

CCCIII.

TORNATA DI SABATO 7 LUGLIO 1894

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

INDICE.

Atti vari (Presentazione):

Documenti diplomatici:

Emigrazione italiana (BLANC) Pag. 11387

Relazioni:

Piano regolatore di Palermo (PALIZZOLO) . . . 11396

Impieghi degli archivi notarili (BADINI) . . . 11396

Disegni di legge:Vice-pretori (*Approvazione*) 11378Esplosivi (*Terza lettura*) 11387

Oratori:

ALTOBELLI 11394-95

BERIO 11393

CRISPI, *presidente del Consiglio* 11391-95

FILI-ASTOLFONE 11390

IMBRIANI 11390-92

RUGGIERI E. 11392

SEVERI 11388-89-91

SPIRITO, *relatore* 11388-94Apologia dei reati (*Discussione*) 11396

Oratori:

ALTOBELLI 11418

BOVIO 11414

BARZILAI 11420-21-23

CRISPI, *presidente del Consiglio* 11416-23CALENDA DI TAVANI, *ministro guardasigilli* . 11421

FERRI 11404

IMBRIANI 11411

NOCITO 11396

SOCCI 11409

SPIRITO F., *relatore* 11418-21

TORRACA 11422

VALLI E. 11401

Interrogazioni. 11379

Società di mutuo soccorso:

Oratori:

BOSELLI, *ministro delle finanze* 11379

VILLA 11383

Biglietti della Banca Romana:

Oratori:

LUZZATTO A. Pag. 11386

SONNINO, *ministro del tesoro* 11385-86

Ferrovia italiana Goletta-Tunisi:

Oratori:

NASI 11387

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici* . . . 11387**Votazione nominale:**

Emendamento BARZILAI (Apologia dei reati) . 11425

Votazione segreta 11423

La seduta comincia alle 14.15.

D'Ayala-Valva, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana precedente, che è approvato.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia l'onorevole Pugliese di giorni 10; per motivi di salute l'onorevole Pais-Serra di giorni 10.

(Sono conceduti).

Commemorazione funebre del Re Carlo Alberto in Torino.

Presidente. Dal presidente del Consiglio, ministro dell'interno, è pervenuta la seguente lettera:

« Roma, 7 luglio 1894.

« Il giorno 28 luglio corrente, come negli scorsi anni, nella Chiesa Metropolitana di Torino, verrà celebrato a cura dello Stato un

solenne funerale per commemorare il 45° anniversario della morte di Re Carlo Alberto.

« Di ciò mi pregio dare avviso a V. E. con preghiera di provvedere affinché, come per lo passato, la Camera dei Deputati sia rappresentata alla pia cerimonia.

« Con perfetta osservanza

« Il ministro

« F. CRISPI. »

Corrispondendo all'invito in questa lettera contenuto, credo poter disporre che la Camera sia rappresentata alla solenne funzione dagli onorevoli deputati della città di Torino e dagli altri deputati i quali si troveranno là presenti in quella occasione, in unione al vice-presidente Villa.

Approvazione del disegno di legge relativo agli uditori giudiziari.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Sulla destinazione degli uditori giudiziari alle funzioni di vice-pretore.

Dò lettura del disegno di legge, già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento:

« *Articolo unico.* Fermo il disposto dell'ultimo alinea dell'articolo 8 della legge 8 giugno 1890, n. 6878 (serie 3^a), il Governo del Re è autorizzato, sino al 31 dicembre 1896, a destinare, con Regio Decreto, alle funzioni di vice-pretore gli uditori giudiziari che abbiano compiuto sei mesi di tirocinio. »

È aperta la discussione su questo articolo unico.

Nessuno chiedendo di parlare, si procederà alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge, insieme con gli altri già votati per alzata e seduta.

Votazione a scrutinio segreto di disegni di legge approvati per alzata e seduta.

Presidente. Procederemo alla votazione dei seguenti disegni di legge:

Sulla destinazione degli uditori giudiziari alle funzioni di vice-pretore.

Sulla contraffazione e adulterazione del burro.

Modificazioni alla legge 30 agosto 1868, n. 4613, sulle strade comunali obbligatorie.

Modificazione della legge 23 luglio 1881,

n. 333, relativa alla costruzione di opere stradali ed idrauliche.

Modificazioni agli articoli 50 e 52 della legge 1° marzo 1866, n. 3682 « Riordinamento della Imposta fondiaria. »

Si faccia la chiama.

Miniscalchi, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Adamoli — Afan de Rivera — Aggio — Agnini — Aguglia — Ambrosoli — Antonelli — Anzani — Aprile.

Baccelli — Badaloni — Badini — Barazzuoli — Barzilai — Bastogi Gioacchino — Berio — Bertolini — Bonacossa — Bonajuto — Bonin — Borgatta — Boselli — Bracci — Branca — Brunetti Eugenio — Brunetti Gaetano — Brunialti — Bufardecì.

Cadolini — Caldesi — Calvi — Cambiasi — Cambray-Digny — Canegallo — Capaldo — Capozzi — Carpi — Casana — Casilli — Castorina — Cavalieri — Centurini — Ceriana-Mayneri — Cerulli — Chiapusso — Chiaradia — Chinaglia — Chindamo — Cianciolo — Cibrario — Cimbali — Cirmeni — Colajanni Federico — Colombo-Quattrofrati — Colpi — Comandù — Compans — Cremonesi — Crispi — Cucchi — Curioni.

Dal Verme — Daneo — Dari — D'Ayala-Valva — De Amicis — De Bernardis — Del Giudice — De Luca Paolo — De Martino — De Riseis G. — De Salvio — Di Broglio — Diligenti — Di Marzo — Di Rudini — Di San Donato — Donati.

Elia — Ercole.

Facheris — Falconi — Fani — Fede — Ferracciù — Ferrari Luigi — Ferraris Maggiorino — Ferraris Napoleone — Ferri — Fili-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Flaùti — Florena — Fortunato — Franceschini — Franchetti — Frascara — Fulci Nicolò — Fusinato.

Gabba — Gaetani di Laurenzana — Galli Roberto — Gallotti — Gatti-Casazza — Ghigi — Gianolio — Giovanelli — Grandi — Guerci.

Imbriani-Poerio.

Lacava — Lanzara — La Vaccara — Lazzaro — Levi Ulderico — Lochis — Lojodice — Lucca Salvatore — Lucifero — Luporini — Luzzati Ippolito — Luzzatti Luigi — Luzzatto Attilio.

Marcora — Mariotti — Masi — Maury — Mazzella — Mazzino — Meardi — Mecacci — Mel — Mercanti — Miceli — Miniscalchi — Mirto-Seggio — Mocenni — Modestino — Montagna — Montenovesi — Moradini — Morin.

Nasi — Nicolosi — Nocito.

Orsini-Baroni — Ottavi.

Palizzolo — Panattoni — Pansini — Papa — Pastore — Patamia — Petrini — Piccaroli — Piccolo-Cupani — Pinchia — Piovene — Pompilj — Ponti — Prinetti.

Quartieri.

Raggio — Randaccio — Rava — Riboni — Ricci — Rizzetti — Rizzo — Romanin-Jacur — Rospigliosi — Rubini — Ruggieri Ernesto.

Sacchetti — Sacchi — Salandra — San-guinetti — Sani Giacomo — Sani Severino — Scaglione — Scaramella-Manetti — Schiratti — Sciacca della Scala — Severi — Siliprandi — Silvani — Sineo — Socci — Sola — Solimbergo — Sonnino-Sidney — Sormani — Spirito Francesco — Squitti — Stelluti-Scala — Suardo Alessio.

Testasecca — Toaldi — Tondi — Torlonia — Tornielli — Torraca — Treves — Trigona — Trompeo — Turbiglio Giorgio.

Ungaro.

Vaccaj — Valle Angelo — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Vastarini-Cresi — Vienna — Villa — Vischi — Visocchi.

Weill-Weiss — Wollemborg.

Zabeo — Zainy — Zappi — Zecca.

Sono in congedo:

Agnetti — Andolfato — Arnaboldi.

Barracco — Bastogi Michelangelo — Beltrami — Berti Ludovico — Bettolo — Bocchialini.

Caetani Onorato — Cafiero — Calpini — Campi — Canzi — Cao-Pinna — Cappel-leri — Cappelli — Carenzi — Carmine — Cavagnari — Chiesa — Civelli — Cle-mente — Clementini — Comandini — Conti — Coppino — Costa.

D'Alife — D'Andrea — De Giorgio — Del Balzo — Della Rocca — Del Vecchio — De Puppi — De Riseis Luigi — Di San Giu-liano — Di Sant'Onofrio.

Farina Nicola — Fortis — Frola.

Gallavresi — Gavazzi — Graziadio.

Lorenzini — Lucca Piero.

Marazio Annibale — Matera — Merzario — Monti.

Paolucci — Pavia — Pignatelli — Pi-sani — Poli Giovanni — Polti Giuseppe — Pottino — Pozzo — Pugliese — Pullè.

Quintieri.

Reale — Ridolfi — Rosano — Roux.

Sanvitale — Serristori — Silvestri — Si-monelli — Suardi Gianforte.

Torelli — Torrigiani — Tortarolo — Trin-chera.

Vendramini.

Sono ammalati:

Fasce.

Galeazzi — Gasco — Grimaldi — Guj.

Lugli.

Pais-Serra — Papadopoli — Perrone.

Tittoni.

Zizzi.

Assenti per ufficio pubblico:

Baratieri — Bonghi.

Presidente. Si lasceranno aperte le urne.

Interrogazioni.

Presidente. Procederemo nell'ordine del giorno che reca le interrogazioni.

La prima è quella degli onorevoli Villa e Curioni ai ministri dell'interno e delle finanze. « sulle inqualificabili pretese degli agenti demaniali di Novara, contro le Società di mutuo soccorso, giuridicamente riconosciute, che si vogliono colpire dalla tassa di manomorta e da quella di ricchezza mobile, in aperta violazione dello spirito e della lettera della legge. »

L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

Boselli, ministro delle finanze. Prima di entrare nel tema che è oggetto dell'interrogazione degli onorevoli Villa e Curioni, io vorrei muovere ad essi, che sono uomini tanto chiari e versati nelle discipline giuridiche ed ugualmente esperti in quanto concerne il razionale svolgimento degli istituti parlamentari, vorrei muovere ad essi una domanda, esporre una considerazione d'indole generale. Pare ad essi propriamente opportuno introdurre in questa Camera, sotto forma d'interrogazioni al Governo, questioni la cui regolare decisione appartiene a supreme magi-

strature amministrative, questioni le quali debbono essere definitivamente risolte dalle sentenze dell'autorità giudiziaria?

In questi casi la parola del ministro o cade vana, o può esercitare una influenza che non deve avere sopra le decisioni che compete ad altri in altre sedi di pronunziare.

Ond' è escluso, secondo i precetti della pratica parlamentare inglese, benchè colà siano presenti ai dibattimenti parlamentari gli ufficiali legali della Corona, è escluso che si pongano in quella Camera simili questioni riservate interamente ai loro giudici propri e naturali.

Senonchè gli onorevoli interroganti potranno subito obiettarci che essi non parlano di interpretazione di legge, ma di atti degli uffici esecutivi che ritengono non conformi alle evidenti disposizioni delle leggi in vigore, contrarie all'interpretazione di esse già autenticamente stabilita.

E accennano in modo particolare a fatti che sarebbero avvenuti a Noyara.

Ora io ho dall'amministrazione, alla quale presiedo, assicurazione che nessun reclamo è ad essa pervenuto da quella Provincia contro le *inqualificabili pretese*, per usare le parole degli interroganti, di agenti fiscali vuoi rispetto alla tassa di manomorta, vuoi rispetto all'imposta sulla ricchezza mobile, e neppure, posso aggiungere, rispetto all'applicazione delle tasse di bollo relativamente a Società di mutuo soccorso.

Vero è che nell'ottobre dell'anno scorso, un diario di Torino, la *Gazzetta del Popolo* parlò di « Fiscalità demaniali » a danno di Società di mutuo soccorso della provincia di Novara. L'amministrazione si affrettò a richiedere precise informazioni, e da esse apparve che regolarmente per la Società di mutuo soccorso di Novara era stata liquidata la tassa di manomorta in quella misura di favore di 0,50, della quale dirò in seguito, e che tale liquidazione aveva avuto luogo in confronto della Società stessa.

Quanto all'imposta sulla ricchezza mobile la legge è chiara, l'interpretazione sua è omai certa e pacifica.

Il Sella, che non scompagnò mai la severa cura della finanza da un largo senso di impulso alla vita economica e civile del paese, il Sella proponendo, nel novembre del 1862, l'imposta sulla ricchezza mobile avvisava do-

versi dichiarare esplicitamente esenti le Società di mutuo soccorso.

Ciò che le Società di mutuo soccorso raccolgono, egli diceva, non è il prodotto di una loro industria, non è un reddito propriamente detto, è anzi una passività, una spesa a cui la consociazione conferisce il falso aspetto di un reddito; sarebbe dunque una duplicazione di tassa per coloro che ne contribuiscono e quanto a coloro che ne fruiscono sarebbe una imposta sopra la sciagura ed il bisogno; il che non entra nello spirito della legge.

E le Società di mutuo soccorso furono dichiarate esenti dalla legge del 1862 e lo furono nuovamente dall'articolo 8 di quella del 24 agosto 1877.

Nei primi tempi dell'applicazione della legge nacque il dubbio se si dovessero ritenere esenti i soli contributi dei soci o eziandio gl'interessi dei capitali, i profitti, le riserve delle Società di mutuo soccorso.

La Commissione centrale nel 1872 e la Corte Suprema di cassazione nel 1880 dichiararono erronea ed arbitraria ogni distinzione che si volesse fra gli uni e gli altri redditi. L'esenzione scritta nella legge è assoluta, e dove non distingue il legislatore, non può distinguere l'interprete, non può distinguere il magistrato. Solo eccezione fu fatta per i titoli della rendita pubblica, perchè rispetto ad essi cessa ogni considerazione personale; il titolo stesso è il creditore del reddito e manca ogni rapporto di diritto fra l'ente debitore del reddito e la Società di mutuo soccorso che per accidentalità può esserne in possesso.

Sempre però fedele all'applicazione assoluta del principio dell'esenzione, la Suprema corte di cassazione, nel 1889, dichiarò che i redditi degli altri titoli di credito, come le cartelle di credito fondiario intestate nominativamente alle Società di mutuo soccorso, sono esenti dall'imposta.

Insomma tutti i redditi delle Società di mutuo soccorso, senza distinzione, sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile tranne i titoli di rendita pubblica colpiti per ritenuta.

Si riscuote per ruoli l'imposta di ricchezza mobile sugli stipendi degl'impiegati di tali società, ma esse hanno diritto di rivalsa verso i loro impiegati.

Io non ho notizia che alcuno degli agenti

delle imposte si sia allontanato da questa interpretazione pacifica e certa: ma se mi arrivasse notizia di fatti che fossero diversi dalle mie informazioni, avrei cura di mantenere alla legge l'interpretazione che ho fin qui esposta.

Passiamo alla tassa di manomorta.

Alle Società di mutuo soccorso giuridicamente riconosciute si applica la tassa di manomorta per le rendite derivanti dal loro patrimonio, comunque costituito, e questa tassa si applica nella misura di 0,50 per cento invece del 4 per cento.

Questa interpretazione della legge, questa pratica amministrativa, è suffragata da due pareri dell'avvocatura erariale che io non leggerò alla Camera, ma che sono giuridicamente molto elaborati e molto stringenti. È avvalorata da un parere del Consiglio di Stato, il quale dubitò persino se alle società di mutuo soccorso si potesse applicare la misura di favore di 0,50 per cento stabilita per gl'Istituti di carità e beneficenza sottoposti alla sorveglianza delle autorità governative e amministrative.

L'amministrazione, di sua iniziativa, l'aveva applicata alla società di mutuo soccorso di Como. Il Consiglio di Stato, nel luglio 1892, osservò che per concedere simile misura di favore mancavano i due requisiti richiesti dall'articolo 3 della legge del 13 novembre 1874 non trattandosi di istituti di carità e beneficenza, non essendo le società di mutuo soccorso sottoposte alla diretta vigilanza dell'autorità ordinaria amministrativa. Ma ammise che il potere esecutivo si potesse allontanare dai termini dello stretto diritto per ragioni di opportunità e di convenienza largheggiando, mercè la concessione della misura del 0,50 in favore delle Società di mutuo soccorso, sia per la loro destinazione sostanzialmente benefica, sia per abitarle al principio generale dell'imponibilità dei loro beni patrimoniali.

La questione sollevata oggi dagli onorevoli Villa e Curioni, fu trattata in questa Camera nel marzo del 1893 dal deputato Bonardi e dal deputato Quarena, i quali mossero al ministro Grimaldi un'interrogazione simile a quella cui ora rispondo.

Il ministro Grimaldi promise di ristudiare l'argomento: e l'argomento fu ristudiato. La

dottrina, dichiarò di persistere nel concetto già manifestato.

Il Ministero del commercio sarebbe più volentieri andato a seconda dei voti delle Società di mutuo soccorso; ma dalla discussione fra i due Ministeri emerse, per comune accordo, come l'interpretazione oggi seguita sia conforme alla legge in vigore e si riconobbe che in ogni caso occorrerebbe per mutarla l'intervento del potere legislativo.

Invero, onorevoli colleghi, rileggete l'articolo 1° della legge del 1874; essa parla di corpi morali in genere, essa comprende fra gli enti colpiti dalla tassa gl'Istituti di carità e di beneficenza.

Ma vi è di più: la questione fu decisa esplicitamente dalla Camera dei deputati. La legge del 1877 deriva dalla legge del 1862. Ora discutendosi quella legge, nella tornata del 14 gennaio 1862, per un generoso impulso, la Camera dei deputati esentò dalla tassa di manomorta gli asili infantili. Li esentò, per un impeto di sentimento, per un concetto politico, in contrasto alla natura della tassa di manomorta, e alla ragione propria della finanza, perchè trattavasi allora di un'istituzione del tutto nascente, perchè in certe Provincie del Regno gli asili infantili erano avversati ed insidiati, con ogni arte, da quel partito, che ancora rimaneva troppo devoto e mancipio ai pregiudizi del passato.

In quella stessa tornata i deputati Pepoli e Susani hanno proposto di esentare dalla tassa di manomorta anche le Società di mutuo soccorso, ed il deputato De Cesare appoggiò simile proposta, dicendo che anche questi Istituti erano figli della odierna civiltà e dell'odierno spirito di progresso. Ma fu approvato dalla Camera un ordine del giorno puro e semplice, proposto dal deputato Chiaves, pel quale si negò d'estendere l'esenzione dalla tassa di manomorta anche alle Società di mutuo soccorso.

Ond'è che anche sotto l'impero della legge del 1862, quando le Società di mutuo soccorso non avevano ancora il riconoscimento legale; quando cioè erano enti morali anche più di oggi imperfetti di fronte al concetto teorico e assoluto degli enti morali, le Società di mutuo soccorso, per i beni che possedevano e per i loro fondi di riserva fruttiferi, andavano soggette alla tassa di manomorta. Così decide, fra le altre, una risoluzione del Ministero delle finanze del febbraio 1864.

Invero per il suo principio fondamentale la tassa di manomorta mira a colpire quelli enti, il cui patrimonio è sottratto alla tassa di successione. La tassa di manomorta surroga la tassa di successione e assicura l'uguaglianza nella ripartizione dei tributi. Ora le Società di mutuo soccorso riceveranno sempre e non trasmetteranno mai nulla per successione.

Io capisco, onorevoli interroganti, che in questo caso è meno compiuto, meno assoluto, meno spiccato il carattere della personalità esclusivamente morale, opera, creazione interamente dello Stato.

Lo Stato dando vita alla personalità giuridica di tali enti li rende soggetti di diritto indipendentemente dalla vita individuale dei loro amministratori, e supplisce così alla deficienza negli enti stessi d'ogni fisica subbiettività.

Ma non manca nelle Società di mutuo soccorso il carattere dell'indefettibilità, nel senso d'indefettibilità relativa, non assoluta, sufficiente per far luogo all'applicazione della tassa di manomorta.

Nelle Società di mutuo soccorso si ritrova il carattere della continuità, che si desume dalla finalità loro, finalità che ha riscontro, per tutti i secoli della storia, nelle forme diverse assunte dalle società delle arti e dei lavoratori.

Sono soggetti alla tassa di manomorta gli istituti giuridicamente esistenti in conformità alle leggi dello Stato, cioè gli istituti che ripetono la propria personalità civile da quelle leggi, e che hanno, come enti collettivi, un patrimonio che non si confonde con le sostanze patrimoniali dei singoli soci.

Ora tali estremi non mancano nelle società di mutuo soccorso, le quali, adempite le formalità prescritte dalla legge del 15 aprile 1886, conseguono in virtù dell'espresso disposto dell'art. 4 della legge medesima, la personalità giuridica, venendo a costituire enti collettivi distinti dalle persone dei soci e conseguentemente acquistano o conservano *come unità* i beni ad esse assegnati dai soci o da altri.

Le eventualità (verificabili in tanti altri casi d'istituzioni soggette alla tassa di manomorta, ad esempio, per le associazioni di arti e mestieri espressamente contemplate dalle leggi del 1862 e del 1874 all'effetto dell'applicazione della tassa) che le Società

di mutuo soccorso siano sciolte per semplice deliberazione dei soci, e che fra questi, ai termini degli statuti, debba, nel caso di scioglimento, essere diviso il patrimonio sociale, non importano che le Società non siano da ritenere enti relativamente indefettibili finchè lo scioglimento, per volontà dei soci o per altra causa, non si avveri, nè importano che il patrimonio non sia da ritenere appartenente agli enti collettivi finchè non si avveri la condizione stabilita pel suo passaggio nella proprietà dei singoli.

È vero che la legge ha esentato espressamente dalla tassa di manomorta le Società di assicurazione. Ma alle Società d'assicurazione non possono equipararsi le Società di mutuo soccorso, sia per la diversità dei rispettivi scopi, sia perchè alle Società di mutuo soccorso manca il carattere commerciale. Perciò quando il deputato Bonardi, interrogando il ministro Grimaldi, voleva equiparare le due specie di Società, il ministro Grimaldi si levò a contraddirlo esplicitamente.

Ma gli interroganti possono sostenere che quanto ho detto finora perde ogni valore al cospetto della legge del 15 aprile 1886.

Certamente la legge del 1886 è legge di favore, legge di beneficio per le Società di mutuo soccorso.

Ma i favori accordati dalla legge del 1886 alle Società di mutuo soccorso non si spinsero fino ad esonerarle indistintamente da tutti i tributi erariali.

I favori, non piccoli, concessi a quei sodalizi riguardo ai tributi trovansi enumerati nell'articolo 9 della legge; fra essi non ve ne è alcuno a riguardo della tassa di manomorta.

Nè vi ha dubbio, che l'enumerazione fatta dall'articolo 9 è tassativa e non semplicemente dimostrativa.

Può sorgere ancora disputa sulla portata della disposizione per cui le Società di mutuo soccorso sono esenti dalla *tassa sulle assicurazioni*.

Potrebbe dirsi dai sostenitori della esenzione che la legge del 1886, considerando le Società di mutuo soccorso come vere Società di assicurazione, ha voluto esonerarle dalla tassa sulle assicurazioni che avrebbero dovuto pagare, qualora fosse mancata una espressa sanzione legislativa per lo esonero, e che, ispirata a tali criteri, la stessa legge del 1886 non può avere inteso di assogget-

tarle alla tassa di manomorta che le Società assicuratrici non pagano.

Giova però osservare che il legislatore, solo perchè riconobbe l'esistenza di taluni rapporti di analogia ed affinità fra i caratteri delle Società di mutuo soccorso e quelli delle Società di assicurazione, e non perchè ritenne equiparabili a tutti gli effetti le prime alle seconde Società, dettò la sovrariferita disposizione di esenzione.

Il legislatore, prevedendo che sarebbero nate controversie per l'applicazione della tassa sulle assicurazioni alle Società di mutuo soccorso, oppure ritenendo che avrebbero dovuto assoggettarvisi, ogniqualvolta fosse mancata l'espressa dichiarazione di esenzione, intese eliminare quelle controversie, o, se, vuolsi, favorire le Società medesime in confronto alle Società di assicurazione. Ma ciò non significa vera, perfetta, assoluta equiparazione consacrata dalla legge fra le une e le altre Società; non significa che si volesse creare alle Società di mutuo soccorso una posizione ultra-privilegiata in confronto a quella degli altri corpi morali, aggiungendo ai tanti speciali favori concessi a loro l'esenzione dal tributo di manomorta cui tanti altri Istituti, diretti anche essi a scopo eminentemente umanitario, quali gli Istituti aventi scopo esclusivo di carità e beneficenza, furono assoggettati; insomma non significa che la legge del 1886 disconoscesse all'articolo 9 quanto aveva riconosciuto negli articoli 1 e 2 circa ai veri caratteri delle Società di mutuo soccorso qualificandole *istituzioni di previdenza economica* e così distinguendole esattamente dalle Società commerciali di assicurazione.

Io non posso oggi significare compiutamente le mie idee intorno alla questione teorica relativa alla natura dei Corpi morali, investigando maggiormente fino a qual punto la teorica più genuina e razionale si applichi alle Società di mutuo soccorso: io so che la legge, tale e quale esiste nella sua lettera e nello spirito suo, preceduta, circa il punto in discussione, da un voto esplicito del Parlamento, ha deciso la questione; e so ancora, per quanto ho già ricordato circa l'applicazione della legge del 1862, che non havvi pericolo che l'interpretazione vigente allontanasse le Società dal ricercare il riconoscimento giuridico, che del resto reca ad esse non pochi vantaggi, reca non poche garanzie agli

interessi ad esse affidati, interessi che a tutti noi ispirano tanta sollecitudine.

Ad ogni modo, occorrerebbe un disegno di legge. Capisco che l'eccezione fatta a pro' degli asili infantili abbia la sua importanza e veggo che nella legge del 1886 si sono usate delle larghezze rispetto alle Società di mutuo soccorso in materie analoghe a quella intorno alla quale noi discorriamo.

La logica del sentimento potrebbe condurre me pure, che sono fra coloro che desiderano contrapporre le Società operaie sanamente costituite a quelle turbolenti e dissipatrici, potrebbe condurre me pure nell'idea di favorire un simile disegno di legge. Ma la logica della finanza mi avverte che ogni eccezione che si faccia falsa il concetto della tassa di manomorta; la logica della finanza mi avverte che, in questi momenti, non conviene indebolire, in qualsiasi modo, sorgente alcuna dei redditi dello Stato. Perciò, fatta riserva di ogni studio per l'avvenire, debbo oggi mantenere l'interpretazione fin qui seguita, applicando alle Società di mutuo soccorso la tassa di manomorta nella misura di favore di 0.50 per cento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Villa.

Villa. Mi duole assai di dichiarare che non posso dirmi soddisfatto delle risposte dell'onorevole ministro, il quale ha creduto a sua volta di rivolgere a noi interroganti una sua interrogazione. Credete voi, egli ha detto, che sia parlamentare...

Boselli, ministro delle finanze. Opportuno!..

Villa... che sia opportuno portare in quest'Aula delle questioni, le quali dovrebbero essere definite da quelle magistrature speciali che sono stabilite dalla legge? Rispondo immediatamente che credo non solo parlamentare, ma opportuno portare in questa Aula ogni questione che si stacchi dalla specializzazione dei fatti individuali e si riferisca in generale alla retta interpretazione della legge da parte di quei pubblici funzionari, che devono provvedere alla sua applicazione.

In quest'Aula soltanto e dinanzi a questa Assemblea si può discutere della responsabilità che incombe al potere esecutivo nell'alto suo ufficio di far rispettare le leggi. E dinanzi a chi, altrimenti, potrei io portare la mia querela? Dinanzi ai tribunali ordinari? Dinanzi agli agenti amministrativi? No, essi

giudicano dei fatti particolari. La Camera sola può giudicare delle alte responsabilità di coloro, che attendono alla esecuzione delle leggi.

Auguro anzi al ministro delle finanze, che tutte le questioni che si riferiscono in massima alla esecuzione delle leggi fiscali, siano portate qua, perchè dalla feconda discussione possa venire quella parola illustratrice che, accolta dagli agenti subalterni, diventa al pari della legge la parola del legislatore. Ma veniamo alla questione.

Una volta c'erano delle Società operaie di mutuo soccorso, le quali non chiedevano alla legge nè riconoscimento nè personalità giuridica; nulla. Ed il ministro delle finanze si fermava sulla soglia di quelle Società di fatto, e non osava penetrare nei loro recinti.

Quelle di esse che volevano avere una personalità giuridica la invocavano dal potere esecutivo, assumendo il carattere di Opere pie, di Istituti pubblici. Un Decreto Reale conferiva loro la personalità giuridica ed era quindi sottoposto alle leggi che regolano la manomorta.

Vi erano adunque da principio due specie di Società: quelle di fatto che la legge rispettava nello sviluppo delle loro forze e che non avevano da dipendere da alcuno; e quelle di diritto, riconosciute con Decreto Reale come e Corpi morali, capaci di diritti e di obbligazioni giuridiche. Noi abbiamo insistito perchè il legislatore volesse dispensare queste Società, dall'obbligo di chiedere la personalità giuridica in base alla legge delle Opere pie; e per molti e molti anni fu un continuo succedersi di istanze, di petizioni, di disegni, diretti ad affermare il riconoscimento giuridico delle Società di mutuo soccorso. E parve che la legge del 1886 sovvenisse finalmente a questo altissimo intento.

Ebbene, considerando oggi tutto il lavoro che si è fatto, e prima e dopo la promulgazione della legge, per fare che nelle coscienze del popolo italiano penetrasse un po' di fede considerando oggi tutto il fervore dei nostri reclami, mi par quasi di trovarmi (mi si lasci dire) dinanzi ad una favola di Esopo, quella delle rane, che chiesero e vollero ad ogni costo un re. Le Società operaie che erano felici della loro modesta esistenza, difatti hanno provato che cosa voglia dire per esse il riconoscimento della legge. Per esse vuol

dire cadere nelle mani di quel gran tosatore che è il ministro delle finanze.

Presidente. Veda di restringere la sua interrogazione. Ella conosce le esigenze del regolamento!

Voci. Parli! parli!

Presidente. Ma che parli! La prego, onorevole Villa!...

Villa. Non dubiti.

Infatti queste Società, che quando erano soltanto Società di fatto non erano tenute a pagare nessuna tassa, dopo il riconoscimento giuridico sono aggravate da tre ordini di tasse: tassa di manomorta, tassa di ricchezza mobile...

Boselli, ministro delle finanze. Ma se ho già detto di no!

Villa. Abbia pazienza!... e tassa di bollo. L'onorevole ministro dice di *no* riguardo alla ricchezza mobile. Ed io accetto le sue parole, nel senso che egli darà disposizioni perchè si cessi di percepire quella tassa; perchè io lo assicuro che quella è pagata da molte Società.

Anche la tassa di bollo è indicata nell'articolo 90 della legge 1881 come tassa che non deve colpire le Società giuridicamente riconosciute.

Ebbene, si pretende invece dagli agenti fiscali che le Società paghino le tasse di bollo sulle ricevute dei lasciti che oltrepassano una determinata somma. Essi vogliono tassare di bollo le ricevute sui mandati di pagamento; e, nello scopo di poter scoprire la materia tassabile, si permettono di entrare negli uffici delle Società, pretendere la visione di tutti i libri e delle carte, e finalmente rovistare ovunque per trovare dei documenti onde stabilire la tassa. Tutto ciò, mi si permetta di dirlo, equivale ad una vera spoliazione.

Veniamo alla tassa di manomorta. Dirò poche parole. Ma, onorevole ministro, tutti noi che siamo usciti dai banchi delle scuole sappiamo quale sia l'ente morale che può essere colpito dalla tassa di manomorta. L'ente morale che è colpito dalla tassa di manomorta, secondo la legge del 1874, è quello che è creato allo scopo di pubblica utilità; che diventa perciò un organismo dello Stato nell'esercizio che gli compete della pubblica assistenza che viene quindi ad assumere un atto di perpetuità ed industriabilità, e la cui personalità, giuridica non muore mai. Di tal natura sono le istituzioni di beneficenza; di

tal natura sono le fondazioni pie; non mai le Società di mutuo soccorso, che, domani, possono essere sciolte per volontà dei soci stessi.

Io vorrei, onorevole ministro, poterla seguire in tutti gli argomenti che Ella ha messo innanzi, per provarle che non un solo regge dinanzi al nostro diritto pubblico; ma il presidente mi avverte...

Presidente. Che un'interrogazione può divenire una discussione.

Villa. Lo capisco. Ma non è colpa mia, se il ministro delle finanze ha voluto, con gentile compiacenza, addurre molti argomenti. Mi permetto però di pregare il ministro di leggere soltanto l'articolo 8 della legge del 1886.

« Tutti i lasciti e le donazioni che una Società avesse conseguito o che conseguisse per un fine determinato *ed avente carattere di perpetuità*, saranno distinti dal patrimonio sociale. »

Dunque, vi sono dei lasciti e delle donazioni che hanno il carattere di perpetuità; e che non devono confondersi col patrimonio della Società, che di questo carattere è privo. Bastano queste poche parole per dimostrare l'errore in cui son caduti e il ministro e il Consiglio di Stato se pur è vero che egli abbia pronunciato un avviso contrario.

Il ministro ha detto bene quando ha dichiarato che bisognerebbe trovar modo di fare un'ampia discussione sopra questo argomento. Ebbene, per farla, noi convertiremo la nostra interrogazione in interpellanza, e presenteremo una mozione; così, potremo aver campo di spiegare i nostri concetti.

Io ho la ferma speranza di persuadere il ministro delle finanze, che non è in questo modo che si debbono trattare le Società che concorrono a tenere alta la bandiera dell'ordine e del risparmio e che costituiscono un fascio di forze conservatrici in tempi, nei quali si ha tanto bisogno di pace e di sicurezza sociale.

Non è colle tasse indebite, e colle ingiuste spoliazioni che si può raggiungere questo scopo. (*Bravo!*)

Presidente. Sta bene. L'onorevole Villa presenterà un'interpellanza a questo proposito.

Viene ora l'interrogazione degli onorevoli Luzzatto Attilio ed Antonelli, al ministro del tesoro e dell'agricoltura e com-

mercio, i quali chiedono: « Se sia vero che la somma dei biglietti della Banca Romana presentati al cambio, sia al di d'oggi inferiore di parecchi milioni al totale della circolazione accertata della Banca stessa. — Chiede poi, in caso affermativo, se e con quali provvedimenti i ministri intendano provvedere per tutelare, in questa materia, gli interessi della giustizia e quelli dello Stato. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. Al 10 gennaio 1893, data dell'ispezione Martuscelli, la somma totale dei biglietti emessi dalla Banca Romana raggiungeva la cifra di lire 143,308,563.30. Al 10 agosto 1893 era discesa a lire 128,762,760.50.

Al 23 giugno scorso (che è l'ultimo dato che ho) i biglietti non ritirati sommavano a 5,400,000 lire.

I dati che si sono visti pubblicati sui giornali si riferivano al dicembre scorso; ed allora i biglietti non ancora presentati al cambio sommavano a circa 9 milioni.

Ora, considerando che le proporzioni dei biglietti non presentati al cambio in poco più di un anno non sono tali da legittimare qualsiasi dubbio, o disposizione diversa da quanto è sancito dalla legge del 1893, dal momento che si trovano ancora in circolazione poco più di 5 milioni sopra 143 milioni, credo che non sia il caso di prendere alcuno speciale provvedimento a questo proposito.

Tanto più che, ove si scomponga la circolazione tuttora in essere, tenendo conto della diversità di valore dei biglietti non presentati, le proporzioni per i diversi tagli non diversificano guari, meno che pei biglietti da 1000 lire, pei quali la somma dei biglietti non ritirati è assai minore che per gli altri.

Pei biglietti da 1,000 la proporzione sta come 1 a 47; per quelli da 500, come 1 a 30; da 200, come 1 a 27; da 100, come 1 a 19; da 50, come 1 a 19; da 25, come 1 a 22, mentre poi per i tagli minori, da lire 200 in giù, si tratta di somme insignificanti.

Luzzatto Attilio. Ma non ce ne sono di taglio inferiore a 25 lire.

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. Ci sono stati nei primi tempi della Banca, ma si tratta di somme piccolissime. Ad ogni modo non è il caso di prendere alcuna disposizione particolare a questo riguardo. Il termine assegnato dalla legge del 1893 per il cambio

e la prescrizione di questi biglietti scade con la fine del 1898.

Presidente. L'onorevole Luzzatto Attilio ha facoltà di parlare.

Luzzatto Attilio. I dati esposti dall'onorevole ministro per persuadermi che non era il caso di emettere alcuna disposizione speciale a riguardo dei biglietti della Banca romana, non presentati al cambio, pare a me invece che provino una cosa sola, che, cioè, si sia fatto molto male a non prenderla prima codesta disposizione.

A tutti quanti è noto oramai che, della circolazione esuberante della Banca romana, una parte era stata emessa diremo in tempo utile, quando cioè la Banca poteva fare delle operazioni irregolari ma non delittuose, mentre invece un'ultima parte è stata emessa in tempi e modi tali da costituire un vero saccheggio del biglietto della Banca romana medesima. E il processo che si sta svolgendo ha provato ad esuberanza (quantunque vi si sia trattato di tutto fuorchè della vera questione dei biglietti e del numerario della Banca romana) che nell'ultima settimana del 1892 e nei primi giorni dell'anno 1893 più di 9 milioni sono scomparsi delle casse della Banca.

Certamente una parte, se non tutti questi biglietti scomparsi, dovevano essere quelli che dovevano avere maggiore timidezza di presentarsi al cambio, per non destare sospetti. Ed è per questo che mentre, data la catastrofe della Banca romana, noi avremmo dovuto vedere scomparire in un attimo tutta la sua circolazione cartacea, perchè non c'era galantuomo che si fidasse di questi biglietti, abbiamo veduto invece che i biglietti stessi si sono presentati al cambio molto lentamente; e specialmente una certa coda di 16 milioni ha ritardato 7 od 8 mesi; ed oggi ancora 5 milioni non sono stati presentati al cambio.

Questo vuol dire che c'è della gente la quale non ha ancora potuto far compiere a questi biglietti tutti i passaggi necessarii perchè essi possano presentarsi al cambio senza pericolo.

Ora io domando come davanti ad una questione, dirò, di giustizia penale e di così grande interesse per lo Stato possa il Governo opporre *un fin de non recevoir*?

Il vedere che il Governo è sempre disarmato di fronte alle birbanterie mi sembra una cosa molto strana, dico la verità. Poichè si fanno tante leggi, perchè non se ne

può fare una contro coloro che, invocando la legge comune e trincerandosi dietro di essa, commettono azioni delittuose? E, se siamo in tema di decreti, perchè non può il Governo prendere un provvedimento per il quale, se non si vogliono dichiarare immediatamente decaduti codesti portatori di biglietti della Banca Romana, sia almeno prescritto loro un termine brevissimo, oltrepassato il quale questi biglietti non abbiano altro valore che quello che hanno i titoli ordinari di credito, e quelli che li posseggono, per ottenere il rimborso, debbano provare la legittimità del possesso?

A me pare che non ci dovrebbe essere una grande difficoltà a prendere siffatto provvedimento; mi pare anzi che, di fronte ad un risultato utile da una parte e morale dall'altra, il Governo dovrebbe almeno tentare qualche rimedio.

Non aggiungo altro, perchè, anche per ragioni di regolamento, non potrei fare proposte di nessun genere; però prego l'onorevole ministro del tesoro ed anche il ministro di agricoltura e commercio, ai quali ho rivolto la interrogazione, a pensare quale possa essere l'effetto morale delle loro risposte su questo argomento.

Presidente. L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare.

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. La legge del 10 agosto fu discussa alla Camera ed al Senato parecchi mesi dopo i fatti riferiti dall'onorevole Luzzatto; e la Camera ed il Senato hanno creduto conveniente di stabilire il termine del 1898 per la prescrizione di questi biglietti. Ora domando con quale giustizia, il Governo potrebbe proporre di restringere questo termine. L'onorevole Luzzatto crede che potrebbe essere una precauzione contro i biglietti rubati; ma io credo invece che, se vi furono dei biglietti rubati, probabilmente sono stati cambiati per i primi, per mettersi fuori di ogni pericolo.

Or dunque, come è avvenuto in altri casi consimili, si andrebbe contro il pericolo di danneggiare degli innocenti, ciò che si è lamentato per i biglietti consorziali e già consorziali che non vennero presentati in tempo utile al baratto. Tanto che, almeno per quelli da 10 e 5 lire, che non andarono prescritti, come tutti gli altri nello scorso anno presentati al cambio, ho dovuto prolungare ancora di 3 mesi il termine della prescrizione già

fissato per il 1° luglio 1893. Ora quando dopo un anno vedete non presentarsi al cambio poco più di 5 milioni, e si tratta di biglietti che erano diffusi in tutta la penisola, non credo che si possano prendere delle disposizioni restrittive senza esporsi al pericolo di commettere gravi ingiustizie.

Se si trattasse di punire persone che con le loro prevaricazioni si sono messe fuori della legge, è chiaro che si prenderebbero delle misure che risulterebbero di legittima difesa; ma qui invece si tratterebbe di colpire quasi sicuramente degli innocenti, che non conoscono tutte le prescrizioni della legge e che si trovano in possesso di biglietti della Banca Romana in buona fede e perchè la legge stessa già ne rendeva obbligatoria l'accettazione in tutte quelle provincie nelle quali l'Istituto romano aveva conseguito il beneficio del corso legale.

Presidente. L'onorevole Nasi ha una interrogazione al ministro dei lavori pubblici: « sulle trattative per la vendita della ferrovia italiana Goletta-Tunisi. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Saracco, ministro dei lavori pubblici. L'onorevole Nasi vuol sapere se vi sieno trattative per la vendita della ferrovia italiana Goletta-Tunisi. È facile la risposta. Che io sappia, trattative di questa natura non si sono mai fatte; nè presentemente se ne fanno per la vendita di questa ferrovia.

Non ho altro da dire.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nasi.

Nasi. L'onorevole ministro dice che trattative non se ne sono mai fatte, ed io sarei ben lieto di ricevere quest'assicurazione, se da molte altre parti non mi pervenisse la notizia che trattative ne furono fatte da molto tempo; e potrebbero riprendersi; sicchè io avrei desiderato che l'onorevole ministro avesse espresso piuttosto la sua opinione sopra questo argomento.

Presidente. Non è il caso, onorevole Nasi.

Nasi. Mi pare di sì, onorevole presidente.

Noi sappiamo del resto che la ferrovia italiana a Tunisi costa qualche cosa allo Stato, perchè lo Stato si è impegnato a garantire gli interessi di un capitale di parecchi milioni, e quindi paga la differenza sul reddito netto per una somma molto considerevole all'anno; dimodochè esso ha tutto il

diritto di sorvegliare l'esercizio e l'amministrazione della ferrovia.

L'opportunità di conservare questa ferrovia io non la discuto, perchè è troppo evidente; essa risponde così ai bisogni e al prestigio dell'influenza italiana in quei luoghi, che è un fuori d'opera farne oggetto di raccomandazione al Governo. Però credo opportuno ricordare che l'amministrazione di questa ferrovia è troppo poco sorvegliata dal nostro Governo; ed io debbo quindi raccomandare all'onorevole ministro di provvedere perchè il controllo sia più efficace.

Mi riservo di far conoscere personalmente all'onorevole ministro alcuni fatti, che mi limito a chiamare abusi, che debbono essere eliminati assolutamente. Dopo ciò, sono sicuro che, se trattative non ci furono, non ce ne saranno in avvenire, e che ad ogni modo non avranno l'effetto che una speculazione privata si potrebbe prefiggere.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Saracco, ministro dei lavori pubblici. Accetto volentieri la raccomandazione dell'onorevole Nasi e gli sarò riconoscente se vorrà personalmente darmi informazioni, le quali permettano al Governo di esercitare una maggior sorveglianza su questa ferrovia.

Soggiungo poi che qualunque trattativa si facesse, bisognerebbe sempre che la Camera fosse chiamata a deliberare intorno agli accordi che si venissero a stabilire.

Ecco quello che dovevo dire.

Nasi. La ringrazio.

Presentazione di documenti diplomatici.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro degli affari esteri.

Blanc, ministro degli affari esteri. Mi onoro di presentare alla Camera una raccolta di documenti diplomatici, relativi a provvedimenti concordati col Governo degli Stati Uniti di America a favore della emigrazione italiana.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro degli affari esteri della presentazione di questi documenti, che saranno stampati e distribuiti.

Terza lettura del disegno di legge sui reati commessi con materie esplosive.

Presidente. L'ordine del giorno reca la terza lettura del disegno di legge: Sui reati commessi con materie esplosive.

La Camera sa che la terza lettura non è che la discussione di quegli emendamenti, che furono presentati 48 ore prima e sottoscritti da 15 deputati.

La Commissione, d'accordo col Governo, propone di aggiungere in fine del secondo capoverso dell'articolo 2 le seguenti parole: « ... salvo quanto dispone l'articolo 3 pel caso che vi sia stato pericolo per le persone. »

Se non vi sono osservazioni pongo a partito questo emendamento.

(È approvato).

All'articolo 8 la Commissione, pure d'accordo col Governo, propone di sostituire al secondo alinea il seguente:

« Il contravventore è punito con l'arresto sino ad un anno e con l'ammenda sino a lire duemila, salvo le maggiori pene, pe' casi preveduti nell'articolo 461 del Codice penale. »

Severi. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Severi. A me pare che, tenuto conto del concetto, al quale si è ispirata la Commissione nel proporre questo emendamento, quello, cioè, di porre in armonia questa legge col Codice penale vigente, sarebbe necessario che alla particella congiuntiva *e*, fosse sostituita la particella disgiuntiva *o*.

La Commissione infatti si riferisce a quanto è disposto nell'articolo 461 del Codice penale, il quale contempla il caso della fabbricazione, del trasporto e della conservazione delle bombe ed altri apparecchi esplodenti.

Ma quella disposizione minaccia una pena che va da sei mesi ad un anno di arresto; mentre qui si aggiunge anche quella della ammenda. La Commissione ha tenuto conto delle osservazioni fatte nelle due prime letture, che, cioè, bisogna (quando questi fatti non partano da malvagia intenzione, ma rappresentino semplicemente una colpa) lasciare al magistrato ampia latitudine, perchè possa nell'infinita varietà dei casi, applicare una pena maggiore o minore, secondo che sia maggiore o minore la negligenza; ma quando fosse approvato l'emendamento da essa proposto, si verrebbe a questa conseguenza che, mentre per il Codice penale nei casi più gravi si applica una sola pena, per questa legge speciale e per casi meno gravi si verrebbe ad applicare una doppia pena, quella dell'arresto e quella dell'ammenda.

Non pare alla Commissione che, tenendo

conto di questo concetto dal quale essa è mossa, sarebbe opportuno di fare applicare o l'ammenda o l'arresto a seconda dei casi? Io spero che la Commissione accetterà il mio emendamento che avrei presentato prima se mi fossi trovato presente.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Spirito Francesco, relatore. La Commissione non può accettare le osservazioni fatte dall'onorevole Severi. Con l'emendamento proposto essa ha già attenuato la severità dell'articolo 8, poichè da un minimo di un mese di carcere è discesa al minimo voluto dalla legge, che è di un giorno; e così per l'ammenda, da un minimo di 100 lire è discesa al minimo di una lira. Sicchè, se il caso sarà così lieve che il magistrato creda di punirlo con una pena lievissima, potrà applicare anche una sola lira di ammenda ed un sol giorno d'arresto.

Non mi pare pertanto che sia il caso di disgiungere le due pene; perchè, sebbene si tratti di un reato colposo soltanto, pure esso cade sopra materie che intrinsecamente costituiscono un pericolo grave per la società, la quale si deve premunire con una disposizione preventiva di pubblica sicurezza, che renda applicabile sì la pena afflittiva che la pecuniaria.

L'emendamento poi contiene un'altra modificazione, la quale corrisponde ad un concetto dell'onorevole Lucchini, che abbiamo trovato giusto.

L'articolo 461 del Codice penale punisce la ritenzione e il trasporto di armi insidiose con una pena maggiore di quella dell'articolo 8 della Commissione. Ora, poichè tra le armi insidiose sono comprese anche le bombe, secondo il disposto dell'articolo 470 del Codice, con questa legge, che intende ad aggravare le pene, noi avremmo diminuito di molto le pene stesse portate dal Codice. Abbiamo quindi creduto giusto di correggere quest'antinomia con l'emendamento proposto.

Severi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Severi. A me pare che il relatore della Commissione parta da un equivoco, quando dice che il concetto e lo scopo della legge sia quello di aggravare le pene pei casi già contemplati del Codice penale, anzichè quello di creare nuovi reati. Ciò può essere vero per altri progetti presentati in questi giorni,

come, ad esempio, quello che aggravava le pene per i reati di stampa, ma non è vero nel caso presente; basta leggere l'articolo 8 per persuadersene.

Qui si tratta proprio di creare una forma nuova giuridica; perchè, mentre le leggi esistenti interdicono la fabbricazione, la vendita e la detenzione di una certa e determinata qualità di esplosivi, il presente disegno di legge estende le sue sanzioni a tutti gli esplosivi in genere; di guisa che, approvato che sia, dovranno considerarsi punibili molti fatti che ora non lo sono.

Si colpiscano pure questi fatti; ma poichè essi non costituiscono che semplici contravvenzioni, si faccia in modo che ad essi non debba essere applicata una pena maggiore di quella prevista dal Codice penale; come avverrebbe quando il magistrato, anche nei casi più leggeri, dovesse applicare cumulativamente l'arresto e l'ammenda, mentre ciò non gli è consentito nei casi più gravi.

Detto questo, se il relatore della Commissione non vuole accettare il mio emendamento, faccia come crede.

Presidente. Allora pongo a partito l'articolo sostitutivo all' articolo 8, proposto dalla Commissione.

(È approvato).

Ora, all'articolo 10, Commissione e Governo propongono la seguente sostituzione:

« Con apposito regolamento sarà provveduto alla esecuzione degli articoli 7 ed 8 della presente legge ed a determinare la quantità e qualità delle polveri piriche e delle altre sostanze, che possono tenersi o trasportarsi senza licenza. »

Severi. Domando di parlare.

Presidente. L'onorevole Severi ha facoltà di parlare.

Severi. A me pare che questo emendamento, che è conseguenza delle raccomandazioni fatte dagli onorevoli Imbriani ed altri colleghi, non risponda punto al pensiero da essi espresso. Essi osservavano, che era molto opportuno in una legge di questa natura, che non si andasse nel vago e nell'indeterminato, perchè, mentre nell'articolo primo era indicato solo uno degli esplosivi, la cui fabbricazione e conservazione può portare l'applicazione della pena, per gli altri non si faceva alcuna specificazione. Si vide, fin d'allora, il pericolo di ciò e si disse che era necessario che, por-

tando il progetto in terza lettura alla Camera, la Commissione presentasse un elenco specifico di tutte queste materie, la cui fabbricazione e conservazione poteva dar luogo all'applicazione della pena, affine di far sapere subito ai cittadini quali sono le materie esplosive che non possono tenere presso di sé.

Ora, con l'articolo, com'è presentato, non è più la Camera che deve decidere e classificare le materie il cui possesso dà luogo a contravvenzione o a delitto, ma si dà facoltà al potere esecutivo di classificarle nel regolamento.

E poichè il regolamento della Camera vieta che alla terza lettura si possano fare aggiunte, così mi limito a sottoporre all'attenzione del Governo poche osservazioni, affinché esso vegga di tenerne conto, a maggior chiarezza della legge, nel compilare il regolamento per la esecuzione dell'articolo 8, in relazione all'articolo 1° che è così concepito:

« Chiunque, col fine di commettere delitti contro le persone o le proprietà, o per incutere pubblico timore, suscitare tumulti o pubblico disordine, ovvero nella scienza di tal fine, fabbrica, trasporta o tiene in casa od altrove dinamite od altri esplosivi simili nei loro effetti è punito con la reclusione dai tre ai sette anni. »

Io credo che, parlando di esplosivi simili alla dinamite nei loro effetti, siasi voluto e giustamente considerare pericoloso e minacciare di pena il possesso di qualunque esplosivo destinato a fine delittuoso, e ciò senza distinguere fra la maggiore o minore potenza esplosiva delle altre materie esplosive in confronto della dinamite. Ma questo concetto non mi pare che sia troppo felicemente espresso colla formula *esplosivi simili nei loro effetti alla dinamite*, perchè la prima impressione che dalla lettura di quella formula si riceve, e che anche io ne ho riportata, è questa: che il possesso di certe materie esplosive, in tanto è vietato, in quanto esse abbiano potenza di produrre dannosi effetti, uguali e non minori, di quelli della dinamite; di guisa che quante volte taluno, anche a fine delittuoso, fabbricasse o conservasse esplosivi che, quantunque pericolosi, pure avessero minor potenza della dinamite, dovrebbe sfuggire alla sanzione di questa legge, ed il magistrato non potrebbe punirlo.

Ora questo non può e non deve essere,

perchè se la potenzialità di un danno maggiore o minore nei reati deve esser tenuta a calcolo per la misura della pena, non può mai essere argomento per escludere la responsabilità penale, quando un pericolo qualunque esiste dipendente da prava intenzione. La polvere pirica, per esempio, ha minor potenza esplosiva della dinamite; ma anche la fabbricazione e il possesso di una quantità di polvere al fine previsto dall'articolo 1, è certamente atto criminoso e da comprendersi nella sanzione della legge; ma perchè ad essa non possa sottrarsi occorre che sia detto chiaro, per la maggiore intelligenza dell'articolo 1, che quando sia accertata l'intenzione dolosa dell'agente, basta il fatto della potenzialità del danno per dar luogo all'applicazione della legge, senza necessità di distinguere fra maggiore e minore potenza esplosiva delle diverse materie.

Questo è necessario che nella legge sia detto chiaro onde chi deve applicarla abbia una norma sicura che allontani il pericolo di interpretazioni arbitrarie e contraddittorie, che sono il mal seme della diffidenza contro la retta amministrazione della giustizia che deve premere a tutti noi di mantenere al di sopra di ogni sospetto. (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

Imbriani. Quando si fanno leggi affrettate e sotto l'incubo di preoccupazioni paurose, non si può avere altro risultato che questo. Si vede che i membri della Commissione non hanno un concetto esatto delle materie esplosive. Essi dovrebbero sapere che la dinamite serve a molteplici usi industriali ed agricoli, e che c'è già una legge la quale regola anche la quantità di dinamite che per quegli usi si può tenere, sempre con un'autorizzazione del prefetto. Quindi, almeno nel riguardo degli usi industriali ed agricoli, bastava invocare le norme della legge vigente.

Di più i membri della Giunta dovrebbero sapere che la dinamite è innocua in sè stessa; per produrre effetti dannosi deve essere isolata o con acqua o con altra sostanza. Il fuoco poi le si comunica ordinariamente per mezzo di miccie a tempo le quali permettono alle persone che la adoperano di mettersi in salvo allontanandosi.

Nella seconda lettura noi dimostrammo la necessità che venisse determinata la quantità di polvere pirica che si potesse tenere; per-

chè anch'essa serve ad usi industriali ed agricoli.

Di più, coloro che vogliono esercitarsi al bersaglio o andare a caccia, debbono ritenere una certa quantità di polvere per fare le loro cartucce. Quelle già fatte non possono ritenersi incluse nel divieto della legge, poichè non sono esplosive per sè stesse. (*Commenti*). Ma come, coloro che comprano una diecina di pacchi di cartucce potrebbero cadere in contravvenzione? Sarebbe un assurdo, ed anzi in proposito chiedo esplicithe dichiarazioni alla Commissione; perchè sarebbe inutile fare leggi per incoraggiare il tiro a segno se esse dovessero poi risolversi in tante reti per pigliar contravvenzioni.

Io già persisto nel ritenere che basterebbe per la dinamite e per le materie analoghe ricorrere alle leggi ed ai regolamenti che già esistono, permettendo di tenerle a coloro che ne hanno bisogno per usi industriali ed agricoli, limitandone magari la quantità, ed esigendo che volta a volta se ne domandi, come ora, licenza al prefetto.

In secondo luogo basterebbe anche per la polvere e le cartucce, stabilire la quantità massima che ognuno, specialmente chi sta in campagna, può ritenere presso di sè, sia per difesa propria, sia pel tiro a segno o per la caccia.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Commissione.

Fili-Astolfone, presidente della Commissione. La Commissione accetta le raccomandazioni dell'onorevole Severi, anzi, si unisce a lui per chiedere al Governo che siano specificate nel regolamento tutte le materie comprese nella legge, per togliere qualunque dubbio.

L'onorevole Imbriani dice: la Commissione dovrebbe mostrar la ragione di questo...; i suoi componenti ignorano...; non sanno...; non comprendono... Onorevole Imbriani, Lei avrà il dono della onniscienza; ma io posso dirle che noi abbiamo messo tutto il nostro studio nell'esaminare questo disegno di legge e nel tener conto delle osservazioni fatte nella seconda lettura; e che l'emendamento all'articolo 10 corrisponde proprio al desiderio che Ella aveva espresso insieme all'onorevole Zucconi.

Nel regolamento sarà dunque tenuto conto della quantità, della qualità della polvere pirica degli esplodenti, e di tutte le minime circostanze.

Mi pare che presenti tali garanzie questo articolo, che Ella dovrebbe ringraziarci. Invece, ci gratifica di osservazioni poco lusinghiere.

Dunque, noi manteniamo il nostro emendamento.

Imbriani. Dunque, tutto è a libito del potere esecutivo!

Crispi, presidente del Consiglio. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Crispi, ministro dell'interno. La materia di cui si sono occupati i due oratori avversari, discutendo l'emendamento proposto dalla Commissione all'articolo 10, concerne il regolamento; quindi il Governo indicherà nel regolamento tutti quei particolari che sono necessari perchè i cittadini sappiano i doveri ai quali debbono obbedire.

Non c'è nessuna intenzione (e sarebbe un delitto, ove ci fosse) di preparare inganni a contravvenzioni possibili.

Se c'è una legge, la quale sia stata maturata e discussa ampiamente, è questa che stiamo esaminando in terza lettura. Presentata il 2 aprile di quest'anno, fu discussa, in prima lettura, il 10 del mese stesso; poi mandata agli Uffici, dai quali fu nominata la Commissione e discussa in seconda lettura il 2 luglio, ed in terza oggi. Come può dirsi che questa legge sia una improvvisazione, o, come si suol dire, con la frase stereotipata degli avversari, una legge abborracciata? È una legge che da tre mesi sta innanzi agli occhi della Camera, che tutti hanno letta e discussa, sulla quale tutti hanno potuto proporre emendamenti; e se le proposte fatte dagli avversari non furono accolte, vuol dire che non si sono credute tali da meritare il plauso della Camera.

Severi. Io vorrei pregare l'onorevole presidente del Consiglio di dire il suo pensiero sull'osservazione da me fatta in relazione all'articolo primo.

Crispi, presidente del Consiglio. Se Lei avesse un po' cognizione delle bombe, non avrebbe fatta questa osservazione.

Non vi può essere bomba senza polvere pirica.

La bomba non è costituita soltanto dallo involucre; ma da quello ch'essa contiene.

Severi. Con questo lei non risponde a ciò che io ho detto. (*Rumori*).

Crispi, presidente del Consiglio. Non si in-

quieti; onorevole Severi. Io cercherò di accontentarlo.

La polvere pirica, se anche non è indicata materialmente, è compresa nell'articolo primo essendovi detto: «dinamite od altri esplosivi simili nei loro effetti...»

Severi. Ma non è questo! (*Rumori*).

Crispi, presidente del Consiglio. Mi lasci dire, Lei è troppo impaziente.

L'articolo dice: bombe, macchine od altri congegni micidiali o incendiari, ovvero sostanze e materie destinate alla composizione di tali oggetti.

Dunque nella parola *sostanze* c'è tutto.

Severi. Ma la formula dell'articolo è diversa.

Crispi, presidente del Consiglio. Allora vuol dire che Ella non è capace di comprendermi.

Voci. Ai voti! Ai voti!

Severi. Che furia avete!

Crispi, presidente del Consiglio. Nel regolamento si spiegheranno queste parole, e si stabilirà quanta polvere pirica ognuno possa tenere.

Del resto questa questione fu mossa dal deputato Zucconi il 2 di questo mese e gli fu risposto che ce ne saremmo occupati nel regolamento. Forse quel giorno lei non era alla Camera.

Severi. Ciò non importa perchè della legge ho diritto di discutere anche oggi.

Crispi, presidente del Consiglio. Ripeto ancora, ce ne occuperemo nel regolamento, e se ciò non le basta, sarà insufficienza mia nello esprimermi, o troppa altezza dei concetti suoi.

Imbriani e Ruggeri Ernesto. Domando di parlare.

Presidente. Ma io non posso lasciar riaprire la discussione.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Severi.

Severi. L'onorevole presidente del Consiglio ha detto che forse dipende dall'altezza de' miei concetti se non ha potuto intendere quello che io diceva.

Io credo che dipenda da ciò che altre cure lo distraevano mentre io parlava, perchè ho detto chiaro e tondo il mio concetto.

Io, considerando l'articolo 1 in relazione all'articolo 8, ho detto: leggendo quell'articolo ne avevo ricevuto questa impressione, che quando gli altri esplosivi non avessero avuto potenza esplosiva simile a quella della dinamite non enterebbero nel concetto della legge e non ne potrebb'essere vietata la de-

tenzione. Quindi mi pare che la dizione dell'articolo, quale è attualmente (e non è necessario aver assistito alla seconda lettura per intenderlo) non dia sicurezza che la legge sarà applicata in modo uniforme in tutti i casi. Ma io dico: non pare a lei che in questo momento in cui l'articolo 1° non si può più riformare, e giacchè siamo al punto di dover raccomandare al potere esecutivo quello che fu già raccomandato alla Commissione, non sia conveniente dire che tutti gli altri esplosivi di simile natura saranno indicati in apposita tabella? (*Interruzioni*).

Questo io dico per dar chiarezza alla legge non per combatterla. Questi non sono concetti così alti da non potere essere compresi. (*Rumori*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

Ruggieri Ernesto. L'ho chiesta prima io.

Presidente. Ora parli l'onorevole Imbriani.

Imbriani. Veramente, signor presidente, l'aveva chiesta prima il collega Ruggieri Ernesto.

Presidente. Adesso parli Lei!

Imbriani. La Commissione non ha risposto alla mia domanda relativa alle cartucce regolamentari per il bersaglio. (*Interruzioni*).

Presidente. Ma questa è materia da regolamento.

Imbriani. Ma, signor presidente, qui si sta facendo una legge terribile! (*Ooh! — Rumori*).

Presidente. La legge è quella che è. Non si può più discutere. Se non le piace, Ella voterà contro.

Imbriani. Ma io desidero uno schiarimento perchè non ci siano inganni. (*Rumori*).

Presidente. Ma è materia di regolamento.

Imbriani. Non ci sono forse abbastanza arbitrii?

Presidente. È inutile, la legge è votata.

Imbriani. No, non è ancora votata.

Presidente. È votata per alzata e seduta e non ci si può tornar sopra. La terza lettura non è che un coordinamento.

Imbriani. Ma permetta, se questo emendamento non è chiaro...

Presidente. Ma è inutile!

Imbriani. Secondariamente non dovrebbe essere il Governo, ma la Commissione che stabilisce la qualità e quantità delle materie che si possono tenere. (*Rumori*).

(*Rivolgendosi al Centro*) Spero che avrete

tante contravvenzioni, che vi faranno passar la voglia di fabbricar simili leggi. (*Interruzioni*).

La parola « sostanza » lascia luogo a grandi arbitrii. Quale sostanza? Non si potrà tenere nessuna sostanza? Nemmeno le pasticche di di clorato di potassa? Anch'esse, diventeranno sostanza per fabbricare bombe?

Presidente. Tutto questo non ha che fare.

Onorevole Ruggieri ha facoltà di parlare.

Ruggieri Ernesto. Io prendo a parlare non per spirito di opposizione alla presente legge, perchè la voterò, credendola opportuna; ma la voterò purchè abbia per effetto di colpire soltanto quelli contro cui la legge è diretta, e non serva a colpire altri che dalla legge non sono considerati.

Premessa questa considerazione, osservo che l'emendamento proposto all'articolo 10 è pericoloso, ed è in contraddizione al concetto che informa l'articolo primo. In esso infatti si dice:

« Con apposito regolamento sarà provveduto alla esecuzione degli articoli 7 ed 8 della presente legge ed a determinare la quantità e qualità delle polveri piriche e delle altre sostanze, che possono tenersi o trasportarsi senza licenza. »

L'articolo 8 esso stesso si riporta all'articolo 1.

In quest'articolo 8 si dice:

« Senza una speciale licenza del Ministero dell'interno o del prefetto della Provincia... » (*Interruzioni*).

È un articolo votato e sta bene, ma io domando: quando è che interviene il prefetto e quando è che deve intervenire il Ministero? Voi non lo sapete dire: perchè secondo la legge sugli esplosivi, è sempre il prefetto che deve intervenire.

« ... nessuno può fabbricare, vendere, trasportare o conservare in casa od altrove gli oggetti e le materie indicate nell'articolo 1. »

Ora dunque l'articolo 10, riferendosi all'articolo 8, ha per effetto di dare un significato, una maggiore estensione all'articolo primo.

In quest'articolo voi avete detto, che è colpito e punito chi « ... fabbrica, trasporta o tiene in casa od altrove dinamite od altri esplosivi simili nei loro effetti, bombe, macchine od altri congegni micidiali o incendiari, ovvero sostanze » ecc.

Ora, o signori, quando la Commissione dice che la polvere pirica è un *esplosivo si-*

mile alla dinamite, io dico: sta bene, sarà compresa fra gli esplosivi; ma lasciate il compito di stabilirlo all'autorità giudiziaria, e non venite a determinarlo oggi, col vostro emendamento. Quando voi, con questo emendamento all'articolo 10, venite a regolare il possesso della polvere pirica in rapporto all'articolo 8 che si riporta all'articolo 1, venite a dire che in quest'articolo v'è anche compresa la polvere pirica; e quando voi avete implicitamente ammesso che la polvere pirica deve essere compresa fra tutti gli esplosivi di cui parlasi nell'articolo primo, voi comprendete che la legge non ha più lo scopo che si prefiggeva; non si limita a colpire coloro che si volevano colpire, ma si estende a colpire innocenti, e come la bomba cieca degli anarchici, colpisce innocenti e colpevoli. (*Oh! oh!*)

Questa è la verità.

Se questa legge fosse stata fatta con maggiore ponderazione, avreste veduto che nella legge del 14 luglio 1891 ci sono penalità e sanzioni molto più gravi di quella che voi avete voluto introdurre nella presente legge.

Presidente. Ma, onorevole Ruggieri, Ella non può discutere che l'emendamento!

Ruggieri Ernesto. Lo so bene, onorevole presidente. Ma io parlo tanto di rado che credo mi sia permesso di dire ciò che stimo giusto, sempre animato dal concetto della verità, non mai da idee di un partito piuttosto che d'un altro.

Io dicevo: con l'articolo 8 voi punite la fabbricazione della dinamite con una pena che va da un mese ad un anno di carcere e con un'ammenda che va da 100 lire a 2,000; mentre l'altra legge punisce la fabbricazione della dinamite con una multa fissa di 2000 lire. Dunque voi, credendo di aver fatto qualche cosa di nuovo e di grave, avete dimenticato che esisteva già una sanzione penale molto più grave.

Quando, o signori, si fanno leggi di questa gravità, bisogna fare in modo che vadano veramente a colpire coloro contro i quali sono dirette, e non possano colpire cittadini onesti, mettendoli in balia di agenti di pubblica sicurezza che, come diceva l'onorevole presidente del Consiglio, non offrono le maggiori garanzie di imparzialità.

Prego quindi la Commissione di sostituire alle parole « delle polveri piriche e delle

altre sostanze » le parole « delle materie esplosivi ».

Presidente. L'onorevole Berio ha facoltà di parlare.

Voci: Ai voti! Ai voti! (*Rumori vivaci*).

Berio. Se le osservazioni dell'onorevole Severi riuscissero a persuadere la Camera di non votare l'articolo 10, come è ora proposto dalla Commissione e dal Governo, renderebbero la legge assolutamente inaccettabile. Io credo che non vi sia contraddizione tra l'articolo 10, proposto dalla Commissione e dal Governo, e l'articolo 1° della legge. L'articolo 1° punisce la detenzione di qualsiasi sostanza esplosiva, quando questa detenzione ha per scopo di commettere delitti contro la persona o la proprietà. (*Bravo!*) Perché se io tengo anche solo un'oncia di polvere, ma nello scopo accertato di commettere un delitto, tale detenzione deve essermi proibita. La legge poi, per misura di pubblica sicurezza, col disposto dell'articolo 8, proibisce la fabbricazione degli esplosivi quando non vi sia il permesso dell'autorità, e la detenzione di tali materie, in quanto possa costituire un pericolo pubblico. Ma perché questa disposizione non diventi un'esorbitanza, è necessario che vi sia anche quella dell'articolo 10: che cioè il regolamento determini quale quantità di polvere pirica i cittadini onesti possano tenere nelle loro case per la caccia, per difesa personale, o per scopo industriale. Se questa disposizione non si approvasse, la legge che discutiamo diventerebbe una vessazione per la maggioranza dei cittadini, i cui diritti debbono essere rispettati. Quindi io approvo pienamente il disposto dell'articolo 10, e mi importa di ben precisare il significato dello stesso: che, cioè, finché non sarà emanato il regolamento in detto articolo accennato, i cittadini potranno tenere in casa la quantità di polvere della quale abbisognano, senza incorrere nella sanzione dell'articolo 8; e che nel regolamento saranno salvaguardati i loro diritti sia per la caccia che per la difesa personale e gli usi industriali od agricoli. (*Approvazioni*).

Voci. La chiusura.

Presidente. Essendo chiesta la chiusura, domando se sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Chi approva la chiusura voglia alzarsi.

(*È approvata*).

Rileggo l'articolo 10 sostitutivo:

« Con apposito regolamento sarà provveduto alla esecuzione degli articoli 7 ed 8 della presente legge ed a determinare la quantità e qualità delle polveri piriche e delle altre sostanze, che possono tenersi o trasportarsi senza licenza. »

Lo pongo a partito; chi lo approva, s'alzi.

(Dopo prova e controprova l'articolo è approvato).

L'onorevole Altobelli e altri deputati hanno proposto questo articolo aggiuntivo: « Tutti i giudizi relativi ai reati contemplati dalla legge sulle materie esplodenti saranno devoluti ai giurati. »

Io deggio dichiarare che l'osservanza del regolamento non ammetterebbe che questo emendamento potesse essere discusso, poichè la terza lettura consiste nella discussione degli emendamenti, e non di nuove proposte che non furono dalla Camera esaminate. Per cui io credo che contro questa proposta si potrebbe opporre la pregiudiziale. L'onorevole Altobelli insiste nella sua proposta?

Altobelli. Insisto.

Presidente. Io non voglio sollevare ora la questione circa a siffatta interpretazione del regolamento; ma intendo che la questione rimanga impregiudicata. Intanto l'onorevole Altobelli ha facoltà di parlare.

Altobelli. Poche parole mi basteranno a svolgere il mio emendamento, non per la speranza che la Camera l'approvi, ma per riaffermare principii e criteri che non dovrebbero essere manomessi.

Anzitutto avverto la Commissione e la Camera che il nostro emendamento deve essere lievemente modificato. Dove è detto: « tutti i giudizi relativi ai reati ecc. » noi intendiamo tutti i giudizi, meno quelli dei reati previsti dall'articolo 8.

Nel disegno di legge non si accenna alla competenza dei reati che reprime; naturalmente quindi si rientra nel campo della competenza comune. E rientrandosi nel campo della competenza comune, i reati previsti dall'articolo 1 e dall'articolo 3 sarebbero deferiti alla cognizione del magistrato ordinario. Ora io non intendo sollevare nuovamente la questione se la legge che si è discussa abbia o meno uno scopo politico. Indiscutibilmente però il 1° articolo ed il 3° hanno un contenuto ed un fine politico. Dappoichè nell'articolo 1° si

dice: « Chiunque, col fine di commettere delitti contro le persone o le proprietà, o per *incurare pubblico timore, suscitare tumulti o pubblico disordine...* »

È chiaro che in questo articolo si prevede un reato esclusivamente politico.

Cibrario, della Commissione. Mai più! È un assassinio!

Altobelli. Ma quale è lo scopo del suscitare tumulti, ecc., per qual ragione ciò si dovrebbe fare? Abbia la cortesia di dirmelo il tanto focoso interruttore!

Imbriani. L'ha dichiarato Lei! (*Volgendosi all'onorevole Cibrario*).

Presidente. Onorevole Imbriani, Ella non ha facoltà di parlare!

Imbriani. L'ha dichiarato il relatore!

Altobelli. Dica, che cosa significa? (*Interruzioni*). Non risponde? Allora non interrompa!

Cibrario, della Commissione. Il relatore risponderà a tempo debito.

Presidente. Non interrompano, perchè si rende impossibile in questo modo continuare la discussione!

Altobelli. Allora richiami i membri della Commissione, non me!

Credo, ad ogni modo, che anche l'onorevole Cibrario voglia convenire, che l'articolo 6, il quale prevede l'apologia di questi reati, sia un articolo che contempla un reato politico. Ora io credo e so che i reati politici dovrebbero essere deferiti esclusivamente ai giudici naturali, dovrebbero essere deferiti ai giurati. È per questo che noi abbiamo presentato lo emendamento, affinchè, oltre agli altri articoli del progetto, anche l'articolo 1 e l'articolo 6, che contengono reati essenzialmente politici, siano devoluti alla cognizione dei giurati.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Spirito Francesco, relatore. Noi avremmo potuto chiedere la pregiudiziale intorno a questa proposta, anche ricordando ciò che ha deliberato la Camera in occasione della legge elettorale. Il caso era molto diverso: ciò che si chiedeva in quella discussione, era stato già compreso in un articolo ed era già discusso in seconda lettura. La proposta d'oggi, invece, non è stata mai compresa in alcuno emendamento, e non ha fatto mai oggetto di qualsiasi discussione durante la seconda lettura.

Con quest'emendamento si viene non soltanto a snaturare il concetto della legge, ma

si viene a fare qualche cosa di più grave: a modificare la procedura penale.

Ora, domando io: si può fare questo in sede di terza lettura?

Dunque noi avremmo potuto chiedere la pregiudiziale.

In quanto al merito, io sarò breve come è stato breve l'onorevole Altobelli.

Dirò, prima di tutto, come affermazione di fatto che io non ho detto (e i miei discorsi sono consacrati nei resoconti stenografici) che questa legge contemplasse reati politici.

Io ho sempre sostenuto che i reati di questo genere sono reati comuni della più trista specie. Ho sempre detto quello che la giurisprudenza ha affermato anche prima di questa legge: che, cioè, questi reati, commessi col fine, diciamo la parola, anarchico, sono reati comuni, come reato comune di associazione di malfattori è l'associazione anarchica.

Questo hanno affermato anche in base della legislazione attuale, ripetutamente, l'autorità giudiziaria e la Corte di cassazione: questo ha affermato anche ogni altra legislazione straniera.

E quindi avendo noi questa profonda convinzione nell'animo, non avremmo mai potuto dire, neanche per un equivoco, che questa legge comprendesse reati politici.

Ora, poichè questo non abbiamo detto perchè non rispondeva al sentimento nostro, non rispondeva al concetto del Governo, non rispondeva alle deliberazioni della Commissione, vi domandiamo: per quale ragione si dovrebbe modificare il Codice di procedura penale e deferire all'esame della Corte d'assise quei reati i quali, per la loro pena, devono essere demandati al magistrato togato, cioè al tribunale correzionale e poi alla Corte d'appello?

Non v'è alcuna ragione di ciò fare, poichè la nostra legislazione penale è basata su questo concetto: che sono deferiti alla Corte di assise i reati i quali entrano in una tale misura di pena, ed i reati politici.

Ma noi abbiamo sostenuto sempre e sosteniamo che, con questa legge, abbiamo fatto omaggio a quello che aveva detto la giurisprudenza: che, cioè, qui si tratta di reati comuni. Dunque, non trattandosi di reati politici, devono esser demandati al loro giudice naturale, e il giudice naturale è quello che deve giudicarli secondo la pena che la legge

commina. E se tale pena resta al di qua di cinque anni di reclusione, come minimo, e al di qua di dieci anni di reclusione, come massimo, il giudice naturale, il giudice imposto dalla legge è il magistrato togato. Se invece la pena va al di là dei cinque anni di reclusione come minimo, e al di là dei dieci anni di reclusione come massimo, il tribunale voluto dalla legge è la Corte d'assise. Noi desideriamo che resti l'impero della legge comune; non v'è alcuna ragione per fare una eccezione per questa legge, la quale meno di ogni altra la meriterebbe.

Voci. Ai voti, ai voti!

Presidente. Rileggo l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Altobelli.

Crispi, presidente del Consiglio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Crispi, presidente del Consiglio. L'articolo aggiuntivo dell'onorevole Altobelli io credo che non possa essere messo ai voti.

Il nostro presidente ben disse che si può opporre la pregiudiziale a quest'aggiunta. Io non ho che a leggere l'articolo 61 del nostro regolamento, il quale dice: « La terza lettura consiste nella revisione e nella votazione del progetto a scrutinio secreto. »

Qual'è il significato di questo articolo? Lo dissi l'altro giorno: il significato di questo articolo è questo: dopo che in prima lettura si è ammesso il disegno di legge in massima; dopo che nella seconda lettura si sono esaminati gli articoli e si sono approvati, in terza lettura non si può fare altro che esaminare se la dizione degli articoli presenti certe frasi le quali non indichino realmente il concetto che loro si è voluto dare. Ma in occasione della terza lettura non si possono discutere proposte nuove che sono al di là di quelle accettate in seconda lettura. Quindi la Camera non può neanche mettere ai voti la proposta dell'onorevole Altobelli; la Camera deve votare la pregiudiziale, e non passare alla votazione dell'emendamento Altobelli.

Presidente. Dunque il Governo oppone la pregiudiziale.

Altobelli. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Altobelli.

Altobelli. Io non so se sia corretto, dopo

che il presidente della Camera ha risolto la questione...

Voci. No, no!

Altobelli. ... e dopo che la Camera mi ha consentito di parlare per svolgere in merito il mio emendamento, e dopo che il relatore ha dato la sua risposta pure in merito, non so se sia corretto, dico, che intervenga il Governo per risollevere la pregiudiziale. Ne lascio giudice, se non la Camera, il Paese. (*Rumori*).

Urrlate pure, è il vostro mestiere; ma non mi spaventate.

La Camera faccia quello che crede, non voti l'articolo: io tengo a constatare questo: che da diverso tempo in qua, quanto più sono liberali e democratici gli uomini che succedono al Governo, tanto più si è accentuata nel Governo la tendenza antidemocratica ed illiberale di sottrarre la cognizione dei reati ai giuri.

Rispondo poi all'onorevole relatore, il quale negava che quei due articoli da me indicati contemplassero reati di carattere politico, che mentre egli faceva quell'affermazione, in ultimo ha inteso il bisogno di dichiarare che chi commette quei reati lo fa per un fine anarchico: e se l'anarchia, o signori, non costituisce un reato politico... (*Vivi rumori*).

Voci. No, no! Comune... reato comune! Ai voti, ai voti!

Presidente. Pongo a partito, se altri non chiede di parlare, la pregiudiziale proposta dal Governo contro l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Altobelli.

(*È approvata*).

Procederemo più tardi alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Presentazione di relazioni.

Presidente. Intanto invito l'onorevole Palizzolo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Palizzolo. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione intorno al disegno di legge: « Provvedimenti per la esecuzione del piano regolatore di Palermo. »

Presidente. L'onorevole Badini ha facoltà di presentare una relazione.

Badini. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione intorno al disegno di legge: « Isti-

tuzione di una Cassa di previdenza a conti individuali fra gli impiegati degli Archivi notarili provinciali, distrettuali e sussidiari. »

Presidente. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Discussione del disegno di legge: Sulla istigazione a delinquere e sulla apologia di reati, commessi per mezzo della stampa.

Presidente. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: Sulla istigazione a delinquere e sulla apologia di reati, commessi col mezzo della stampa.

Onorevole presidente del Consiglio, accetta che la discussione si apra intorno al disegno della Commissione?

Crispi, presidente del Consiglio. Accetto.

Presidente. Do lettura del disegno di legge della Commissione (*Vedi Stampato*, n. 404-A).

La discussione generale è aperta. L'onorevole Nocito ha facoltà di parlare.

Nocito. Mi si permetta di fare poche osservazioni intorno a questo disegno di legge che non mi pare nè necessario, nè giusto. Prima, però, credo mio dovere tributare lode all'onorevole presidente del Consiglio per avere in data di ieri, sottoposto alla firma del Re un Decreto di amnistia per tutti coloro che contravvennero al bando del generale Morra per asportazione e detenzione di armi. Le armi che furono consegnate in Sicilia, mettendo in conto i soli fucili, raggiungono la cifra di parecchie centinaia di migliaia; e ciò dimostra che se può discutersi sul dubbio che, nel pensiero di qualcuno, la costituzione dei Fasci poteva essere la costituzione di guardie avanzate per lo scopo futuro, remoto o prossimo, di tentare un qualche rivolgimento sociale o politico, nella coscienza di coloro che ne facevano parte questi Fasci avevano ben altri scopi. Infatti se la rivoluzione si fosse voluta fare, non si sarebbe fatta naturalmente con le grida e con le mani, ma si sarebbero avvalsi gli insorti, o i pretesi insorti, di quelle centinaia di migliaia di fucili che hanno volontariamente consegnato nelle mani dell'autorità.

Ho voluto dir ciò, perchè voglio augurarmi che questo primo passo dell'onorevole presidente del Consiglio possa dargli agio di farne un secondo, se non altro, cominciando da coloro che, furono condannati per aver

gridato: *abbasso il dazio consumo*, od avere abbattuto qualche casotto daziario, o bruciato qualche bollettario: fatti che si vollero confondere con la *devastazione e l'incendio*. Avrei desiderato, che l'onorevole Crispi avesse continuato nella via di dare la pace agli animi abbattuti, assicurando con nuovi provvedimenti la coscienza pubblica che non vuole scompagnata dalla libertà la causa dell'ordine.

Il disegno di legge che ci sta davanti non è fatto certamente per rassicurare gli animi, se non altro per l'intenzione che mostra di volere stringere i così detti freni.

Esso si compone di due parti: l'ultimo articolo concerne una questione di competenza; i primi due articoli si riferiscono a una questione d'incriminazione. Nel primo articolo si aumenta la pena per alcuni determinati reati; nel secondo si crea, od almeno si dice di volere creare un nuovo reato.

Ho detto che questo disegno di legge non mi pare necessario. Mi potrò ingannare; ma, se il Governo aveva in animo di applicare la cura caustica ed il così detto eroico, rimedio a qualche piaga che affligge la moderna società, doveva essere ben altra la sua via; e poteva trovare qualche consiglio nel Codice Gregoriano e nel Codice degli Stati Estensi i quali contemplavano il reato di sètta, appunto perchè che credevano che certe opinioni politiche potessero essere pericolose, come erano pericolosi i reati di eresia, pei danni dei quali minacciavano la società cristiana.

In mancanza di meglio poteva contentarsi del titolo di associazione a delinquere scritto nel nostro Codice, e che le Corti ed i tribunali hanno applicato senza ritegno ad internazionalisti, socialisti ed anarchici.

Ma comunque ciò sia, io dico che questi articoli di legge non sono necessari. E prima d'ogni altra cosa, comincio ad osservare che la nuova figura di reato, che si crea con l'articolo 2, non è propriamente una nuova figura di reato, ma è una figura vecchia, quanto è vecchio il Codice penale per l'esercito, quanto è vecchio il Codice penale del 1859, e l'editto sulla stampa del 1848.

Non dirò come sia strano per parte del Governo, che ha accettato il progetto della Commissione, il parlare di delitti *indicati nell'articolo 6 della legge sui reati commessi con materie esplodenti*, mentre la legge sugli esplodenti non è ancora legge dello Stato,

nè si sa quale accoglienza le farà il Senato, e quali modificazioni vi potrà introdurre.

Si doveva, se non altro, aspettare che il Senato avesse approvato questo disegno di legge. Ma per tornare al tema, io dirò: qual'è questa figura di nuovo reato che voi create?

Si dice: « chiunque per mezzo della stampa o di qualsiasi altro segno figurativo indicato nell'articolo 1 della legge 26 marzo 1848, istiga i militari a disubbidire alle leggi, od a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina, od espone l'esercito o l'armata all'odio od al disprezzo della cittadinanza, è punito con la detenzione da tre a trenta mesi e con la multa da lire trecento a tremila. »

Questo articolo non fa altro che parafrasare, o dire con molte parole quello che contiene l'articolo 246 del Codice penale, il quale stabilisce, che chiunque pubblicamente istiga a commettere un reato, è punito, per il solo fatto dell'istigazione, con la reclusione da cinque a tre anni, se trattasi di un delitto per il quale sia stabilita una pena superiore della reclusione: con la reclusione o con la detenzione sino a due anni, se trattasi d'un delitto per il quale sia stabilita l'una o l'altra di queste pene: con la multa sino a lire mille negli altri casi.

Ora nell'articolo 2 voi parlate di militari, i quali violano il giuramento dato. Ma un militare che viola il giuramento dato, commette un reato di tradimento e sarebbe punibile nella maggior parte dei casi con la morte, o con la reclusione: in modo che colui che istigasse il militare a commettere questi reati cadrebbe, o sotto le pene del numero 1 dell'articolo 246 del vigente codice penale, o sotto quello del numero 2.

Voci. Chi istiga.

Nocito. Già: parlo di chi istiga, e semplicemente istiga, anche quando il delitto non abbia avuto luogo per parte dell'istigato, perchè in tal caso l'istigatore sarebbe complice. Come vedete, questo non è un reato nuovo: è un reato vecchio, e quindi basterebbe applicare le leggi che ci sono. Nè varrebbe il dire, che l'articolo 2 di questo progetto colpisce una forma nuova e pericolosa del reato d'istigazione: cioè la forma dell'istigazione per mezzo della stampa: giacchè nell'articolo 246 del vigente Codice penale si parla pure della stampa, quando si dice che l'istigazione dev'essere fatta *pubblicamente*. Non è forse la stampa un mezzo di

pubblicità, e non sono gli stampatori i pubblicisti per eccellenza?

Dicasi lo stesso delle altre specie d'istigazione, ricordate dal disegno di legge, fatte a militari, cioè per eccitarli a violare il dovere della disciplina, ed a disubbidire alle leggi. Disubbidire alla disciplina è reato d'insubordinazione contro i propri superiori, gravemente punito dal Codice penale per l'esercito. (*Scemi di diniego dell'onorevole Spirito Francese*).

Aspetti, onorevole Spirito, e la servo. (*Oh! oh! — Ilarità*).

Dunque questa specie d'istigazione non è un reato nuovo. Che se poi si vuole considerare la semplice disubbidienza, anche quando non ci fosse una rivolta od ammutinamento, avremmo sempre un reato. L'articolo 112 del Codice penale per l'esercito dice: « Il rifiuto d'ubbidienza agli ordini di un superiore è un reato; » ed anche per questo lato entreremmo nell'articolo 246 del Codice penale comune, il quale parla di reato in genere, e non distingue il piccolo dal grande, il reato comune dal reato militare.

Ma c'è di più: il reato d'istigazione a delinquere fatta ai militari, è contemplato dal Codice penale per l'esercito, nel quale si trovano tutte quelle disposizioni di cui parla l'articolo che ci si vuole fare approvare.

Infatti l'articolo 163 del Codice penale per l'esercito si esprime così:

« Qualunque persona, anche estranea alla milizia, che con promesse, doni, artifici o in qualsivoglia altro modo atto a persuadere, avrà istigato o tentato di indurre militari a commettere un reato contemplato nel presente Codice, incorrerà nel reato di subornazione. »

Voi avete qui qualche cosa di più che non si trova nel disegno di legge, cioè l'istigazione fatta privatamente, mentre nel progetto ci vuole la pubblicità della stampa. Dall'articolo 163 del Codice penale per l'esercito non è per altro esclusa la stampa, perchè si parla d'una istigazione qualsiasi, purchè sia atta a persuadere, e si parla d'una istigazione a qualsiasi reato contemplato dalle leggi militari. Che cosa create dunque di nuovo? Una cosa sola: voi modificate l'attuale diritto soltanto in ciò che, mentre cogli articoli 163 e seguenti del Codice penale militare, questi reati avrebbero dovuto essere giudicati almeno in molti casi dai tribunali

militari, quantunque commessi da estranei alla milizia, li farete ora giudicare dai tribunali ordinari, od almeno darete luogo ad una nuova disputa tra tribunali comuni e tribunali speciali.

L'articolo 2 del disegno di legge accenna inoltre a coloro che con la stampa espongono l'esercito o l'armata all'odio od al disprezzo della cittadinanza. Questo non è più il reato d'istigazione a delinquere, ma il reato di vilipendio dell'esercito o dell'armata. Anche questo fatto però, col quale si espone l'esercito o l'armata al disprezzo dei cittadini, è un fatto già punito dal vigente Codice. Infatti, c'è l'articolo 126 del Codice penale, che è stato applicato anche all'esercito, considerandolo come una delle istituzioni dello Stato. Questo articolo dice: « Chiunque pubblicamente vilipende le istituzioni costituzionali dello Stato è punito con la detenzione sino a sei mesi e con multa da lire cinquanta a mille. » Questo articolo parla di vilipendio pubblico, cioè commesso per mezzo della stampa, o con altro mezzo di pubblicità.

Ho consultato la giurisprudenza, ed ho trovato che la Corte di cassazione di Roma, con decisione del 29 gennaio 1892, statui che il pubblico disprezzo dell'esercito era vilipendio d'una delle istituzioni dello Stato, e quindi era rettammente applicata al colpevole la punizione dell'articolo 126 del Codice penale, che ha tratto al disprezzo pubblico dello Stato. Questa massima di giurisprudenza non è, secondo me, conforme ai principî scientifici; ma, ad ogni modo, vedete come hanno interpretata e applicata la disposizione del Codice penale: l'hanno applicata fino a considerare l'esercito come una istituzione dell'organismo dello Stato, il che, secondo me, non è, perchè all'esercito si potrebbe sostituire qualche altra cosa, come, a mo' d'esempio, la guardia nazionale di felice memoria. (*Si ride*), senza che per questo venissero a mancare le istituzioni dello Stato.

L'articolo 126 parla delle *istituzioni costituzionali*, e l'esercito non fa parte nè dello Statuto, nè della costituzione.

Questa decisione fu confermata da altra successiva, in data 13 novembre 1893, nella quale, in seguito ad alcune critiche che furono fatte dai cultori della materia, fra i quali cito, a cagion d'onore, il professore Pessina, la Corte di cassazione di Roma credette di recedere

alquanto dal suo sistema, e disse che l'articolo 126 sarebbe applicabile ogni qual volta si tratti del disprezzo dell'esercito in sè, ma non quando si tratta del modo come funziona e si esplica nel suo organismo.

Ad ogni modo, vedete che con l'articolo 126 del Codice penale, il quale commina pene severe per coloro che espongono al disprezzo ed all'odio pubblico l'esercito, non avete proprio bisogno del secondo articolo di questo disegno di legge, nè di venire a dire che avete salvato la società con l'aver creato una nuova figura di reato che prima non era contemplata.

Quando pure non fosse stato scritto nel Codice penale l'articolo 126, o non si dovesse interpretare in quel modo che lo ha autorevolmente interpretato la Corte di Cassazione di Roma, credo che basterebbero le sanzioni nel Codice penale comune? Quando si espone all'odio ed al disprezzo l'esercito, già si commettono i reati di diffamazione o di ingiurie, i quali si puniscono più severamente se commessi per mezzo della stampa. L'articolo 293 del Codice penale definisce la diffamazione per l'imputazione con più persone riunite o separate d'un fatto determinato ad una persona, e *tale da esporla al disprezzo ed all'odio pubblico, e da offenderne l'onore e la reputazione*. L'articolo 395 parla delle offese indeterminate; e da ultimo nell'articolo 400 dello stesso Codice è previsto il caso che le contumelie e le ingiurie possano essere fatte all'esercito, giacchè vi si dice: « Nel caso di offesa contro un corpo giudiziario, politico o amministrativo, od una sua rappresentanza, non si procede che dietro autorizzazione del corpo stesso o del suo capo gerarchico, quando si tratta di corpo che non sia costituito in collegio. » Ora i corpi che non sono costituiti in collegio sono appunto i corpi militari. Il vilipendio contro questi corpi, ed a maggior ragione contro l'esercito o l'armata, che sono i corpi militari per eccellenza, è punito, senza bisogno della nuova legge, ed è punito più gravemente non solo per il mezzo della pubblicità, ma perchè si tratta di persone legittimamente incaricate d'un pubblico servizio, come dispone l'articolo 396.

Dunque a me pare, che non sia il caso di venire con quest'articolo 2 a creare un preteso nuovo reato; e non è giusto venire a dire che le leggi che abbiamo sono mute, e non bastano. È questione di applicarle, e di

eccitare i procuratori del Re a farle rispettare, a farle eseguire.

Non c'è proprio la necessità di gettare nel paese l'allarme o l'idea, che con progetti eccezionali, voglia il Governo mettersi nel cammino di derogare alle pubbliche franchigie ed alle pubbliche libertà.

Ora vengo all'articolo primo dove si parla di un aumento di pena da darsi ai reati già contemplati nel vecchio Codice penale, o nel Codice penale che ci governa.

« Quando i delitti, contemplati negli articoli 246 e 247 del Codice penale e 6 della legge futura sui reati, commessi con materie esplodenti, sono commessi per mezzo della stampa o di qualche altro segno figurativo, di cui è cenno nell'articolo primo della legge 26 marzo 1848, si applicheranno al colpevole le pene stabilite nel Codice penale con l'aumento di una metà. »

Ho già detto che la pubblicità, secondo il Codice, il buon senso e la lingua, comprende anche la stampa.

Ora, per il reato previsto tanto dall'articolo 246 che dall'articolo 247, dei quali è parola nel primo articolo del disegno di legge, non solamente la pubblicità è espressamente indicata, ma è elemento essenziale tanto della istigazione a delinquere, come dell'apologia di un reato. A che scopo adunque considerare stranamente due volte la pubblicità, cioè una prima come elemento costitutivo, ed una seconda volta come circostanza aggravante d'un reato? Si risponde che bisogna aumentare le pene.

Ma per aumentare le pene bisognerebbe mostrare che le pene che si trovano scritte nel Codice penale, sono insufficienti. Il Governo avrebbe dovuto allegare a questo disegno di legge per lo meno una statistica la quale mostrasse che, malgrado le sentenze, malgrado le pene applicate, questi reati sono in aumento. Allora soltanto un Governo, a nome della necessità sociale, può venire a chiedere la correzione di un articolo del Codice penale, che ci governa.

Ma qui non c'è niente di tutto questo; con un livello comune si dice: tutte le pene saranno aumentate della metà quando siano i reati commessi per mezzo della stampa.

Che cosa ha di speciale la stampa tra gli altri mezzi di pubblicità per attirare le vostre folgori? Voi pensate alla stampa anarchica, senza considerare che l'istigazione a

delinquere per mezzo della stampa può abbracciare l'istigazione ad ogni specie di reato, anche quello punito con una semplice multa: talchè, per colpire gli anarchici, punite tutti i cittadini, come se avessero fatto causa comune con gli anarchici. Avvertite, del resto, che se volete punire più severamente la propaganda anarchica per mezzo della stampa, voi otterrete l'effetto, che alla propaganda pubblica sarà sostituita la propaganda clandestina, la propaganda individuale e segreta, che non si può combattere con altra propaganda, e che sarà più efficace perchè porterà seco l'aureola del martirio e della persecuzione.

Si dica lo stesso per ciò che riguarda l'apologia del reato, la quale per l'articolo 247 deve essere pubblica, e che se sarà in un caso apologia di un reato che esprima una passione anarchica, sarà in certi casi apologia di un fatto che la legge positiva condanna, ma che la pubblica opinione assolve, e la storia glorifica. Ciascuna opinione, ciascun partito ha i suoi martiri ed i suoi confessori. Aggiungete, che la lode come il biasimo non soffrono regole di Codici, e trovano tante vie per manifestarsi, sfuggendo alla stampa ed alle pene più o meno gravi che la colpiscono.

Aumento di pena della metà!

Ma io domando: questa metà sarà dal tribunale applicata sul minimo o sul massimo della pena ordinaria? Se il tribunale l'applicherà sul minimo della pena ordinaria, vede bene il Governo che la sua proposta si riduce a ben poca cosa. Dunque dal momento che il tribunale ha un'immensa latitudine, qual'è quella che va da tre a cinque anni, se trattasi di un delitto per il quale sia stabilita una pena superiore alla reclusione, e dal momento che vi è una latitudine dal minimo della reclusione fino a due anni, se trattasi di qualunque altro delitto, mi pareva cosa più logica, che fosse lasciata piena libertà alla prudenza del giudice, il quale avrebbe saputo applicare le pene secondo le circostanze del fatto e secondo le condizioni dell'ambiente e del luogo in cui si svolge un fatto, senza bisogno di fare una legge per aumentare le pene.

Viene l'ultimo articolo, il 3°, che fa una eccezione alle regole della competenza, perchè toglie al giudizio per giurati i reati indicati nel disegno di legge. Ma ho già detto, che i reati di diffamazione, anche commessi per mezzo della stampa, sono di com-

petenza dei tribunali ordinari, e niente di nuovo vi è nell'articolo 3° del progetto ministeriale, che del resto la Commissione ha riformato.

Per ciò che riguarda la istigazione a delinquere, abbiamo veduto che se è commessa relativamente a militari e per reati militari, v'è qualche cosa di più che non domanda il Governo in ordine alla competenza, giacchè sono chiamati a giudicare, almeno in molti casi, non già i tribunali penali comuni, ma i tribunali militari.

Mel. No! no!

Nocito. Mi risponderà dopo, onorevole Mel, non mi interrompa per la seconda volta. Ella è tanto provetto nelle leggi militari che potrà fare un bel discorso, e mi darà occasione di poterle rispondere.

Le dico per ora, che il reato del quale parlo è la subornazione, che è reato militare di competenza dei tribunali militari, almeno quando insieme al subornatore ne deve rispondere il subornato. Resta per tanto ogni altra specie d'istigazione a delinquere che sia commessa per mezzo della stampa. Resta l'apologia di un fatto che la legge considera come un reato; ed è in questi soli due punti che il disegno di legge fa qualche cosa di nuovo. Ora io domando, se per togliere ai giurati la cognizione di questi due reati valeva la pena di fare un disegno di legge. Quando però si pensa, che questa è già la seconda proposta del Governo intesa a diminuire la competenza dei giurati, e che già il Governo è riuscito a fare approvare dalla Camera a proposito delle modificazioni introdotte nelle leggi elettorali politica ed amministrativa, che non sieno più di competenza dei giurati i brogli elettorali e gli altri attentati alla libertà e sincerità del suffragio, debbo credere o temere, che il Governo tenda mano a mano a recidere tutti i rami della Giuria, per non lasciarle che un tronco inutile.

Non si dica che si vuole tirare così un nuovo colpo all'anarchismo. Io temo invece che si tiri un nuovo colpo a quella libertà di stampa che nel pensiero di Re Carlo Alberto fu riconosciuta come complemento dello Statuto. L'istigazione a commettere un reato, l'apologia di un fatto che la legge considera come reato è tal cosa che può spaziare su tutto il campo del Codice penale comune e del Codice penale militare, senza bisogno di fermarsi sopra un fatto speciale.

E quando pure il pensiero recondito del Governo fosse quello di colpire l'anarchia, mentre col fatto esso viene a colpire qualunque siasi manifestazione relativa ad un reato che non sia l'anarchia, io vi domando se sia politico che il Governo faccia una legge di questo genere.

La migliore condanna, onorevoli colleghi, che si possa infliggere agli anarchisti ed ai giornali che propagano le loro dottrine e le loro idee, la miglior condanna è quella della coscienza pubblica, perchè il verdetto popolare dirà loro che non sono gli amici del popolo, di cui lusingano le passioni più strane ed aberrate; che la condanna non viene pronunciata dai funzionari del Governo, ma viene pronunciata dalla magistratura popolare, e che quindi questa condanna è coscienza di popolo. Fu per questa ragione, signori, che i reati politici vennero tutti deferiti alla cognizione dei giurati.

La causa della giuria fu sempre considerata come la causa della libertà politica. In nessuno ordinamento politico fu mai compresa la libertà, senza che il popolo partecipi all'amministrazione della giustizia, che è il primo bene, il primo interesse di un paese civile.

Popolo libero è popolo che ha in mano il governo di sé stesso, o della cosa pubblica, e partecipa alla formazione delle leggi per mezzo dei suoi rappresentanti, o delegati. Popolo libero è popolo che partecipa all'amministrazione della cosa pubblica per mezzo delle istituzioni rappresentative, come sono i Consigli del Comune o della Provincia: popolo libero è popolo che partecipa all'amministrazione della giustizia per mezzo dei giurati, che sono pur essi rappresentanti della sovranità del popolo, e che usciti per brev'ora dal popolo vi ritornano. Una legislazione la quale si metta nella via di abolire mano mano la istituzione dei giurati, è una legislazione che attentata alla pubblica libertà.

Le mie parole, lo so, non faranno breccia, ma, se non altro, per conto mio resteranno come protesta negli annali del Parlamento, contro una legge, la quale non ha nessuna ragione nè di giustizia, nè di necessità; contro una legge, la quale sarà niente altro che la dolorosa rimembranza di pubbliche franchigie e di pubbliche libertà, che vennero mano mano soppresse. (*Bravo! Benissimo! — Approvazioni.*)

Presidente. L'onorevole Valli Eugenio ha facoltà di parlare in favore.

Valli Eugenio. Onorevoli colleghi, abbiate la cortesia di prestarmi pochi minuti di benevola attenzione. Desidero di esporre i motivi pei quali, senza nessun entusiasmo, e, anzi, con qualche malinconia, sono favorevole all'attuale disegno di legge.

In via preliminare, voglio osservare questo. Io credo che, più che in qualsiasi altra circostanza, nell'attuale specialmente, noi dobbiamo discutere, con somma serenità di spirito e con la massima equità di giudizio, se non vogliamo finire per calunniarci reciprocamente nelle nostre intenzioni.

Il Gabinetto ed i sostenitori della legge potrebbero essere giudicati come ispirantisi a principii di reazione. Ne ha fatto già cenno, un momento fa l'onorevole Nocito, mentre deve essere persuaso, che tanto il Governo, come quei colleghi, che sostengono e voteranno questo disegno di legge, s'ispirano puramente e semplicemente, ai concetti della necessità e della giustizia. Come pure, dall'altra parte, sono convinto di questa verità: che, dal primo all'ultimo banco di questa Camera, siamo perfettamente solidali nel combattere quei principii di anarchia, che sono la distruzione di ogni e qualunque società.

Ispiriamoci tutti noi a questi due grandi requisiti: vigoria indistruttibile, e perfetta buona fede. Quindi io affermo che sarebbe una calunnia il credere che i nostri colleghi socialisti potessero avere quei sentimenti di perfida distruzione sociale, contro cui hanno sempre fieramente combattuto.

Soltanto essi temono, e con loro temono, o potrebbero eventualmente temere, i più avanzati liberali di questa Camera, che si tendesse a limitare le pubbliche libertà, mentre nessuno ne ha avuto neanche la più lontana intenzione.

L'onorevole Crispi, e, con lui l'intero Gabinetto, non può essere sospettato a tale riguardo, che in perfetta mala fede.

È quindi necessario, che da una parte e dall'altra, ci teniamo ugualmente lontani dalle esagerazioni: discutiamo con la massima calma affinché non si creda che, dagli ultimi nefandi e dolorosissimi fatti, noi siamo stati sbigottiti, mentre credo di potere affermare, con coscienza comune, che ne siamo stati, semplicemente e atrocemente, addolorati. (*Bene! Bravo!*)

Si, addolorati, onorevoli colleghi, perchè (ragioniamo con molta tranquillità di spirito) a che cosa ha servito tutto l'enorme progresso, specialmente degli ultimi 50 anni, quando questa fine di secolo si presenta in mezzo alla più grande preoccupazione per la stessa integrità personale?

E per la integrità personale perfino di coloro che sono alle più alte cime sociali, e che hanno speso la loro vita unicamente a vantaggio della patria?...

Io comprendo, onorevoli colleghi, che riguardo ai provvedimenti sociali, che dovrebbero essere più particolarmente considerati, si è fatto, fin qui, poco o nulla: appena qualche piccolo e, forse anche, inane tentativo.

Ma, ogni spirito riflessivo, ed ogni cuore buono e leale, sarà facilmente persuaso che si tratta di argomenti eminentemente complessi, difficili nella loro applicazione pratica e che le più alte intelligenze e le migliori buone volontà trovano difficoltà straordinariamente ardue. Questa è la verità vera: ogni buon volere, ogni migliore intenzione, ogni onestà o proposito, qualsiasi vigoria di volontà, moltissime volte, si spezzano di fronte alle difficoltà dell'attuazione pratica. In ogni modo, onorevoli colleghi, voi potete facilmente vedere, e credo ne siate tutti persuasi, che la libertà è stata illimitata o per lo meno ha subito, soltanto, quel po' di restrizione che era compatibile, anzi doverosa, e richiesta dall'esercizio medesimo della libertà stessa. Poi, libertà di associazione, istituzioni di beneficenza, Società di mutuo soccorso, Cooperative di lavoro, Cooperative di consumo e, via via, una folla insomma di provvedimenti colla mira speciale di lenire, il più che sia possibile, il numero delle sofferenze umane.

Nessuno che, nella lotta della vita, porti rilevanti qualità di ingegno, di moralità, di laboriosità, trova ostacoli o sente catene.

Eppure?!...

Eppure, ci troviamo, finora, in mezzo ad ardue difficoltà, tanto che invece di essere andati incontro, anelanti, alla pacificazione sociale, sembra invece che noi abbiamo provocato le collere più ardenti, e le ire più acerbe.

Ma, v'è di peggio! Siamo di fronte ad un fenomeno psicologico che, almeno nella forma concreta attuale, è affatto nuovo nella storia. Vi sono stati sempre delitti terribili, assas-

sinii efferati, ma, oggi, la nota fondamentale del fenomeno è l'odio verso la massa anonima, impersonale, irresponsabile, la quale rimane colpita, non perchè rappresenti un'idea piuttosto che un'altra, ma soltanto come massa, alla quale si dà il nome di massa borghese, quasichè essa fosse la sola responsabile di tutte le umane calamità.

Qui non si tratta di colpire monarchici, repubblicani o socialisti, ma di colpire inesorabilmente la prima folla che s'incontra sul proprio cammino, composta, sia pure, di donne, vecchi, bambini, sia pure la stessa innocenza personificata.

È questo il lato impressionante del problema psicologico.

Io non so attribuir questi propositi feroci ad altra causa speciale che non sia una crudele malattia del cervello. Io non posso trovare nella mia mente altra spiegazione a questo fenomeno sociale, che ho anche cercato di studiare colla maggiore ampiezza di indagini che mi è stato possibile. Mi sono quindi profondamente convinto che si tratta di una corrente la quale, direi quasi, rode il cervello di certi individui, riducendoli peggio ancora che nella barbarie primitiva.

Il loro risultato, nè parziale nè totale, non è possibile. La Società, prima di progredire, deve pur conservarsi.

La distruzione particolare a cui mirano, sotto la forma del terrore, provocherà una reazione terribile, che finirà per sradicarli come necessaria conservazione sociale. Attualmente, pare, quasi, che un'onda, una corrente di odio sia esplosa contro la stessa umanità.

Io leggevo ultimamente negli *Archivi di Antropologia criminale e di Criminologia*, alcuni Studi dell'eminente criminalista francese Tarde, dei quali, se la Camera me lo consente, leggerò pochissime righe.

L'autore si preoccupa vivamente di questi conflitti progressivi tra una classe e l'altra della società.

« Non è più questione, egli dice, della tirannia borghese o capitalista.

« Abbiamo avuto davanti a noi l'odio degli operai tra loro stessi: basta ricordare come la forza pubblica ha dovuto spesso intervenire tra operai che facevano e non facevano parte di un sindacato, tra scioperanti e non scioperanti, tra operai di differente nazionalità, per dimostrare che, spesso, l'odio tra ope-

rai è ancora più intenso che non quello che si manifesta tra operai e padroni. »

Bovio. Cercatevi la lotta per l'esistenza.

Valli Eugenio. È la lotta per la vita, dice giustamente l'onorevole Bovio. Ma anche questa lotta per la vita, deve avere i suoi freni, se non si vuol convertire in un eccitamento alla morte.

Nel caso attuale, onorevole collega, niente edifica: tutto si dissolve e si distrugge.

Ora, quali sono le cause? Le cause sono molte e complesse; non è facile neanche enumerarle. Ad ogni modo, credo che questo non sia il luogo di esporle. Ne farò appena un fugacissimo accenno.

Vi contribuisce, in gran parte del mondo, la sproporzione tra i mezzi di sussistenza e l'aumento della popolazione.

Eppure guardate, quale strano contrasto che i socialisti hanno ragione di far notare!

L'eccesso della produzione, mediante le macchine, genera la miseria in migliaia e migliaia di operai, precisamente, come cento anni addietro, la deficienza della produzione istessa.

Vi contribuisce l'eccesso crescente, ogni giorno, dei bisogni, in relazione alla capacità di soddisfarli.

Vi contribuisce l'istruzione imperfetta che corre subito in cerca delle cognizioni emozionali che esaltano la media dei piccoli cervelli.

Vi contribuisce l'antitesi, che aumenta in proporzione geometrica, tra i due principî di *libertà* e di *autorità*, che dovrebbero integrarsi vicendevolmente.

Vi contribuisce l'intiepidirsi nelle masse, dell'idea religiosa. Si crede sempre meno in una vita futura. Si vuol godere, ora. La perfida dottrina aiuta. Il piccolo spirito ne è sedotto e si trasforma in vittima inconscia.

Potrei continuare. Ma, fo calcolo della vostra benevolenza, e mi fermo qui.

Ora, qual parte vi ha avuto la stampa, quella stampa di cui si occupa il disegno di legge? Si cerca forse, con questa legge speciale, di limitare la libertà di stampa in sè stessa? No: la libertà di stampa è affatto fuori causa; rimane integra, tale quale, la nostra legge fondamentale l'ha sancita.

Intendiamoci. Sarebbe un errore il dire: la stampa forma parte dello Statuto.

No. In proposito, lo Statuto non c'entra.

Lo disse lo stesso Cavour nel suo discorso del 5 febbraio 1852, che ho qui davanti a me.

Ora si cerca di porre un freno riguardo all'istigazione nei riguardi dell'esercito, là, dove le leggi, ad onta della pretesa dimostrazione contraria dell'onorevole Nocito, non arrivano a colpire. Questa istigazione ha un carattere speciale e quindi deve trovare nella legge una speciale sanzione e punizione.

Io farei una preghiera al Governo. Accetti l'articolo 3 del disegno di legge come è stato modificato dalla Commissione.

Il Governo proponeva che questi reati, riferibili all'istigazione nell'esercito, fossero di competenza dei tribunali penali.

La Commissione, nel parere della quale concordo per intero, propone che tali delitti vadano davanti al giudice popolare.

Credo che il carattere popolare del nostro esercito renda ciò necessario.

Il concetto deve essere essenzialmente politico. Il giuri sarà la salvaguardia migliore. Volete che i giudici popolari permettano che sia minato, nella sua stessa base, uno dei più forti coefficienti della nostra sicurezza e della vita nazionale?

Certamente, (e mi sia permesso di manifestare un dubbio in riguardo al quale faccio un po' eco all'onorevole Nocito) certamente non si tratta di fare delle leggi nuove; si tratta di applicare con vigore le leggi che già abbiamo. Nel caso contrario, ci troviamo nel preciso caso di una persona la quale ha già un'arma e che, prima di esploderla, va da un armaiuolo per comperarne un'altra, forse con l'idea di non esplodere nè la prima, nè la seconda. In ogni modo, siccome il Governo ha un'alta responsabilità, specialmente in queste circostanze; siccome il paese è stato veramente commosso dagli ultimi fatti; posso io, quando il Governo del mio paese viene davanti alla Camera a dire: non ho i mezzi sufficienti per difendere la società che è minacciata, posso io negargli i mezzi che mi chiede? No; sotto la responsabilità sua, questi mezzi glieli concedo senza esitazione alcuna. Non c'è nessun pericolo in proposito. Il Governo deve sempre render conto degli atti suoi. Alla Camera, c'è tal controllo, e lodevole controllo, che non è possibile che il Governo sconfini da quelle leggi che esso stesso domanda, a protezione della società minacciata.

Voci a sinistra. Ingenuo!

Valli Eugenio. Vi ringrazio tanto! Preferisco la mia ingenuità alla vostra astuzia. Forse, la legge relativa agli esplosivi, questa che si riferisce alla stampa, e l'altra che riguarda la pubblica sicurezza, si potevano presentare con una legge unica. Il loro complesso è armonico. Mirano tutte e tre riunite all'identico risultato con mezzi differenti. Ma ho sentito (e credo corrisponda alla verità) che la legge relativa alla pubblica sicurezza non sarà discussa ora...

Crispi, ministro dell'interno. No; sarà discussa.

Valli Eugenio. Almeno, avevo sentito dire che sarebbe stata portata più tardi, per essere, in qualche modo, riformata.

Ad ogni modo, quella legge avrà bisogno di essere riveduta in un punto speciale, di cui discuteremo, quando verrà davanti al Parlamento. L'onorevole Crispi mi troverà al mio posto, senza esitazioni di nessun genere.

Un'ultima osservazione, ed ho finito.

Sono questi provvedimenti sufficienti? domandava il collega Nocito. Io ne dubito, ma, in ogni modo, dal momento che il Governo li domanda, io glieli concedo.

Ma, soprattutto, sarà necessario, più ancora della legge, di mettere in pratica quel concetto al quale, giorni addietro, l'onorevole Crispi ha accennato, cioè di riorganizzare da cima a fondo l'Autorità di pubblica sicurezza.

L'onorevole presidente del Consiglio ha dichiarato che questo alto servizio di Stato si trova in condizione deplorabile. Contiene elementi ottimi, ma bisogna purgarlo da elementi corrosivi: per di più, conviene attrarre i giovani, sfatando quel concetto, stupido e volgare, che la pubblica sicurezza sia una carriera odiosa e ripulsiva. Se sarà necessario di concedere nuovi fondi per questo scopo, io credo che il Parlamento non li negherà in nessuna maniera, perchè, prima ancora di tutte le libertà, è necessaria la conservazione sociale, di cui la libertà ed il progresso non sono che una manifestazione successiva.

Dunque, riassumendomi, io sono favorevole all'attuale disegno di legge. Spero che la Camera lo voterà, perchè non vorrà negare al Governo i mezzi che esso crede adatti alla difesa ed alla tutela della Società. (*Bravo! — Approvazioni.*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferri.

Ferri. Dopo la dimostrazione d'indole tecnica fatta dal collega Nocito, intorno ai tre articoli di questa legge, credo di non aver bisogno di altre argomentazioni speciali, per dimostrare che questa legge non può essere da noi approvata, nemmeno se considerata dal solo punto di vista giuridico. Noi però vogliamo con serena franchezza considerarla anche dal punto di vista politico-sociale.

Ed allora è necessaria qualche breve, ma aperta, franca dichiarazione sul contenuto e sugli scopi manifesti o velati di questa legge eccezionale.

Essa contiene tre disposizioni fondamentali: aumenta di una metà la pena per reati già puniti; crea un preteso reato nuovo, che però credo col collega Nocito sia già incluso nelle leggi esistenti; sottrae infine il giudizio di tali reati al giudice popolare.

Lo scopo, la ragione determinante di questa legge, nella relazione dell'onorevole Crispi e in quella della Commissione, si dice essere questa: opporre un argine alla propaganda dei principii dell'anarchismo. Questo però pare a noi che sia uno scopo, sotto il quale si nasconde un altro intento, che vuole colpire altri all'infuori degli anarchici. E la dimostrazione può farsene facile ed evidente.

L'articolo 1, riferendosi agli articoli 246 e 247 del Codice penale, richiama quattro ipotesi di reato: 1° l'istigazione a commettere un reato qualsiasi; 2° apologia di un delitto; 3° eccitamento alla disubbidienza alle leggi; 4° eccitamento all'odio fra le varie classi sociali.

Ora a noi pare evidente questo, che mentre le tre prime ipotesi di reato realmente riguardano, in modo diretto, più che i principii, i metodi dell'anarchismo, con la quarta ipotesi si vuole colpire, invece, la propaganda non anarchica, ma socialista.

Noi non contestiamo al Governo, ed alla società rappresentata dalla classe che è al potere, il diritto di difendersi contro una propaganda di fatti e d'idee. Alla propaganda di fatto opponete pure provvedimenti energici; ma questi non bastano, perchè alla propaganda delle idee bisognerebbe poi opporre provvedimenti legislativi d'indole sociale od una propaganda d'altre idee. Per ora vi limitate alla repressione e ad essa sola affida la propria difesa la classe al po-

tere. E sia. Ma allora, pur sorpassando sopra una difesa che si limita ad opporre la violenza alla violenza, noi reclamiamo almeno la lealtà nella stessa difesa vostra; noi reclamiamo almeno da voi che se volete colpire anche il partito socialista, come in realtà intendete di fare, lo diciate apertamente, e non ricorriate a queste arti, forse abili da parte vostra ma che molto giustamente si prestano all'accusa di mancata franchezza nell'opera vostra di Governo e di classe.

Infatti, dicevo che i tre primi reati non riguardano il partito socialista; perchè è bene che in questa come in parecchie altre occasioni, che certo non mancheranno, noi del partito socialista ancora una volta diciamo apertamente, che un dissenso profondo e sostanziale sta fra l'anarchismo e il socialismo. Non parlo dei principii e degli ideali lontani, che sono sempre cosa discutibile e rispettabile come teorica; parlo dei metodi pratici di propaganda.

Il socialismo ha dichiarato, dichiara e dichiarerà in ogni occasione che l'omicidio, come ogni altra forma di violenza personale, ripugna al partito socialista come mezzo di propaganda.

In ciò sta la separazione profonda ed innegabile tra i metodi di propaganda anarchica e quelli di propaganda socialista. Questo dichiara, e non da oggi, ma sempre, il partito socialista; ed è per questo che gli anarchici con un certo senso di disprezzo chiamano noi « legalitari » perchè apertamente diciamo che vogliamo fare la propaganda delle nostre idee, usando delle leggi e delle pubbliche libertà che vi sono.

Ebbene, una volta che il socialismo ha dichiarato questo, ha diritto di essere lealmente combattuto di fronte, come esso è, e non colpito con questi mezzi indiretti, che, fra le altre cose, sono una smentita a quella pretesa fierezza ed energia del Governo, la quale contro le idee si sente sempre meno potente che contro gli uomini.

Il socialismo dunque si separa assolutamente dall'anarchismo e dice: le leggi che voi proponete sulla istigazione a delinquere, sull'apologia dei delitti e sull'eccitamento alla disobbedienza alle leggi; crediamo che siano rimedi inefficaci di quei sintomi dolorosi, dai quali voi non volete vedere le ragioni profonde del male: ma tutto ciò non ci riguarda. La nostra propaganda noi la

facciamo non eccitando a commettere violenze personali, perchè noi vogliamo che il principio del rispetto alla persona umana sia un principio assoluto, e da tutti e per tutti e da ogni parte rispettato, sia in alto come in basso; quindi ogni forma, non dico di omicidio ma di violenza personale, anche il solo oltraggio urta e ripugna al metodo ed alla pratica del partito socialista.

Perchè il partito socialista, collega Valli, non addossa la responsabilità dello stato miserando della società civile, in questa fine del secolo XIX nè a Tizio nè a Cajo; il socialismo studia l'andamento fatale della storia economica del mondo, studia il fenomeno doloroso della miseria, in tutte le sue manifestazioni morali e materiali, e dice nella sua propaganda: non è colpa di Tizio o di Cajo, sia Re, sia presidente di Repubblica, sia capo di un Governo o capo di un ufficio di pubblica sicurezza. Nessuno è personalmente responsabile di questi dolori, che avvelenano la vita di tanta parte dell'umanità.

È sbagliata quindi ogni propaganda di fatto che vuol commettere violenze personali contro un uomo, sia un presidente di Repubblica o sia una guardia di pubblica sicurezza; perchè la violenza personale, oltre ad offendere il principio del rispetto alla persona umana, riesce poi dannosa alla propaganda stessa delle idee. Ogni violenza personale, infatti, mentre, all'infuori della transitoria emozione, non propaga nessuna idea positiva e cosciente, eccita, invece, la reazione del sentimento pubblico e dà mezzo ai Governi di prenderne pretesto per battere il cavallo, sotto parvenza di battere la sella.

Ecco perchè noi diciamo che questa legge ha una importanza ed una portata molto maggiore, di quello che non si voglia lasciar credere sotto le sue apparenze modeste e velate.

Non so quali sieno le intenzioni dell'onorevole Crispi sulla discussione degli altri provvedimenti eccezionali di pubblica sicurezza. Non so se si discuteranno oggi o domani, e riserbo alla discussione di quella legge, che è veramente gravissima, di esporre, insieme coi miei colleghi di partito, più ampiamente che non sia possibile oggi, tutto ciò che vogliamo e dobbiamo dire a questo riguardo. Oggi mi limito a brevi osservazioni per dire, che noi crediamo con questo d'aver giustificato e di giustificare il nostro

voto contrario a questa legge, la quale, come dicevo, per i primi tre reati non ci riguarda, ma per la pratica quotidiana ci riguarderà, sebbene a torto, per la quarta ipotesi di reato, l'eccitamento all'odio fra le classi.

Si dice: è vero: i socialisti dicono che l'omicidio non è mezzo di propaganda, ma un delitto. I socialisti che s'ispirano a ricerche scientifiche sul fenomeno criminoso nella società moderna, se non volessero abusare della pazienza della Camera potrebbero dire intera l'opinione loro sui fatti dolorosi che in questi anni hanno insanguinato la civiltà nostra. Noi potremmo dirvi che la legge penale, la quale non fa distinzione fra tipo e tipo d'omicida, è una legge destinata a rimanere inefficace, poichè negli stessi attentati anarchici dovete fare una diagnosi di cause individuali diverse. V'è il delinquente nato... (*Oooh! Oooh!*)

Se si ride di queste opinioni... (*No, no! — Parli, parli.*)

V'è il delinquente per tendenza congenita che ammanta col colore politico, la mancanza del suo senso morale; vi è il delinquente squilibrato di cervello che al suo squilibrio mentale dà il colore del tempo. Nel Medioevo diveniva delinquente religioso perchè allora il sentimento e la questione religiosa erano il colore del tempo: alla fine del secolo XIX il delinquente squilibrato di cervello dà colore anarchico al suo delitto, perchè in questo momento questa parola e questo insieme nebuloso di sentimenti che sono unanimi lontanamente, ma anti-umani da vicino, turbinano nella coscienza e nella mente di tanti cervelli, che la ineducazione e la denutrizione fisica e morale a cui sono condannati, li rende più facilmente soggetti a questa febbre che è nell'aria ed a cui noi soltanto possiamo resistere, socialisti oppur no, noi che abbiamo cultura e minore miseria.

Ma, oltre questo tipo, v'è il tipo del fanatico politico, e di questo il legislatore sereno deve tener conto, perchè i provvedimenti, che valgono pel delinquente comune, o pazzo, che si ammanta di politica, non sono quelli, che valgono e siano degni dell'uomo spinto dal fanatismo di un'idea politica.

E il decidere poi se in ogni caso speciale, di attentato o di violenza personale, si tratti di un delinquente comune, o di un pazzo o di un fanatico politico non può essere che il risultato di studi speciali e positivi, caso per

caso; non può e non deve essere un giudizio generico per preconcelto miope o passionato.

In questi giorni ho voluto rileggere negli atti del Parlamento subalpino la discussione solenne che fu fatta nell'aprile 1858, poco dopo l'attentato di Felice Orsini, quando il ministro Cavour propose una legge, perfettamente analoga a questa, che diventò legge dello Stato, e che puniva in modo eccezionale l'apologia dell'assassinio politico.

Io ho letto con grande ammirazione i discorsi profondi e sereni di quei nostri predecessori nella vita parlamentare, di fronte ad un problema che, con le apparenze sanguinose dell'attentato politico, scuoteva le fibre più intime delle aspirazioni patriottiche.

Io ho letto con grande commozione, non solo le volate splendide oratorie di Brofferio, che negava all'assassinio politico un carattere criminale costante, e diceva nell'assassinio politico doversi distinguere circostanze di cose e di uomini; ma ho letto anche le affermazioni dei rappresentanti, che allora esisteva, almeno apertamente, del partito clericale nel Parlamento Subalpino, affermazioni che diedero occasione al Farini, al Rattazzi, al Mamiani di fare discorsi che rimangono monumento di sapienza e di eloquenza: ed ho ammirato soprattutto il discorso del conte di Cavour, presidente del Consiglio dei ministri, autore di quella legge, contro cui il Valerio aveva presentato relazione contraria a nome della Commissione parlamentare.

Il conte di Cavour fece un discorso, che si elevava all'ideale ed alle necessità alte della nostra nazione, allora in formazione, ma, abile e sapiente, aggiungeva una restrizione, che, se fosse detta oggi da noi, solleverebbe da parte vostra le più vivaci proteste.

Cavour diceva che l'assassinio politico è sempre un passo detestabile, ma specialmente perchè non ha con sè la coscienza matura del popolo.

Ebbene, nella votazione nominale per il passaggio agli articoli di quel disegno di legge il Depretis, il Castagnola, il Saracco, che non ho potuto accertare se sia il ministro presente...

Voci. Sì, sì!

Ferri ... votarono contro il passaggio agli articoli. La legge però fu approvata, perchè v'era in quei giorni un'altra ragione di fatto, che voglio ricordare perchè è un sintomo

molto eloquente. Dopo l'attentato di Orsini prima della legge presentata da Cavour, un giornale di Torino, *La Ragione*, fece l'apologia dell'attentato. Portato dinanzi al tribunale di Torino i giudici togati, notate bene, i magistrati assolsero il giornale.

Dopo quell'assoluzione il Cavour presentò il disegno di quella legge eccezionale che diventò la legge del 20 giugno 1858. Ebbene il Cavour in essa non solo proponeva disposizioni coerenti ai principii generali del diritto, ma prendeva occasione da quello per estendere il giudizio dei giurati, e in quel disegno di legge infatti fu affidato il giudizio dell'apologia dei delitti politici al giudice popolare. Altri tempi, ed altri uomini, lo so: ma intanto allora in condizioni pure eccezionali, il Governo manifestò un proposito legislativo perfettamente contrario a quello che è segnato (mi consenta di dire la Commissione, con un certo tentennamento di criteri che non ha le nostre simpatie) nell'articolo 3 della Commissione. Noi preferiamo il sistema del Ministero. Esso ha pensato: tutti questi reati in momenti eccezionali vogliamo che siano sottratti ai giurati.

Ebbene è un avversario che lotta, ma lotta apertamente. Voi della Commissione invece, tentennanti fra i principii astratti della libertà che avete conquistato e che ora vedete paurosamente adoperata da noi per altri ideali più pratici e più sostanziali, voi tentennate e dite: i reati che si riferiscono all'esercito li diamo a giudicare ai giurati, gli altri ai tribunali penali. E badate bene che nel dare questo giudizio delle vostre proposte, noi siamo perfettamente sereni, perchè noi crediamo che tutto questo non costituisca che una fatalità storica.

Noi siamo convinti che, qualunque legge di reazione vi proponesse ora il Ministero, voi l'approvereste. E sta bene. E una classe al potere che si difende, fatalmente, necessariamente. E noi non possiamo illuderci al punto da ritenere di potere noi, perchè socialisti, sfuggire alle leggi della storia. Ma appunto per questo noi abbiamo pur fede che la nostra idea è destinata a vincere dalla stessa legge storica, e perciò la riteniamo superiore a tutti i vostri strumenti repressivi.

Questo però non può toglierci il diritto di porre in rilievo che voi rinnegate quei principii di libertà pubblica, che sono la ragione storica della rivoluzione compiuta dalla

borghesia alla fine del secolo scorso e condotta fino ai giorni nostri con beneficio della classe che sta ora al potere.

Voi rinnegate queste pubbliche libertà perchè ora nuocciono a voi; perchè a questa falange di lavoratori a cui, come diceva Pasquale Villari, anatomico profondo della società odierna, voi avete dato l'istruzione popolare, voi avete dato la sovranità politica col diritto del voto, che tuttavia ora ritogliete per la stessa legge di fatalità storica. A questa falange di lavoratori non avete, però, per effetto della rivoluzione economica del mondo moderno, assicurato il pane quotidiano. E poi pretendete che il popolo, a cui date la istruzione popolare, non voglia rivendicare a sè gl'interessi e i diritti della propria classe! Ecco come noi intendiamo il concetto della lotta di classe, che non è eccitamento all'odio fra le classi. (*Mormorio*).

Io lo sento quello che dite nell'animo vostro: Voi Ferri, voi Tizio, voi Caio, persone oneste, più o meno intelligenti, sappiamo che voi non lo predicate l'assassinio politico, è vero. Riconosciamo che voi personalmente fate solo della propaganda socialista; ma noi vi diciamo che voi seminate socialismo e il popolo raccoglie anarchismo. (*Sì! sì! — Bravo!*)

Cavallotti. Ingenuo!

Ferri. No, amico Cavallotti, non dirmi ingenuo! La tattica del partito socialista è chiamar pane il pane e ladro il ladro, non di fare quelle abilità di scherma parlamentare, nelle quali noi crediamo che il popolo abbia ormai perduto ogni fiducia.

Noi parliamo apertamente, perchè noi abbiamo fede nella vittoria delle nostre idee, perchè siamo onesti uomini... (*Rumor*)

Voci. E noi? (*Si ride — Interruzioni*).

Ferri. Io rispondo dunque alla vostra obiezione, che sentiamo tutti i giorni e che è bene che nel Parlamento abbia una risposta da parte nostra. La prima impressione, che si riceve dalle parole *lotta di classe*, che è la disciplina politica del partito socialista, è una impressione, diciamolo pure, antipatica. L'ho provata io personalmente, quando nel lavoro della mia coscienza e del mio pensiero, lo studio mi ha portato gradualmente, ma inesorabilmente, alla convinzione socialista.

La prima impressione è antipatica, perchè si dà a quella frase un significato molto lontano dal vero, anzi contrario al vero. Per

lotta voi intendete soltanto *lotta violenta* ed allora avreste ragione. Per lotta di classe voi intendete, come diceva ora francamente il collega Valli, quella che si esplicherebbe col dire: ammazza il borghese, dàgli al ricco! Se così fosse, avreste ragione. Non vi sarebbe allora la differenza sostanziale fra anarchismo e socialismo. Ma io sfido chiunque ad esaminare, se in ognuno dei nostri scritti, in ognuno dei nostri articoli di giornali, in ognuna delle nostre conferenze vi sia la testimonianza che noi abbiamo mai dato alla *lotta di classe* questo significato incivile ed anti-umano, che voi ci attribuite. (*Rumori*).

Ora vengo all'altra parte dell'obiezione. Voi dite: sta bene; voi fate la propaganda così come dite, ma il contadino, l'operaio, che non ha educazione e preparazione sufficiente nella sua coscienza e nel suo cervello, travisa le vostre idee, vuole precipitare il trionfo dei suoi ideali e crede che, con le pugnalate alle guardie di pubblica sicurezza o al presidente di una repubblica, egli avvicini l'avvento del mondo nuovo sociale, a cui aspira sotto le torture della miseria quotidiana.

Ebbene, non è vero; perchè così in Italia come per ogni plaga dell'Europa civile voi questo fenomeno incontestabile dovete osservare, che dove è più sviluppato, più potente, più disciplinato il partito socialista, quivi è quasi insussistente, fiacco, di nessun conto, l'anarchico. (*Commenti*).

Germania e Belgio sono i due paesi di Europa dove il socialismo ha fondato più le sue radici, ha più serrata la sua disciplina; Germania e Belgio non hanno anarchia, che dia da fare ai Governi; non hanno attentati nè di dinamite, nè di pugnale.

L'anarchismo è pianta di patologia istintiva e cresce là dove la coscienza dei lavoratori mentre si dibatte sotto lo spasimo della miseria non ha però ancora avuto l'educazione civile e la disciplina politica delle nuove idee socialiste.

Questa è la verità, che voi, abilmente, potete negare, per ragioni di polemica, contro di noi, per avere l'occasione di fare leggi repressive non solo contro l'anarchia, ma anche contro il socialismo; ma che voi, nella stessa vostra coscienza, non potete disconoscere.

Difendetevi, fate leggi repressive; è una lotta che impegnate, e noi accettiamo la lotta, che non è di pugilato.

Noi non siamo personalisti: nella nostra propaganda come nella nostra lotta noi crediamo che l'individuo scompaia davanti a questo pauroso problema sociale, che il secolo XIX lega al secolo venturo.

Quanto all'onorevole Crispi, fino a poco tempo fa, io aveva per lui simpatia personale, perchè, malgrado tutto, egli è uomo che ha delle forti qualità; ma dacchè è stato strumento repressore così violento (e perciò a voi piace e lo sostenete) non possiamo che essere addolorati nel vedere questo antico patriota chiudere la sua vita politica coi mille condannati dai tribunali militari. (*Commenti*).

Eppure tutto questo a me non fa dimenticare che egli è Francesco Crispi, che senza di lui e senza coloro dei quali egli fu cooperatore, 30 o 40 anni fa, l'Italia non avrebbe conquistato quelle pubbliche libertà, che egli ora viene miseramente demolendo, unicamente perchè? Forse perchè Crispi è cambiato, perchè non è più quello che ha fatto il discorso del 1886 a Palermo?

No, egli è sempre quello, ma le utilità della classe al potere sono cambiate.

Nel 1886 a Palermo Crispi diceva: « Il secolo XIX è il secolo della borghesia, il secolo XX sarà il secolo degli operai.

« La borghesia non ha più nulla da difendere, nulla da chiedere: ha il monopolio del potere economico, che le dà il monopolio di qualunque altro potere amministrativo, politico e giudiziario. » È Crispi che parla.

Crispi, *ministro dall'interno*. Leggete tutto.

Ferri. È egli cambiato da allora? No; ma ora egli fa la repressione rinnegando le pubbliche libertà, perchè è travolto e dominato dagli interessi della classe, che vuol conservare il potere economico e politico, contro le rivendicazioni coscienti del proletariato.

Ma, voi dite, per gli omicidi non ci deve essere libertà di azione.

E sia: difendetevi.

Ma difendetevi senza lasciarvi sopraffare nè dall'emozione, nè dall'ira. Difendetevi: ognuno di noi farebbe altrettanto per necessità di legittima difesa contro ogni violenza personale. E vi è qualcuno dei miei colleghi di partito, che ha anche avuta vicina la punta del pugnale anarchico. Ciascuno può esserne colpito come da qualunque altro attentato: ed allora è questione di difesa.

Ma voi, oltre la difesa, volete impegnare la lotta contro i nuovi ideali. Ebbene, im-

pegnatela, ma impegnatela apertamente. La legge che voi presentate confonde l'eccitamento all'odio fra le classi con la tattica e la disciplina della lotta di classe, che il socialismo adotta. E con questa interpretazione voi e la pratica giurisprudenza che è pure un organo di conservazione e segue lo spirito, che anima tutto il momento storico in cui viviamo — la giurisprudenza quotidiana dice che il solo fatto che delle risaiuole cantino l'inno dei lavoratori costituisce un eccitamento all'odio fra le classi e merita la reclusione!... L'altro ieri, per esempio, l'amico Badaloni ha saputo da Trecenta che povere donne, le quali andavano a spigolare frumento cantando l'inno dei lavoratori, furono di notte portate in carcere dagli agenti di questura unicamente perchè questi sentono il vento che spira e dicono: ma che inno dei lavoratori, è eccitamento all'odio fra le classi, quindi carcere e repressione! Voi però potete carcerare donne e uomini, non carcererete mai le idee.

Dopo questo, io conchiudo, e conchiudo ringraziando sinceramente la Camera per la benevolenza usatami nello ascoltare queste mie franche dichiarazioni. Voi non potete supporre che la lotta a cui ci siamo dedicati sia impresa leggera e piacevole; essa è invece una lotta, che solo il sentimento profondo di un dovere e di una convinzione incrollabile ci impongono di sostenere, non certo coi pugni o le violenze personali, ma con la propaganda instancabile, aperta delle nostre idee, con la affermazione assoluta dei diritti alla giustizia sociale, che hanno per sé milioni e milioni di lavoratori in tutto il mondo.

La sola tortura a cui possiamo esser sottoposti è questa: che le nostre idee siano travisate e che ci si impedisca di farne la propaganda per farle conoscere quali sono. Noi ammettiamo perfettamente che queste idee siano combattute, criticate, tutto quello che volete. L'idea più vera vincerà e noi abbiamo fede nella vittoria dei nostri ideali. Dopo questo, fate le leggi repressive che volete; noi ci limiteremo qui dentro ad un minuscolo risultato parlamentare, aggiungendo i cinque voti contrari nostri alla scarsa minoranza, che si opporrà a questa legge. Ma noi abbiamo fede sincera che quelli stessi della Camera, che militano nella parte più lontana da noi, almeno questa giustizia ci

renderanno: che le intenzioni nostre sono leali ed aperte. Noi non vogliamo evitare la lotta; soltanto non vogliamo che le leggi vengano a colpirci dietro le spalle; ditelo apertamente che ci volete soffocare come partito socialista, ma non cercate di farlo copertamente, sotto il pretesto dell'anarchismo, che, qualunque esso sia nei suoi lontani ideali, nei metodi suoi di propaganda, a noi diametralmente si oppone! (*Benissimo! Bravo! — Congratulazioni all'estrema sinistra*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Socci.

Socci. Sarò brevissimo. L'onorevole Nocito ha dimostrato la inefficacia di questa legge dal lato giuridico; l'onorevole Ferri, ispirandosi alle idee di cui egli è così strenuo apostolo, ha trattenuto col fulgore della sua eloquenza la Camera mettendo me nel brutto imbarazzo di dover parlare dopo di lui. Ma dopo la parola del giurista e quella dell'apostolo, vogliate, ve ne prego, ascoltare, mi si permetta di dirlo, anche quella del conservatore. (*ilarità*). Sì, del conservatore perchè, fenomeno strano, io da che sono alla Camera mi sento diventare di giorno in giorno più conservatore.

Voci. È l'ambiente.

Socci. Sarà anche l'ambiente. Ma appunto perchè io mi sento conservatore, ho anche profondo amore e culto per la libertà. E quando io vedo che la vita di tutto il mondo moderno, che tutte le istituzioni sociali che sono oggi in vigore, traversano un periodo di aberrazione per le moltitudini, un periodo di violenze, io dico che noi tutti dobbiamo deplorare e stigmatizzare quest'indirizzo. Qui non è questione di partito: l'invulnerabilità della vita umana ha sempre costituito per noi una religione e nessuno di noi ha potuto salvarsi da un moto di ribrezzo quando ha sentito che il pugnale di un assassino si è appuntato sopra un petto santificato dalle cicatrici di Calatafimi, (*Bravo!*) sopra il petto di uno, che rappresentava quanto di più grande e di più nobile l'Italia abbia avuto nei momenti epici della sua redenzione. (*Bene! Bravo!*) Ma questi sentimenti non ci devono indurre ad oltraggiare il principio di libertà, ed io in questa legge vedo un'offesa alla libertà; e che io sia nel vero è dimostrato dalla stessa Commissione, che comincia così la sua relazione:

« Con questo disegno di legge nessuno ha

inteso o intende offendere menomamente la libertà della stampa, che è sacro diritto per un popolo libero. »

Excusatio non petita accusatio manifesta! (Ilarità).

Se il disegno di legge non fosse stata un'offesa alla libertà, la Commissione si sarebbe risparmiata una tale superflua dichiarazione. (*Bene!*)

Di fronte al triste momento presente avrei compreso che il Governo, vedendo le brutte condizioni della pubblica sicurezza e come male il servizio di polizia tuteli la vita e i beni dei cittadini, ci avesse presentato una domanda per ottenere un aumento di spese per la pubblica sicurezza; e forse in questi stessi banchi avrebbe trovato chi gli avrebbe dato il voto favorevole.

Ma non si può ammettere che si venga a dire che la legge presente, che il Codice non contengano disposizioni per punire i reati, che si sono commessi in questi giorni, perchè ciò mi sembra addirittura cosa non giusta e non vera.

Bisogna trovar modo invece affinché i reati non rimangano impuniti, e gli autori non sfuggano, come accade tuttodi, all'azione della giustizia. Con le leggi nuove e con la polizia, che continua a andare come va ora, saremo sempre allo stesso punto, assisteremo agli stessi reati, non ne conosceremo gli autori, i buoni saranno mescolati coi malvagi, si darà agio ai magistrati di infierire su quelli che, come diceva l'onorevole Ferri, saranno, a bella posta, scambiati coi malfattori, saranno, a bella posta scambiati con gli anarchici.

Ed a confortarmi in questa idea mi spinge così il disegno di legge del Governo come quello della Commissione, i quali vogliono distrarre dal giudizio dei giurati i reati previsti negli articoli 246 e 247 del Codice penale.

La Commissione dice:

« La maggioranza della Commissione, adottando i motivi indicati dal Governo, ha considerato altresì che, anche nelle ultime discussioni sulle riforme alle leggi elettorali del Parlamento, fu chiaramente espresso il pensiero che quando il reato ha tutto il carattere di un delitto comune, i mezzi adoperati dal colpevole non bastano a dare fisionomia politica ad un fatto che non l'ha. »

Vale a dire, la Commissione, a legitti-

mare questo oltraggio alle tradizioni liberali italiane, accampa l'oltraggio che ad esse si è fatto con le modificazioni alla legge elettorale politica!

È strano questo fatto: la missione dello Stato, che dovrebbe essere una missione alta, solenne, di tutela sociale, in questo momento apparisce una vera missione di salvataggio.

Noi qui, da diverso tempo, togliamo, di giorno in giorno, qualche piccola libertà, che era contenuta nelle nostre leggi, sottraiamo specialmente ai giudici cittadini il giudizio di reati, pei quali finora essi erano dalla legge ritenuti competenti. Vediamo pure con nostro immenso dispiacere, questa lotta continua, senza tregua, che si fa a tutto quel che assicurava la libertà pubblica, a tutto quel che conteneva per lo meno, una larva di riconoscimento dei diritti del cittadino; e vediamo accentuarsi sempre più, mi si permetta di dirlo, il Governo di classe.

Io ho sentito rimpiangere, in questi giorni, ed anche da persone molto intelligenti, il Governo assoluto: perchè, si diceva, il re assoluto, con la stessa indifferenza, impicca il nobile e fa *ribassare* il grano; il re assoluto non è mosso dall'idea di governare per una classe. Oggi, in Francia ed in Italia, disgraziatamente, non si fa che governare a vantaggio di una classe. Ditemelo voi quali siano i provvedimenti sociali seri che avete portato alla Camera? Quali siano i provvedimenti sociali seri, che sono stati attuati?

Ed è con questo sistema che voi autorizzate, che voi rendete legittima quella lotta di classe contro la quale si sono lanciati tanti anatemi, e della quale si è mostrato così splendido paladino il mio amico, l'onorevole Ferri.

La lotta di classe diventa inevitabile, diventa indispensabile, allorchè si vede che tutti gli sforzi del Governo, che tutti gli sforzi degli uomini, che costituiscono la maggioranza della rappresentanza nazionale, e che quindi hanno in mano la cosa pubblica, non tendono ad altro che ad assicurare il benessere d'una casta sociale, per lasciare le altre caste nell'abbiezione, nell'isolamento, nell'impossibilità di poter adire ai pubblici impieghi, di poter godere, come tutti gli altri, le gioie della vita pubblica. Io non intendo di fare un lungo discorso, nè di fare una seria discussione filosofica, perchè, tra le altre cose, me ne mancherebbe la scienza; io mi faccio solamente qui eco della triste e brutta impressione, che ha fatto in tutta

la stampa italiana l'articolo di legge, che toglie certi reati commessi per mezzo della stampa ai giurati per deferirli ai tribunali togati. (*Interruzione dai banchi della Commissione*).

Questa brutta impressione, onorevole Spirito, gliela dico subito, è manifestata da una decisione presa ad unanimità dall'Associazione della stampa qui in Roma, è manifestata da telegrammi, che credo siano pervenuti a tutti i deputati toscani, dell'Associazione della stampa di Firenze, che si unisce alla deliberazione presa da quella di Roma.

Questo sentimento, di cui la stampa si fa interprete, deve essere il sentimento di tutti quanti amano la libertà, di tutti quanti comprendono che cosa sia la libertà.

Poichè io, come il Barbier, non ritengo che la libertà sia la nobile donna del sobborgo San Germano, che va in isvenimento per il più piccolo rumore, e che si nasconde per la faccia, tinta di biacca e di carminio, al minimo pericolo; no, la libertà è la *forte femme aux puissantes mamelles*, guarda in faccia i suoi avversarii, si sente più forte, qualunque sia l'insulto che a lei viene diretto, comprende tutta la potenza del movimento moderno.

Anche nelle leggi romane vi è una novella di Giustiniano, la quale dice che lo Stato che ha paura della critica, è uno Stato che non ha ragione d'essere, perchè il giorno in cui lo Stato dimentica d'essere forte, il giorno in cui lo Stato ha la coscienza che, entro i suoi confini, c'è qualcheuno più forte di lui, quel giorno lo Stato sa che deve morire, che non potrà più tenersi in piedi, e non potrà impedire la marcia trionfale della civiltà.

Abbiate fede nella libertà; venite con provvedimenti sociali, pensate sul serio alle condizioni ed all'educazione del popolo, ed allora non avrete più i pugnali degli assassini che trafiggono prodi e benemeriti patriotti, non vi saranno più esplosioni di bombe in mezzo a folle inerme. (*Approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

Imbriani. Queste leggi che il Governo va presentando all'ultim'ora, dinotano in esso un sentimento pauroso degli avvenimenti, e la poca coscienza della propria forza.

Il Governo è armato di leggi, il Governo ha il potere esecutivo, e non sa adoperare

le leggi, e non giunge a assicurare gli animi. Questo è il significato delle leggi di sospetto, delle leggi di reazione, delle leggi di terrore.

Coloro che amano la libertà, la difendono, e non possono prestarsi a questo terribile giuoco che si vuole inaugurare, pericoloso per la società civile molto più che non siano i singoli delitti. I Governi sanno benissimo quali siano gli elementi torbidi e delittuosi, i quali maculano la società. Se non lo sanno, non compiono il loro dovere, perchè dovrebbero conoscerli. Ma li conoscono, e voi avete visto che se ne avvalgono alle volte, quando loro serve. Noi abbiamo visto nelle elezioni politiche, per esempio, il Governo avvalersi di tutto ciò che in una parte d'Italia si chiama barabbismo, in un'altra teppa, in altra camorra, in altra maffia, chiamare a raccolta questi elementi, toglierli anche dai domicili coatti, armarli perchè incutessero terrore ai cittadini che volevano, avvalendosi delle leggi, fare il proprio dovere, e così stabilire un sistema di terrore a pro dei suoi fini biechi. E come i Governi si sono avvalsi di questi bassi fondi, si sono avvalsi di altri bassi fondi. Si sono avvalsi dei sicari, della penna e della stampa venduta, la quale, secondo me, è anche più pericolosa che non siano il pugnale o la bomba dell'anarchico.

E l'amico Socci vorrebbe dare in mano al Governo nuovi mezzi per corrompere e per pagare altra stampa! Se ci fosse un controllo parlamentare per vedere in che modo si spendono certi fondi, lo capirei. Ma fino a quel giorno, caro amico Socci, è meglio non dare danari al Governo, perchè così potrà corrompere di meno. (*ilarità — Rumori*).

Presidente. Onorevole Imbriani, moderi le sue parole. Ella fa delle supposizioni che io non posso ammettere assolutamente. Io debbo credere che Ella parli impersonalmente, perchè altrimenti dovrei richiamarla al rispetto del Governo del suo paese e toglierle la facoltà di parlare.

Imbriani. Quello che abbiamo il diritto di pretendere è che il Governo spenda bene i danari che ha; che la polizia sia buona, sia capace, che la vita e le sostanze dei cittadini sieno tutelate; e tuttociò senza largheggiare in danari, dei quali il Governo è già abbastanza fornito. Adoperi bene il Governo questi danari e faccia che le leggi siano applicate.

Questo è il suo dovere, e questo è nostro diritto di pretendere. Ed abbiamo anche il diritto di pretendere che non ci vengano a strappare le nostre libertà giorno per giorno, e fra tutti precipua quella del giudice popolare, conquista che noi dobbiamo difendere ad ogni costo, perchè rappresenta la coscienza del popolo, che si manifesta col giudizio di fatto.

A me pare proprio di assistere a quel periodo, che si andò svolgendo dal 1815 al 1830 in Francia; anzi il periodo presente mi pare proprio quello infausto, che seguì al 1819.

Chi vada rileggendo le discussioni della Camera dei deputati francese di quell'epoca, trova col periodo presente una somiglianza assoluta.

Allora specialmente, dopo l'assassinio del Duca di Berry allora specialmente solo pochi generosi difesero le libertà palmo a palmo, mentre se le vedevano strappare da una maggioranza timida di tutto, pazza di terrore, che largiva tutto ciò che voleva il potere esecutivo, e che condusse la Francia alle conseguenze che tutti conoscete, la condusse alle giornate di luglio!

Ma le giornate di luglio anch'esse non fecero che stabilire una Monarchia corruttrice, col solito corteggio di leggi restrittive, come se la libertà non avesse la sua via larga per la quale incede, come se la mente dell'uomo di Stato, non dovesse essere quella *mens solida* che voleva lo scrittore antico, che non si perturbava per avvenimenti che accadono, ma che va diritta al proprio scopo, diritta alla propria meta ben prestabilita.

Ricordo bene che allora ci furono proposte di legge contro la stampa, leggi contro il principio d'associazione, ma non si osò toccare ai giurati.

La giuria fu rispettata anche quando fu votata quella orribile legge, che proibiva alle associazioni in numero maggiore di 20 individui di occuparsi di politica, perchè se avevano scopo politico diventavano immediatamente ree, e la pena del reato era la morte.

Allora ci fu un nobile esempio: ci fu Godefroy Cavaignac, che seguì le teoriche di Giangiacomo Rousseau, il quale diceva che le leggi cattive non si debbono eseguire ma si debbono violare, perchè in tal modo ne verrà la discussione in pubblico dinanzi al popolo e, o gli accusati saranno assolti e sarà la coscienza pubblica, che condanna la legge,

o saranno condannati e l'enormità stessa della condanna sarà a sua volta la condanna della legge. Godefroy Cavaignac adunque si fece capo di una di queste associazioni; tradotto dinanzi ai giurati, il presidente, il quale conosceva l'animo eletto dell'accusato, voleva con mezzo giuridico salvarlo e la sua prima interrogazione fu questa: la vostra associazione non aveva scopi politici? Anzi, rispose Godefroy, ogni associazione ha scopi politici; non v'è riunione di uomini, che non abbia scopi politici e la nostra aveva appunto uno scopo politico. Il verdetto dei giurati lo assolse; la legge fu condannata e non ebbe più efficacia.

Se dunque anche allora non fu attentato al principio del giudice popolare, la vostra legge rappresenta una reazione anche maggiore, e denota lo spirito dei tempi e la condizione d'animo nella quale vi trovate.

Il relatore di questa legge discutendosi in seconda lettura la legge sugli esplosivi, ebbe ad indicare lo scopo veramente politico di quella legge, e lo ebbe ad indicare con queste parole: « abbiamo fatti, che sono veri preparativi rivoluzionari, diciamo le cose come sono ».

Io non sono dell'avviso del relatore, io non credo che certi fatti siano l'indizio, da lui accennato; ma credo invece che, con le vostre leggi di repressione, voi tendiate a soffocare lo spirito evolutivo, rivoluzionario, che non è altro che lo spirito di libertà di un paese; perchè rivoluzione significa continuo movimento, e dove vi è libertà vi è movimento continuo. (*Commenti*).

Signori, altra volta in questa Camera vi espressi il mio pensiero circa la lotta di classe.

Ebbene, io credo che questa lotta di classe, che in Italia non esiste, voi l'andiate creando, perchè voi che dovrete rappresentare il pensiero rivoluzionario, che ci ha condotto in questa Roma, lo demolite di continuo con uno spirito di grettezza, di piccolezza, tarpando gli ideali e dando al popolo esempi, che esso accoglie nella propria coscienza e giudica.

Il vero spirito di anarchia lo suscitete voi (*Commenti*) quando date gli esempi delle banche e delle carte false che mettete in giro.

Presidente. Onorevole Imbriani, Ella non rivolge ai suoi colleghi queste sue improprie parole!

E quando parla di spirito rivoluzionario che ci ha condotto a Roma, Ella deve ricordare, che ci ha condotto a Roma lo spirito delle istituzioni che ci reggono, la libertà cioè associata alla Monarchia sabauda (*Bene!*)

Imbriani. Cercate di non demolire queste istituzioni; cercate di non dare ad esse troppi colpi di accetta. E voi volendo abolire il giudice popolare date a queste istituzioni una delle scosse più forti! (*Commenti*).

Ora coll'articolo 2, di cui io non discuterò la portata giuridica, poichè il collega Nocito l'ha già così diffusamente ed altamente spiegata, voi volete (e questo è capzioso e subdolo) sottrarre alla critica una parte dei nostri ordinamenti, e specialmente l'esercito e la marina.

Ora io sapeva, secondo il nostro diritto costituito, che d'intangibile non c'era che un'istituzione. E la spiegazione di questa eccezione è nell'essenza stessa di questa istituzione, poichè non potendo questa istituzione rispondere degli atti suoi, è naturale che essa non possa esserne chiamata responsabile e non possa essere discussa in nessun modo, nè in bene nè in male.

Ma che adesso si voglia anche far diventare indiscutibile l'esercito, indiscutibile la marina, quasi appendice del potere esecutivo in cui si vorrebbe concretare tutto, è cosa che non si può accettare; voi comprendete che ciò è contrario al nostro stesso diritto costituito.

Le funzioni dell'esercito e della marina possono e debbono essere discusse, perchè le vogliamo migliorare, perchè non vogliamo che essi diventino strumento gretto di casta, appunto perchè noi vogliamo che ad essi sia legata la nazione intera, appunto perchè non vogliamo la lotta di classe.

Signori, fate in modo che quella parte della nazione, la quale ha dato tanti saldi ingegni, tanti forti petti capaci di saldi propositi, che poi sono stati tradotti in atto, quella parte della nazione, che ha dato fortuna e vita per i suoi ideali, non diventi adesso unicamente, agli occhi del popolo, quasi uno strumento spogliatore che non pensa che ad acciuffare, a tesaurizzare per sé, a dividere le spoglie di tutti. Allora si che voi avreste creato la lotta di classe, lotta che io credo non esista fino a questo giorno, ed a cui si potrebbe porre rimedio unicamente dando addosso all'ingiustizia ed applicando la giustizia, non con

iose proposte, che creano odî, rancori e vendette, ma con parole di amore e di pace; non trascurando i dolori altrui, quasi non ci toccassero, ma anzi penetrando tra i miseri, raccogliendo i dolori di tutti, portando la parola di giustizia, la parola dell'equità e mettendola in atto con provvedimenti di Governo, con atti legislativi; non con queste misure, o signori, le quali varranno a suscitare lo spirito ribelle, che sente in sé l'uomo libero. Perchè l'uomo libero, che aspira ad un bene maggiore, ha in sé questo spirito ribelle, che attraverso i secoli ha guidato il mondo alle conquiste, di cui ora fruito e troppo fruito. Credete voi con minacce di questo genere, restringendo la libertà, di raggiungere qualche scopo? Oh, no! Anzi voi creerete nuovi fantasmi, per i quali sarà bello affrontare i pericoli, per i quali sarà bello affrontare la prigione con tutte le sue torture, per i quali sarà bello affrontare le vostre repressioni, che vanno oltre ogni limite.

Credete voi che il tagliare una testa produca qualche effetto? (*Rumori*).

Ne avete visto l'esempio in Francia.

Cucchi. Qui non c'è più la pena di morte. Sono liberali quelli là!

Imbriani. Credete che sia proprio il peggio che si possa fare, tagliare la testa?

Ma i vostri 24 o 25 o 30 anni di reclusione non sono molto peggiori della pena di morte? (*Rumori e commenti*).

Presidente. Venga alla conclusione, onorevole Imbriani!

Imbriani. Dunque ho espresso questo concetto per dirvi che con la repressione nulla si raggiunge. La pena per essere efficace deve avere la sanzione morale, che viene dalla opinione pubblica, la quale abborre davvero dai delitti, la quale li condanna nella sua alta coscienza; e questa è la più grave delle punizioni.

Come tutto ciò che riguarda l'onore e che è impalpabile ed imponderabile e che non può essere giudicato che dalla coscienza popolare, così certe manifestazioni, se sono delittuose, è solo la riprovazione degli uomini che può impedirle.

Guai se voi date l'aureola del martirio a coloro che le commettono! Farete peggio!

Con leggi simili voi colpirete gl'innocenti, e non coloro che, veramente, hanno usato i mezzi, che volete punire.

Io vi ripeto che, in quanto a reati di

opinione, se gli uomini cadranno, l'idea che germoglia in loro, se è giusta, si libererà più altamente sopra i cadaveri e finirà per trionfare. (*Movimenti in vario senso*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bovio.

Bovio. Onorevoli colleghi, davvero che avrei fatto a meno di parlare dopo tanti discorsi così ricchi di idee e di sentimenti. Ma mi pare ancora che qualche altra idea possa, debba esser determinata, e che, forse, possa esser presa in considerazione anche dalla Commissione.

Ciascun partito (se nella Camera partiti sopravvivessero) ha cercato in questa discussione di pronunciare la sua parola.

La parola più accentuata di parte è stata quella dell'onorevole Ferri, il quale, assai giustamente, si è indugiato sulla differenza fra socialismo e anarchismo.

Cose savie e belle ha detto l'onorevole Ferri. Egli ha detto che questa legge avrebbe aumentato di cinque la scarsa minoranza, che ora combatte il Governo. Ma l'idea sociale è la religione nuova della terra, e qui non può essere rappresentata nè da cinque, nè da dieci: essa è nella coscienza di molti.

Come antesignani potete essere cinque; ma, mentre credete parlare il linguaggio vostro, parlate il linguaggio di molti, e siete l'eco d'una voce universale. Perciò non avete nulla a temere da questa legge; con voi avete già il numero, il sentimento, la forza, non dico dell'oggi, ma del domani. Perciò non contatevi per cinque o per dieci, chè la vostra idea è stata anche da noi molte volte propugnata nella Camera; e quando voi dimostrate la fede nelle idee politiche per proteggere e tutelare le vostre idee siete già nell'ordine dei pensieri nostri, che mai non divisero la questione politica dalla questione sociale. Le abbiamo credute sempre due termini indissolubili. Dunque nessun pensiero vi preoccupi per voi; ma ci sia pure una voce per un assente. Ho sentito che tutta questa discussione si muove contro l'anarchismo. Però nessuno lo ha definito ancora. È o non è un reato? È un reato, risponde unanime la Commissione. No, disse il deputato Altobelli e qualcun altro con lui.

Signori, questa è un'affermazione e una negazione. Ma avete voi mai definito l'anarchismo? È o non è un'utopia? La definizione nei vostri scritti, nelle vostre parole non c'è. Se l'anarchismo è un'utopia resta nell'ordine

generale di tutte le utopie; e, sinchè è nel campo del pensiero, è inattaccabile, e si definisce così: l'esagerazione della dottrina del minimo di Governo; esagerazione che va talora sino all'abolizione perfetta dello Stato. Ma, finchè l'anarchismo resta nell'ordine delle idee, esso resta inattaccabile. Potete soltanto perseguitarlo quando si fa armato: allora voi avete il diritto e il dovere di perseguitare tutte le utopie, così la sociale, come la repubblicana, come qualunque altra superi l'ordine delle vostre istituzioni. Si ha un bel dire: essa è un reato! La storia, la parola, le tradizioni sono contro questa vostra affermazione. La parola *anarchia* è già una parola politica; la storia vi dice che periodicamente negli scrittori politici l'anarchia si ripresenta; le tradizioni vi affermano che Atene aveva quattro giorni anarchici nelle sue istituzioni: tutti i magistrati soprassedevano dai loro uffici, e tutti i cittadini erano liberi di tutto fare in quei giorni. (*Rumori — Si ride*).

Questa è storia; nè mi credeva, signori deputati, obbligato a farne la illustrazione supponendo che questa istoria non vi fosse ignota!

Voci. Non ci è ignota! (*Rumori*).

Bovio. Dunque tale è la parola, tale è la storia, e tale è la tradizione. Quando poi si arma, allora interviene la legge, che in nome dell'ordine sociale protegge le istituzioni vigenti, non contro questa o quella utopia, ma contro qualunque di esse utopie si presenti armata.

Perchè la sicurezza pubblica e l'ordine sociale sono un diritto, come dall'altro lato anche le libertà pubbliche sono un altro diritto. Se l'ordine sociale, se la sicurezza sociale prevaricano, diventano reazione. Se prevaricano le libertà pubbliche, diventano licenza. Equilibrate questi due termini, ed avrete l'ordine. Ed allora io mi domando: avete voi sentito la necessità di aggiungere al vostro Codice questa minaccia contro la pubblica libertà in nome della sicurezza sociale?

Il socialismo è redenzione del quarto Stato; l'anarchismo è il primo ruggito del quinto Stato, invisibile, imponderabile. (*Si ride*).

Voci. E il sesto? (*Si ride*).

Bovio. Al disotto del quarto Stato, che è la coscienza dell'operaio, vi è un fondo sociale indeterminato, indeterminabile, che non capisce nè doveri nè diritti, nè rivoluzione nè reazione, vi è un fondo dove l'uomo non

ha neanche la coscienza del suo nome, la memoria del suo passato ed il presentimento del suo avvenire. Orbene, quando certe parole arrivano la prima volta fin laggiù, prendono la forma più strana, ed ivi le dottrine sociali assumono le sembianze anarchiche. Ebbene, io dico questi pochi vi danno forse la necessità di ricorrere a tali provvedimenti, per cui in nome della sicurezza sociale menomate le pubbliche libertà?

Voi siete costretti a determinare il più imponderabile dei reati, quello che si chiama il reato della parola. Ed avete detto che volete perseguire ciò che si chiama la apologia del reato, l'apologia del delitto.

Ma se io, invece di fare l'apologia del reato faccio l'apologia del reo e ve lo presento in forma speciosa, bella, cavalleresca, senza pur accennare al reato, voi allora che cosa farete? La perseguiterete in nome dell'analogia?

Voce dalla Commissione. Sì!

Bovio. Sarebbe il pessimo dei metodi. La interpretazione analogica non è ammessa in materia penale. Più perseguiterete questa forma di reato, e più tremenda risorgerà da un'altra parte!

In principio di questo secolo fu fatta da un autore la apologia del masnadiero, che assaliva ed uccideva. L'autore si chiamava Schiller. Cancellate questa pagina della letteratura, e perseguitate Schiller!

Fu fatta, nel medesimo tempo, da Byron l'apologia del corsaro, che assaliva ed uccideva, dell'uomo che aveva

A mille vizi una virtù congiunta.

Fu fatta da Victor Hugo l'apologia di don Giovanni d'Aragona. Or voi prendete questi uomini, che hanno fatta l'apologia del reo, e traduceteli davanti ai vostri giudici, e lacererete e distruggerete le pagine più belle e più vive della letteratura universale! (*Interruzioni e commenti*)

Ma che andate facendo con questi provvedimenti?

Essi non sono garanzia della libertà, sono oblio delle cose più grandi, che abbia la letteratura.

Ma v'ha di più. Per ciò che si riferisce ai reati contro la patria, vi sono scuole intere e nere, nelle quali s'insegna che la patria è un maleficio ed una maledizione. Vi sono scuole intere nelle quali s'insegna che la patria italiana è un'usurpazione ed un delitto; è nulla

innanzi al diritto pubblico; è nulla innanzi alla morale; è nulla innanzi alla storia. Ed a queste scuole e deputati e ministri mandano i loro figli; ed ivi s'insegna appunto quella specie di anarchia, che, sotto altra forma, voi deplorate. Da quella educazione qual frutto potete raccogliere? Il frutto appunto che si metta in mala vista ciò, che voi repute più nobile, più sacro.

Ed allora voi avete due pesi e due misure.

L'anarchico vi dirà che la patria è un pregiudizio, ed egli sarà reo appunto perchè, negando la patria, ammette qualche cosa al disopra di essa, cioè l'umanità. Se vi saranno uomini neri, traditori, che v'insegneranno la maledizione verso la patria, quelli passeranno impuniti, forse saranno anche premiati, perchè molti di quelli io li conosco e cavalieri, e commendatori, creati da voi.

Infine, mi dica la Commissione con parole conte, e mi dica il Governo, quali mezzi avete voi praticamente per raggiungere questi rei, questi malfattori, questi delinquenti?

Quando si tratta di reati di stampa, nella più parte di questi casi, i responsabili sono i gerenti, gli altri spariscono.

Ciò avviene perchè voi credete che il primo artefice della sicurezza pubblica sia la polizia.

No, o signori! il primo artefice della sicurezza pubblica è il cittadino che, ove ami la patria e lo Stato, concorre con l'opera sua ad aiutare quella della sicurezza pubblica, come avviene in Francia, e più in Inghilterra.

Ma dove il cittadino poco ama la patria e lo Stato, e quasi lo ritiene un nemico suo, ivi la polizia resta isolata, resta abbandonata, agisce nel vuoto, non raggiunge lo scopo suo.

Egli è perciò che siete impotenti a raggiungere qualunque maleficio.

Credete voi che non si sappia già a Livorno chi sia stato l'uccisore del Bandi? Ma non ve lo dirà nessuno, perchè oggi il cittadino, o malcontento, o non bene educato, non concorre con l'opera sua ad aiutare la polizia. Essa resta nella solitudine, ed in gran parte la colpa è della Camera italiana. (*Oh! oh! — Rumori*).

Cavalieri. È una offesa ai livornesi; non può neppure sussistere che manchino del coraggio di denunziare il nome dell'assassino del Bandi! (*Oh! oh! — Rumori all'estrema sinistra*).

Marcora. Hanno paura di fare i giurati!

Bovio. Dunque credete a me che la vostra forza e la vostra sicurezza non è nei Codici penali, o nell'aggravamento delle pene, per perseguire questa o quell'altra specie di reati o di cittadini. Sarebbe meglio che taluni onnipotenti non avessero rasentato il Codice penale, senza cadervi mai dentro, ed allora il buon esempio sarebbe venuto dall'alto. Ma come volete che il popolo tema del Codice penale, quando vede che altri sono usi a stracciarlo e a passarvi sopra?

Molti, che avrebbero dovuto rispondere di reati, sono passati innanzi ad esso, irresponsabili!

Diceva Seneca: avete tanti giureconsulti, ed i delinquenti passano venerati dinnanzi ai vostri codici! (*Commenti — Interruzioni*).

Signori, non vorrei che le mie parole fossero fraintese: esse non muovono da cattivo animo: sono figlie di una gentilezza acerba, ma doverosa.

E, per concludere, sarà questa la Camera che avrà il diritto di cercare il pelo nei fatti altrui? (*Oh! oh!*) Io non dico nulla. Dico solo che ho fatto parte della Giunta delle elezioni, e so che spesso il magistrato penale avrebbe dovuto entrare nel segreto dell'urna, e non c'è entrato mai; avrebbe dovuto procedere ed è rimasto silenzioso. E la mozione dell'estrema sinistra da una parte e dell'onorevole Bonghi dall'altra intorno ad una epurazione necessaria in questa Camera, dice appunto che questa Camera non ha altro dovere se non che quello di tornare a casa, non di far leggi contro gli altri. Espiamo, perchè abbiamo molto da spiare. È dura, ma è questa la condizione. E, data questa condizione, ad un antico patriota e liberale, quale è Francesco Crispi, io direi: leggi penali non presentate; se ne dovete fare una, raddoppiate le pene per quei candidati, che hanno promesso danaro, per quegli elettori, che hanno accettato danaro, per quei prefetti che esercitarono corruzioni e per quei ministri che le vollero o le favorirono. (*Bravo! all'estrema sinistra*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio (*Segni d'attenzione*).

Crispi, presidente del Consiglio. Onorevoli colleghi! La discussione è stata fuorviata. Si sono dati a questa legge un significato ed uno

scopo che non ha. Essa non è una legge politica e molto meno una legge eccezionale.

Il Codice del 1889 ha stabilito nuove ipotesi di reati agli articoli 246 e 247. Fra questi articoli e la legge sulla stampa non c'è quell'accordo che sarebbe desiderabile, e noi abbiamo voluto stabilirlo con la legge che vi abbiamo presentato.

Nell'articolo 246 fu previsto il reato di istigazione a commettere reati, diverso dal reato di provocazione del quale il Codice precedente si occupava; al 247 furono previsti reati che non erano stati previsti dal Codice precedente, cioè l'apologia del delitto; la disobbedienza alle leggi, l'eccitamento all'odio tra le classi sociali. Nessuno mai credette che, quando questi reati, si commettessero coi mezzi ordinari, fossero reati politici. E reati politici in realtà non sono.

Era quindi necessario mettere in armonia, soprattutto nella sanzione delle pene, l'editto del 1848 e le posteriori leggi sulla stampa. Ciò non poteva essere trasandato, anzi era un assoluto dovere, che il legislatore vi intervenisse.

Nella legge del 20 giugno 1858, rammentata dal deputato Ferri, fu contemplata l'apologia dell'assassinio politico. Questo articolo, quasi complemento dell'articolo 24 dell'editto da me citato, oggi è in dissonanza, in quanto alla punizione, con la nuova legislazione penale.

Certo queste spiegazioni dovrebbero bastare a giustificazione della nostra proposta, per la quale chiediamo il concorso del Parlamento.

Poichè nell'articolo 247 del Codice penale, cosa che prima non era stata fatta, fu previsto come reato l'eccitamento all'odio fra le classi sociali, divenne necessario che, ove questo reato si commettesse con la stampa (o con gli altri mezzi di cui è parola nell'articolo 1 della legge 26 marzo 1848) divenne necessario, che il colpevole non fosse punito con pena minore di quella stabilita dal nuovo Codice pel reato medesimo.

In verità, o signori, l'eccitamento all'odio fra le classi sociali con la parola parlata, il che può avvenire nelle riunioni, non può non esser parimenti punito, quando fosse commesso per mezzo della stampa, la quale dovrebbe essere organo di libertà e di educazione popolare, e non strumento di delitti. Voi comprenderete benissimo il danno so-

ziale, che può produrre un giornale, il quale con i suoi articoli che si spandono su una grande estensione del territorio nazionale, predica che la borghesia è una tiranna, che la borghesia è la causa di tutti i mali del popolo, eccitando il popolo stesso ad insorgere contro questa borghesia.

Il giorno che l'articolo 247 del Codice penale ha riconosciuto essere reato, e reato doveva essere, e lo ha gravemente punito, deve con la stessa intensità esser punito l'eccitamento all'odio di classi, quando avviene con i mezzi di cui parla l'articolo 1° dell'editto 26 marzo 1848...

Imbriani. Allora anche Pietro Ellero è un delinquente! Ha scritto della *tirannide borghese*.

Crispi, presidente del Consiglio. Che cosa c'è di nuovo in tutto ciò? Nulla. Non c'è che un atto legislativo che viene a riempire una lacuna che era da tutti sentita... (*Interruzioni*).

Nocito. Pubblicamente!

Crispi, presidente del Consiglio. Pubblicamente, sicuro!

Nocito. Il Codice penale abbraccia tutte le ipotesi! (*Rumori — No! no!*)

Altobelli. Ha ragione; non avete letto l'articolo allora; è la verità, si dice pubblicamente.

Presidente. Non interrompa.

Crispi, presidente del Consiglio. Ad ogni modo, ammesso anche il dubbio e mancando il necessario accordo tra la legge sulla stampa ed il Codice penale, sarebbe per questo il Governo colpevole di reazione? E se il reato è previsto nel Codice penale, allora perchè insorgete contro di noi, che di esso ci occupiamo nella legge sulla stampa, definendo i criteri onde questo reato s'informa nelle sue varie manifestazioni?

Certo, o signori, noi non comprendiamo, il legislatore non comprende in questo articolo la discussione onesta, che si fa nei libri dagli scienziati. Molte cose si possono discutere nei libri, ma i libri non sono in dominio di tutti, mentre il giornale quotidiano che va nelle mani di tutti, e che non fa che battere sempre sullo stesso argomento, che va nelle mani di coloro, che non hanno studi sufficienti, per comprenderlo, che altera le menti delle plebi, volete che non sia contemplato dal legislatore, e che non costituisca un fatto colposo, il quale può produrre e produce tanti danni?

Noi, giovani, leggevamo i libri di Pruo-

dhon; ma in mani di quanti andavano questi libri? Le nostre plebi, che sventuratamente non furono educate, o, se lo furono, lo furono dal prete o da qualche uomo di cattedra, il quale invece di educare all'amore della patria e della libertà, le educò all'odio verso i propri simili; questi infelici, i quali non hanno giudizio sufficiente per distinguere un'idea dall'altra, quando sentono che la proprietà è un furto, che lo Stato è ateo, che cosa volete che pensino?

La scienza forse, sviluppando queste idee in un libro, può mostrarne le ragioni morali e sociali e dar luogo ad una discussione; ma le plebi, quando si parla di Stato ateo, di anarchia, della proprietà che è un furto, prendono materialmente le parole, ed insorgono contro la borghesia che è dipinta come la loro nemica. (*Benissimo!*)

Io, o signori, debbo dolermi che con uno svolgimento di argomenti non opportuni nella materia che si discute, si sia entrato a parlare di ciò che è fuori di luogo in questo momento.

L'onorevole Ferri sa quanto io lo stimi e come per lui abbia avuto sempre simpatia; ma il suo discorso se non fosse animato da sentimenti onesti darebbe a credere che egli, o parla per diffidenza, o parla per paura. (*ilarità*).

Non ostante le parole ch'egli mi rivolse, io escludo che egli abbia paura, o che diffidi di me.

No, o signori, il disegno di legge in discussione non ha nessuno dei vizi che gli furono imputati: esso non fa che colmare quelle lacune che si riscontrano nella nostra legislazione.

Io certamente non mi sarei prestato a presentare alla Camera un disegno di legge che in coscienza potessi dubitare di non meritare la vostra approvazione. Non ho dimenticato il mio discorso del 1886: nè ho dimenticato quali siano i doveri di un Governo, e di un Parlamento; ma io voglio le riforme sociali con il progresso naturale, con l'opera del Parlamento, non voglio però quelle riforme che cominciano colle pistolettate e con le pugnolate. (*Approvazioni*). Questo non posso ammetterlo: sarebbe un cattivo principio alle riforme sociali quando esso partisse dall'assassinio. Questo lo combatto, e lo combatterò finchè avrò sangue e vita, sieda nel

banco dei deputati, o stia in questo posto. (*Bravo! — Approvazioni.*)

È contro di costoro indirizzata l'opera nostra, non contro la scienza, non contro coloro i quali vogliono il miglioramento della umanità e la redenzione delle plebi. Chè anzi a questi possiamo associarci, possiamo insieme ricercare i mezzi per ottenere questi miglioramenti; e siano sicuri i miei avversari che non mi troveranno nelle riforme sociali, secondo ad alcuno. (*Approvazioni.*)

Voci. Chiusura! chiusura!

Presidente. Onorevole Altobelli, si riservi sull'articolo 1° (*Rumori.*)

Altobelli. (*Continuano i rumori.*) Ho chiesto di parlare, e parlerò non ostante i rumori.

Quando il presidente del Consiglio per giustificare questo nuovo passo verso la reazione, affermava che i reati preveduti in questo disegno di legge non erano dalle leggi esistenti preveduti e repressi, naturalmente la maggioranza, offesa della mia così giusta interruzione, ferita nelle sue simpatie, mi ha gratificato dei suoi rumori. Ed allora io ho detto a quelli, che mi interrompevano, che non avevano letto gli articoli del Codice. Poichè, se avessero letto gli articoli 246 e 247 del Codice penale, gl'interruttori avrebbero compreso la ragionevolezza del mio diniego.

L'onorevole Crispi non può ignorare che negli articoli ricordati, come nell'articolo 24 dell'editto sulla stampa, non solo è preveduto il reato, che vuole reprimersi con l'articolo 1 del presente disegno di legge, ma è prevista anche la forma della sua perpetrazione, così come nell'articolo 1 del disegno di legge. Infatti negli articoli del Codice penale il legislatore adopera la locuzione *pubblicamente*, e nessuno ha mai creduto di sostenere che in questo avverbio non sia compresa anche l'istigazione a delinquere fatta *per mezzo della stampa*. E tanto meno si può questo dire dell'articolo 24 della legge sulla stampa.

Sicchè il reato dell'articolo 1 è previsto e represso dalle leggi vigenti; ma si è voluto far credere che si trattava di un nuovo reato, per nascondere lo scopo vero ed unico del progetto, consistente nell'exasperazione, da nessuna ragione giustificata, delle pene già comminate.

Col disegno di legge, però, l'onorevole Crispi e la Commissione sono andati assai più oltre del concetto da essi affermato nelle rispettive relazioni; poichè, mentre essi vole-

vano punire la propaganda anarchica, finiscono col punire chiunque istiga a commettere un reato qualunque, poichè nell'articolo 246 si parla di reato *in genere*, e nel 247 di *altri* reati oltre quelli di propaganda.

Voci. Chiusura! (*Rumori.*)

Altobelli. Lo scopo politico vi ha fatto velo all'intelletto, trascinandovi oltre al fine propostovi. Ed è poi strano quello che ha detto il presidente del Consiglio, che, cioè, si comprende perchè la propaganda fatta col mezzo del libro non sia punita, mentre, invece, deve essere severamente punita se si fa in un giornale. (*Rumori.*) Questa non è che deplorabile casistica, non è che libidine di repressione e di reazione.

Presidente. Pongo a partito la chiusura della discussione, intendendo riservata la facoltà di parlare al relatore.

(*La chiusura è approvata.*)

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Spirito Francesco, relatore. Io posso riconoscere che il primo articolo di questo disegno di legge riguarda soltanto un aggravamento di pena. Ma, se riguarda soltanto un aggravamento di pena, in ciò appunto vi è la risposta ai discorsi degli onorevoli Ferri e Bovio. Sono due reati, che voi dite preveduti dal Codice; ed allora non avete ragione di parlare nè di socialismo, nè d'anarchia: avreste dovuto e potuto occuparvene quando avete discusso il Codice penale. Oggi noi diciamo che le pene stabilite dagli articoli 246 e 247 ci sembrano insufficienti, e che ci pare che sia opportuno di aggravarle. È egli conveniente che queste pene siano aggravate? Crede la Camera che l'istigazione a commettere delitti e l'apologia di fatti costituenti delitti, quando questi reati siano commessi per mezzo della stampa, siano oggi assai più pericolose che se fossero commesse con un altro mezzo qualunque? Ebbene, ciò che è parso a noi è parso anche a parecchie altre nazioni, le quali hanno creduto che le antiche disposizioni non fossero sufficienti a reprimere questi reati, quando siano commessi col mezzo della stampa. Sapeste, onorevoli colleghi, qual esempio ha dato una parte soltanto della stampa? Io non voglio cercare quest'esempio nei miei ricordi, ove ce ne sono dei gravi; ma voglio cercarli in una sentenza di magistrato. E dico ciò, perchè uno dei nostri colleghi mi ha domandato perchè non abbiamo presentato i gior-

nali, dai quali apparisca la necessità di questo aggravamento di pena. Ebbene, sentite quello che si dice in una sentenza di magistrato:

« Si propugna l'espropriazione dei proprietari e la messa in comune di tutto ciò che si trova in natura, e si produce col lavoro, mediante la distruzione di ogni Governo, i quali intendimenti non si possono raggiungere che colla guerra civile e colla strage. »

E poi più giù:

« Se ad ogni accusa di spia si rispondesse col mettere le budella al collo a qualcheduno, si finirebbe, per dio, una buona volta questa infamia. »

Si trattava di un tale che aveva assassinato un uomo. Ebbene, in un articolo di giornale si dice:

« A sante coltellate liberò la terra da una canaglia da forca. »

Ora, o signori, credete voi che, in tutto questo ci sia niente di comune coi partiti politici, col socialismo teoretico? O non credete voi che si tratti di gravi reati, i quali, nei tempi che corrono, possono essere molto pericolosi?

Ebbene, questo appunto ha creduto la Commissione, e perciò vi ha proposto un leggero aggravamento di pena.

L'art. 2° crea una nuova fisionomia di reati; mi perdoni l'onorevole Nocito, ma si tratta veramente di un reato, che non è contemplato nella nostra legislazione.

L'istigazione dei militari a disobbedire alle leggi non è stata, sinora, punita. L'onorevole Nocito ha detto che l'istigazione dei militari alla violazione del giuramento costituisce il reato di tradimento.

Ebbene, consideri l'onorevole Nocito gli articoli 71 a 77 del Codice penale militare, e troverà che nessuna violazione semplice di giuramento costituisce il reato di tradimento a norma degli articoli che ho indicati.

Dice ancora l'onorevole Nocito che nel Codice è preveduto il reato di subornazione, che consiste nell'istigare i militari a commettere violazioni di leggi.

Ma la violazione dei doveri di disciplina non è violazione di leggi, che possa costituire reato. Vi sono i regolamenti di disciplina; quando un giornale istiga i militari a venir meno a questi regolamenti di disciplina, nessuna legge fino ad oggi ha preveduto questo fatto; ora noi lo prevediamo con l'articolo 2°. In quanto alla seconda parte di

questo articolo, dire dell'esercito cose e fatti tali, che espongano l'esercito stesso all'odio e al disprezzo delle popolazioni costituisce oggi un reato preveduto e punito dalle nostre leggi?

L'onorevole Nocito ha detto di sì, ed io gli rispondo che, dolorosamente, fino ad oggi questi fatti sfuggivano e dovevano sfuggire ad ogni punizione. Legga gli articoli 393 e seguenti del Codice penale e vedrà se un'offesa diretta all'esercito in generale, e non a persone determinate dell'esercito, possa essere compresa in quegli articoli.

Ad ogni modo, egli crede che si ricada nell'ipotesi la contumelia; ma crede egli che possa essere sufficiente la pena stabilita dall'articolo 395? Anche quando si trattasse di un semplice aggravamento di pena, non pare all'onorevole Nocito, così valoroso e così caldo sostenitore delle nostre istituzioni, che questo aggravamento di pena sia oggi necessario?

In quanto all'articolo 3, sorge qui una questione che si tenta di fare grossa; si dice, cioè, che noi vogliamo sottrarre ai giudici naturali, che sarebbero i giurati, la cognizione di questi reati. Ora, o signori, questo non è. La Commissione è stata anzi molto scrupolosa. Nel disegno di legge ministeriale l'articolo 3 era formulato così: « Questi reati, cioè quelli contemplati negli articoli 1 e 2, sono deferiti ai tribunali penali. »

Ebbene, è parso alla Commissione che il reato dell'articolo 2 potesse avere una certa fisionomia di reato politico, inquantochè l'incitamento ai militari dell'esercito e dell'armata possa essere fatto con un fine politico; ed allora la Commissione, volendo essere scrupolosa, non tentennando, come diceva l'onorevole Ferri, ha detto: poichè vi può essere il solo dubbio che i reati previsti dall'articolo 2, abbiano carattere politico, noi deferiamo la cognizione di questi reati alla Corte d'assise.

Ma in quanto all'articolo 1°, qual violazione delle nostre libertà abbiamo noi commessa, onorevole Socci? Nessuna. Ci sono le deliberazioni unanimi della stampa. Ebbene, con buona pace sua, la stampa ha sbagliato. L'articolo 1° contempla due reati: quello di istigazione al delitto e quello di apologia del delitto. È fuori controversia che la istigazione al delitto è di competenza del tribunale; almeno fino ad oggi i tribunali hanno sempre giudicato di quei reati. L'apologia del delitto è di competenza del tribunale o della

Corte d'assise? V'è l'articolo 24 della legge sulla stampa, che dice: « L'apologia di un delitto è un reato di competenza della Corte d'assise »; v'è l'articolo 247 del Codice penale, che prevede il caso dell'apologia di un fatto, che costituisce delitto a norma della legge. V'è differenza fra queste due disposizioni legislative? La giurisprudenza ha detto che differenza c'è.

Voci. A domani!

Spirito, relatore. Onorevoli colleghi, si tratta di questione molto grave, e che si vuol gonfiare al di là di quello che sarebbe logicamente consentito. Quindi mi si permettano ancora poche parole.

La giurisprudenza dunque ha detto che v'è differenza fra la disposizione generica dell'articolo 24 della legge sulla stampa e la disposizione precisa dell'articolo 247 del Codice. Una sentenza della Corte di cassazione del 18 maggio 1893 dice: « nell'articolo incriminato non vi è l'apologia in forma astratta e, per dire così, in linea di pura discussione accademica di fatti, che la legge qualifica reati, ma vi è l'apologia, che è diretta all'unico scopo di istigare a delinquere. » Ed in altra sentenza la Corte riafferma lo stesso concetto.

Dunque la giurisprudenza ha trovato una diversità fra l'apologia, di cui parla l'articolo 24, e l'apologia, di cui parla l'articolo 247. Quella è deferita alla Corte d'assise, questa al tribunale penale. Al più ci potrebbe essere un dubbio; e la Commissione ed il Governo d'accordo lo hanno chiarito razionalmente. Con qual concetto logico voi deferite al tribunale penale il giudizio sull'istigazione a commettere delitti, ed alla Corte d'assise il giudizio sull'apologia del delitto? Sono due cose, di cui una è connessa con l'altra. Il guardasigilli francese nel dicembre 1893 diceva che la provocazione a commettere reati è l'istigazione diretta, mentre l'apologia non è che l'istigazione indiretta. E perciò la Commissione ha creduto, anche per chiarire un dubbio, di conformarsi a quello, che la giurisprudenza ha ritenuto, devolvendo la cognizione dei reati previsti nell'articolo 2 alla Corte d'assise, e la cognizione di quelli previsti nell'articolo 1 al tribunale penale.

Tale è il concetto della legge che noi presentiamo al vostro giudizio, convinti di non recare offesa ad alcun principio, ad alcun diritto. (*Bene! Bravo! — Approvazioni.*)

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Essendo chiusa la discussione generale, passeremo alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Quando i delitti indicati negli articoli 246 e 247 del Codice penale e 6 della legge sui reati commessi con materie esplosive sono commessi per mezzo della stampa, o di qualsiasi altro segno figurativo, di cui è cenno nell'articolo 1 della legge 26 marzo 1848, si applicheranno al colpevole le pene stabilite nel Codice penale con l'aumento di una metà. »

(*È approvato.*)

« Art. 2. Chiunque per mezzo della stampa, o di qualsiasi altro segno figurativo indicato nell'articolo 1 della legge 26 marzo 1848, istiga i militari a disubbidire alla legge, od a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina, od espone l'esercito o l'armata all'odio o al disprezzo della cittadinanza, è punito con la detenzione da tre a trenta mesi e con la multa da lire trecento a tremila. »

(*È approvato.*)

« Art. 3. I delitti previsti dall'articolo 1 sono di competenza dei tribunali penali; quelli previsti dall'articolo 2 sono di competenza delle Corti d'Assise. »

Barzilai. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Barzilai. L'ora tarda non consente una discussione; (*Ooh! ooh!*) tuttavia, se la Camera me lo concede, dirò pochissime parole su questo articolo, che involge una importantissima questione di principio in quanto che deferisce ai tribunali penali alcuni reati di stampa, che, fino ad oggi, erano di competenza dei giurati. (*No! no! dal banco della Commissione.*)

Bisogna distinguere l'articolo 246 del Codice penale dall'articolo 247. I reati contemplati dall'articolo 246 sono, anche per la legge vigente, deferiti ai tribunali penali, poichè questi reati non son menzionati là dove si parla di quelli, che sono di competenza delle Assise; invece, nell'articolo 247, l'apologia del reato è dal Codice penale vigente considerata reato politico, e, come tale, è deferita alla competenza dei giurati.

Perciò, non tanto a tutela della libertà della stampa, che non credo in questione, quanto a tutela della istituzione della giuria, alla quale facciamo un estremo, imme-

ritato oltraggio, sottraendole un reato di opinione come questo, noi proponiamo che i reati contemplati dall'articolo 247 restino di competenza della Corte d'assise.

All'onorevole relatore devo ancora chiedere un chiarimento.

Il Codice di procedura penale stabilisce che il reato d'istigazione ai reati contro la sicurezza dello Stato sia di competenza della Corte d'assise. Ora, io desidero da lui la dichiarazione (e desidererei, in mancanza di questa dichiarazione, un esplicito accenno nell'articolo) che questo reato resterà di competenza della Corte d'assise.

In questo senso abbiamo presentato un emendamento.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. L'onorevole Barzilai ha presentato il seguente emendamento:

« ... ad eccezione di quelli indicati dall'articolo 247 Codice penale, ferme restando le disposizioni dell'articolo 9, capoverso 1º, Codice penale. »

Tale emendamento è sottoscritto anche dagli onorevoli Altobelli, Montenovesi, Soggi, Sani S., Mercanti, Diligenti, Gaetani, Aggio, Sacchi, Cavallotti, Zabeo, Chindamo, Martini G., Pavia e Imbriani.

Spirito Francesco, relatore. L'emendamento è inutile, poichè noi non abbiamo inteso mai, nè poteva neppure passarci pel cervello, di modificare l'articolo 9 del Codice di procedura penale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Barzilai.

Barzilai. Il mio emendamento consta di due parti. La prima riguarda l'articolo 247, e questa parte ha, in ogni caso, ragion d'essere. Quanto alla seconda parte, posso ammettere che non sia nell'intenzione della Commissione di derogare alle disposizioni della procedura penale: ma si tratta di un dubbio che può benissimo sorgere, poichè nel Codice penale è contemplato un solo reato di istigazione a delinquere.

Ora, poichè la deroga di competenza, che voi proponete, si riferisce a quest'unico reato, può darsi che, nell'applicazione, venga un giorno compresa in questa deroga anche la istigazione al reato politico.

Ad ogni modo, non insisto sulla seconda parte del mio emendamento, ma insisto assolutamente sulla prima parte.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole guardasigilli.

Calenda di Tavani, ministro guardasigilli. Il proposito del Governo, ed anche della Commissione, intorno a questa legge, fu molto semplice; esso fu di non creare nuovi reati, oltre quelli dell'articolo 2, dei quali ha già parlato l'onorevole relatore.

Di apologie di reati si occupa il Codice penale, come si occupava la legge sulla stampa.

Quindi, se è mal fatto elevare a reato l'apologia del reato, non è da prendersela colla legge attuale, ma colle leggi e coi Codici esistenti.

Noi abbiamo soltanto voluto togliere le antinomie, che esistevano tra la legge sulla stampa ed il Codice penale.

Questo reato previsto nell'articolo 247 del Codice, era anche contemplato dalla legge sulla stampa all'articolo 24. Ma noi abbiamo creduto che la pena comminata per esso dalla legge sulla stampa fosse una pena minima, che non avesse più alcuna relazione colla pena tanto più grave comminata dal Codice penale nell'articolo 247.

Ed invero non può dubitarsi che il reato che si commette colla parola pronunciata in mezzo a un crocchio di poche persone, o con scritture a mano, sia immensamente minore dello stesso reato commesso colla parola divulgata a mezzo della stampa; la quale in migliaia di copie può portarla negli angoli più remoti del Regno; perciocchè un solo esemplare letto in un crocchio di persone produce lo stesso effetto che la parola parlata e possono con tal mezzo centinaia di migliaia di persone, essere trascinate alla delinquenza.

Questa è stata la ragione per cui ci è sembrato di opporre un argine a questa epidemia, a questo strano contagio di maleficio, non solo per la salvezza della società, ma anche per la salvezza di questi poveri illusi. Se voi aveste veduto, come la ho veduta io stamattina, la fotografia del Caserio, che ho dovuto mandare a Parigi, voi avreste in essa raffigurato un giovanetto dallo sguardo mite, dal volto sorridente; ed avreste con me esclamato: ecco uno sventurato, ecco un povero illuso il quale non ha potuto resistere all'influenza di questa epidemia, a questa, che non saprei come chiamare, propaganda del maleficio (*Rumori all'estrema sinistra*) che è nei libelli e nei libri clandestini, più che nei giornali.

Sì, signori deputati, se vi ripetessi quello

che ho letto stamattina in un giornaleto sequestrato in Ancona, voi dovrete dire che il Governo non poteva non fare quello che ha fatto.

Mi consente la Camera di leggere l'articolo? (Sì! Sì!)

È il giornale *Grido degli oppressi*, che è stato sequestrato ad Ancona pochi giorni fa. Dice così:

« Se la fortuna che mi ha data l'anima fiera mi facesse un giorno divenir mendicante, io non andrei con la fronte nella polvere ad avviliarmi dinanzi ognuno che passa; non andrei con gli occhi pieni di lagrime, in pieno giorno, a supplicare un uomo; ma tutte le notti, irridandomi degli agenti armati, mendicherei col pugnale in mano.

« La mancanza di lavoro, in un giorno di miseria, vi getta senza appello alcuno sul lastrico.

« Io al vostro posto o vigiacchi, morti di fame, fuggendo il sole, perdute nelle tenebre, nei quartieri lussureggianti, mendicherei col pugnale in mano.

« Il povero è assai infame per limosinare nel suo cammino; se fossi miserabile, lo proclamo a voce alta, mendicherei col pugnale in mano.

« Alzatevi se siete uomini, il pane non lo avremo che col pugnale in mano. »

Signori, oggi stesso poi ho appreso in un giornale che un supposto complice dell'assassino del Bandi sarebbe stato trovato a Livorno a mendicare col pugnale in mano; lo afferma l'*Opinione*, lo dice il *Corriere di Napoli*.

Guardate dunque gli effetti di questa propaganda presso gli spiriti deboli, quali sono tutti i neofiti dell'anarchismo. Sono queste le ragioni per le quali il Governo, allo scopo di provvedere alla sicurezza sociale, ha creduto di proporvi i censuati aggravamenti di pena.

Per quanto riguarda poi la competenza dei giurati, nessuno ha voluto attentare a quella che è la più grande guarentigia della libertà del pensiero e della parola.

Si è voluto soltanto togliere una grande antinomia che esisteva nelle leggi; perciocchè la legge sulla stampa del 1848 nell'articolo 13 stabiliva la competenza dei tribunali comuni per l'istigazione a commettere reati; mentre demandava ai giurati i giudizi per

l'apologia dei reati e l'eccitamento all'odio fra le classi sociali.

Ma avendo il Codice del 1889 dichiarata l'apologia del reato, quando non si riferisca a reato politico, di competenza dei tribunali ordinari, per quale ragione un reato che può portare conseguenze così gravi, quale è quello dell'apologia per mezzo della stampa, deve essere sottratto ai giudici ordinari per assurgere all'aureola di reato politico? Il Codice penale lo ha considerato quale è nella essenza sua; e nel Codice penale, novissimo, si rispecchia la coscienza giuridica della nazione, come un reato comune. Questa è la ragione, signori deputati, per la quale il Governo ha creduto con una legge unica affidare ad un unico giudice permanente la cognizione di reati che sono della stessa natura perchè sieno tutti giudicati con criterii giuridici e uniformi, e tutti con quella celerità che mal si consegue nelle Corti d'Assise, le quali non seggono in permanenza come i tribunali penali. (*Bravo! Bene! — Applausi — Rumori a sinistra*).

Torraca. Chiedo di parlare per una dichiarazione.

Presidente. Ne ha facoltà.

Torraca. Questo articolo 3° nella sua prima parte mi sembra inutile perchè i delitti previsti dall'articolo 1°, a cui esso si riferisce, sono quelli indicati negli articoli 246 e 247 del Codice penale, e, come benissimo ha dimostrato l'onorevole Barzilai, i reati, ai quali si riferisce l'articolo 246, sono già di competenza dei tribunali. Per l'altro articolo, cioè per l'apologia dei reati, l'onorevole Spirito ha detto che si lasciano le cose come stanno perchè la giurisprudenza ha già provveduto in proposito. Or perchè volete fare delle novità, se la giurisprudenza ha deciso che questo reato dell'apologia de' reati è di competenza dei tribunali ordinari?

Se è vero, ripeto, che le Corti hanno deciso che anche l'apologia del delitto è di competenza dei tribunali, non c'è da innovare nulla, e lasciamo le cose come sono. Che se per l'altro articolo, per l'articolo 247, si vuol chiarire un dubbio restringendo la competenza delle Assise, allora vi dichiaro francamente che non accetto questa restrizione, e non l'accetto per una ragione molto semplice.

Tutto ciò che ha letto l'onorevole guardasigilli, e ciò che ha letto l'onorevole Spirito,

se non commuove i giurati, se non commuove le classi che devono difendersi, chi volete che commuova? (*Bravo!*)

Io vado innanzi ai giurati in questi casi, con maggior fiducia, perchè sono sicuro che essi sapranno difendere la loro vita, i loro beni, le loro famiglie. (*Bene!*)

Non diffidiamo di essi, chè non mi assicura tanto l'imparzialità loro, ve lo dico schiettamente, quanto l'amor di sè, l'egoismo loro. Quindi dichiaro che accetto la seconda parte di questo articolo, e domando la divisione per votare contro la prima parte.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Barzilai.

Barzilai. Il mio emendamento corrisponde perfettamente alla dichiarazione dell'onorevole Torraca: mira precisamente a nulla innovare alla presente competenza delle Assise; inquantochè, con quella parte dell'emendamento che riguarda l'articolo 246, propongo che siano esclusi dai reati devoluti alla competenza dei tribunali penali, quelli compresi nell'articolo 247, che per legge sono di competenza delle Assise.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Crispi, presidente del Consiglio. Non si può accettare l'emendamento dell'onorevole Barzilai, per una ragione semplicissima: l'articolo 247 prevede varie ipotesi di reati, la disobbedienza alle leggi, l'apologia del delitto, l'eccitamento all'odio fra le classi. Ora per questi reati, quando si commettessero con altri mezzi che non fosse quello della stampa, si andrebbe avanti ai tribunali. Come si può dunque dire che i reati di cui parla l'articolo 247 debbano essere di competenza dell'assise?

Barzilai. Quando commessi per mezzo della stampa, s'intende.

Crispi, presidente del Consiglio. Perchè questo privilegio? Credete che la stampa sia meno colpevole di chi pronunzia in pubblico un discorso? Al contrario gli effetti sono peggiori.

Il Governo, ripeto, non accetta l'emendamento dell'onorevole Barzilai.

Presidente. Onorevoli deputati, prendano i loro posti.

L'onorevole Barzilai propone dunque il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 3:

« Ad eccezione di quelli indicati dall'articolo 247 del Codice penale. »

Il Governo e la Commissione hanno dichiarato di non accettarlo.

Su questo emendamento hanno chiesto la votazione nominale (*Oh! oh! — Rumori*) gli onorevoli Cavallotti, Montenovesi, Prampolini, Soggi, Chindamo, Severi, Aggio, Sani S., Barzilai, Pavia, Agnini, Martini G., Altobelli, Caldesi, Imbriani e Zabeo.

Risultamento di votazioni.

Presidente. Prima di procedere alla votazione nominale su questo emendamento, dichiaro chiuse le votazioni e prego gli onorevoli segretari di numerare i voti.

(*I segretari numerano i voti.*)

Comunico alla Camera il risultamento delle votazioni segrete sui seguenti disegni di legge:

« Modificazioni alla legge 30 agosto 1868, n. 4613 sulle strade comunali obbligatorie. »

Presenti e votanti . . .	224
Maggioranza	113
Voti favorevoli . . .	174
Voti contrari	50

(*La Camera approva.*)

« Modificazioni agli articoli 50 e 52 della legge 1^o marzo 1886, n. 3682, pel riordinamento della imposta fondiaria. »

Presenti e votanti . . .	223
Maggioranza	112
Voti favorevoli . . .	174
Voti contrari	49

(*La Camera approva.*)

« Contraffazione ed adulterazione del burro. »

Presenti e votanti . . .	223
Maggioranza	112
Voti favorevoli . . .	193
Voti contrari	30

(*La Camera approva.*)

« Modificazioni della legge 23 luglio 1881, n. 333 relativa alla costruzione di opere stradali ed idrauliche. »

Presenti e votanti . . .	222
Maggioranza	112
Voti favorevoli . . .	179
Voti contrari	43

(*La Camera approva.*)

« Destinazione degli uditori giudiziari alle funzioni di vice pretore. »

Presenti e votanti . . . 219

Maggioranza 110

Voti favorevoli . . . 185

Voti contrari 34

(La Camera approva).

Riprendesi la discussione del disegno di legge.

Presidente. Ora si procederà alla votazione nominale sull'emendamento dell'onorevole Barzilai, che il Governo e la Commissione hanno dichiarato di non accettare.

Coloro che l'approvano risponderanno *sì*, coloro che non l'approvano risponderanno *no*. Si faccia la chiama.

Quartieri, segretario, fa la chiama.

Rispondono sì :

Aggio — Agnini — Altobelli — Arbib. Badaloni — Barzilai — Basetti — Berenini — Berio — Bovio — Branca — Brunialti — Brunicardi.

Caldesi — Carpi — Casilli — Cavallotti — Chindamo — Cirmeni — Cocco-Ortu — Compans.

De Nicolò — Di Belgioso — Diligenti. Ferri — Filopanti — Fortunato.

Gaetani di Laurenzana — Giusso — Guerci. Imbriani-Poerio.

Lojodice — Lucchini.

Marcora — Martini Giovanni — Mercanti — Montenovesi.

Nocito.

Pansini — Paternostro — Pavia — Pinchia — Prampolini.

Sacchi — Sani Severino — Severi — Soggi.

Talamo — Torraca.

Vastarini-Cresi.

Zabeo.

Rispondo no :

Adamoli — Afan de Rivera — Antonelli — Anzani — Aprile.

Baccelli — Badini — Barazzuoli — Bassini — Bastogi Gioachino — Bertolini — Bonacossa — Bonasi — Bonin — Borgatta — Borruso — Boselli — Bracci — Brunetti Eugenio — Brunetti Gaetano — Bufardecì.

Cadolini — Calvi — Cambiasi — Cambridge-Digny — Capaldo — Capoduro — Ca-

pozzi — Caprucci — Casale — Casana — Castorina — Cavalieri — Centurini — Ceriana-Mayneri — Cerulli — Chiapusso — Chiaradia — Chimirri — Chinaglia — Cianciolo — Cimbali — Colajanni Federico — Costantini — Colombo Quattrofrati — Colpi — Comandù — Cremonesi — Crispi — Cucchi. Dal Verme — Damiani — Daneo — Dari — De Amicis — De Bernardis — Del Giudice — De Luca Paolo — De Martino — De Riseis Giuseppe — De Salvio — Di Broglio — Di Marzo — Di Rudini — Di San Donato — Donati.

Elia — Ercole.

Facheris — Faggiuoli — Falconi — Fani — Fede — Ferracciù — Ferrari Luigi — Ferraris Maggiorino — Ferraris Napoleone — Fili-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Flaùti — Florena — Franchetti — Frasara — Fusco — Fusinato.

Gabba — Galletti — Galli Roberto — Gallotti — Gatti-Casazza — Ghigi — Giacomelli — Gianolio — Giovagnoli — Giovannelli — Grandi — Grossi.

Lacava — Lanzara — La Vaccara — Leali — Levi Ulderico — Lochis — Lovito — Lucifero — Luporini — Luzzati Ippolito — Luzzatti Luigi.

Mariotti — Marzotto — Masi — Maury — Mazzella — Meardi — Mel — Mestica — Miceli — Miniscalchi — Miraglia — Mirto-Seggio — Mocenni — Modestino — Montagna — Monticelli — Mordini — Morin — Murrura.

Nasi — Nicolosi — Nigra.

Odescalchi — Omodei — Orsini-Baroni — Ottavi.

Palamenghi-Crispi — Palestini — Palizolo — Pelloux — Papa — Petrini — Piccolo-Cupani — Piovene — Pompilj — Ponti — Prinetti.

Quarena.

Raggio — Randaccio — Rava — Riboni — Ricci — Rizzetti — Rocco — Romanin-Jacur — Roncalli — Rospigliosi — Rubini — Ruffo — Ruggieri Ernesto — Ruggieri Giuseppe.

Sacchetti — Salandra — Sanguinetti — Sani Giacomo — Saporito — Scaglione — Scaramella-Manetti — Schiratti — Sciacca della Scala — Serena — Siliprandi — Silvani — Sineo — Sonnino Sidney — Sormani — Sorrentino — Spirito Francesco — Squitti — Stelluti-Scala.

Testasecca — Toaldi — Tondi — Torlo-

nia — Tornielli — Treves — Trigona — Tripepi — Trompeo.

Ungaro.

Vaccaj — Valle Angelo — Vienna — Villa — Vischi — Vizioli — Vollaro De Lieto.

Weill-Weiss.

Zainy — Zappi — Zecca.

Si astengono:

Fulci Nicolò.

Mecacci.

Rizzo.

In congedo:

Agnetti — Andolfato — Arnaboldi.

Barracco — Bastogi Michelangelo — Beltrami — Berti Ludovico — Bettolo — Boccialini.

Caetani Onorato — Cafiero — Calpini — Campi — Canzi — Cao-Pinna — Cappelleri — Cappelli — Carezzi — Carmine — Cavaignari — Chiesa — Civelli — Clemente — Clementini — Comandini — Conti — Coppino — Costa.

D'Alife — D'Andrea — De Giorgio — Del Balzo — Della Rocca — Del Vecchio — De Puppi — De Riseis Luigi — Di San Giuliano — Di Sant'Onofrio.

Parina Nicola — Fortis — Frola.

Gallavresi — Gavazzi — Graziadio.

Lorenzini — Lucca Piero.

Marazio Annibale — Matera — Merzario — Monti.

Paolucci — Pignatelli — Pisani — Poli Giovanni — Polti Giuseppe — Pottino — Pozzo — Pullè.

Quintieri.

Reale — Ridolfi — Rosano — Roux.

San Vitale — Serristori — Silvestri — Simonelli — Suardi Gianforte.

Torelli — Torrigiani — Tortarolo — Trinchera.

Vendramini.

Wollemborg.

Sono ammalati:

Fasce.

Galeazzi — Gasco — Grimaldi — Guj.

Lugli.

Pais-Serra — Papadopoli — Perrone.

Tittoni.

Zizzi.

Assenti per ufficio pubblico:

Baratieri — Bonghi.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione, e prego gli onorevoli segretari di numerare i voti.

(I segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultamento della votazione nominale sull'emendamento Barzilai:

Presenti	255
Presero parte alla votazione .	252
Risposero sì	51
Risposero no	201
Si astennero	3

(La Camera respinge l'emendamento dell'onorevole Barzilai).

Pongo ora a partito l'articolo 3, che rileggo:

« I delitti previsti dall'articolo 1 sono di competenza dei tribunali penali; quelli previsti dall'articolo 2 sono di competenza delle Corti d'assise. »

(È approvato).

Si procederà domani alla votazione segreta di questo disegno di legge, insieme coll'altro relativo alle materie esplodenti.

Discussione sull'ordine del giorno.

Presidente. Crede la Camera di lasciare l'ordine del giorno come è presentemente?

Crispi, presidente del Consiglio. Propongo che domani, in principio di seduta, sia discusso il disegno di legge n. 405, relativo a provvedimenti di pubblica sicurezza.

Cavallotti. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole Cavallotti ha facoltà di parlare.

Cavallotti. Dichiaro sinceramente che mi duole di dover dissentire dalla proposta dell'onorevole presidente del Consiglio. E la ragione del mio dissenso muove da cause alte, che non temono la luce.

Vorrei poter trovare in me le parole più convincenti e più serene per pregare il presidente del Consiglio, per pregare gli amici suoi della maggioranza, di non volere insistere perchè questo disegno di legge sia iscritto nell'ordine del giorno di domani. Non credo che faccia torto a nessun capo di Governo il tenere conto, in certe ore, delle condizioni dell'assemblea. La mia opposizione, lo sa la Camera, lo sanno gli amici miei, non può essere

sospetta, nè sospettabile, sopra un argomento come questo. Se non credo alla urgenza di porre nell'ordine del giorno di domani questa discussione, di questo mio non credere ne può rendere ragione la Camera, alla quale potrei dire che sopra un tema, come questo, mi trovo in una situazione privilegiata. Credo di essere (l'ho detto già a qualcuno, lo sanno molti, che stanno su questi banchi), forse fra i primi, anzi il primo, in ordine di tempo, che ebbe ad impegnare aspra lotta con la setta anarchica, di cui conosco bene gl'intendimenti.

Quindi la mia parola può essere creduta, se affermo che non vedo assolutamente il nesso fra la legge, che il Ministero presenta, e l'urgenza del momento.

Può dolere a me che, di fronte a fatti di sangue, che hanno commosso tutti gli onesti, i mezzi a disposizione del Governo non si siano chiariti sufficienti. Può dolere a me che ancora siano sfuggiti alla meritata sanzione gli autori di abbominevoli attentati. Avrei compreso l'urgenza di deliberare se il Governo fosse venuto qui a domandare i mezzi d'indagini più pronti, di repressione più severa, per recare un colpo inesorabile, alle scelleraggini commesse in questi giorni. Ma assolutamente non vedo la urgenza del provvedimento che ci viene proposto.

Parliamoci chiaro. Che cosa vuole il Governo con questa legge, che egli dice tanto urgente da dover trattenere la Camera in una discussione, che potrà richiedere, non un giorno nè due, ma tre o quattro settimane? (*Eh! Eh! — Rumori.*)

E noi rispettiamo abbastanza la Camera, per ritenere che saprebbe sostenere questo sacrificio.

Ma il peggior torto del disegno di legge è ch'esso appare concepito in uno stato di animo alquanto turbato, e contiene una tal gravità di disposizioni da richiedere, per la loro discussione, ben altre condizioni dell'assemblea.

Ma vi pare proprio che si possa al di 8 di luglio accingersi a discutere, nell'ultimo periodo dei nostri lavori, una legge, che cambia vari articoli dello Statuto che, attenta alla inviolabilità dei giudicati, che sottopone centinaia e centinaia di cittadini all'arbitrio dei funzionari di pubblica sicurezza?

Vi par proprio questo il momento di affrontare tutti i delicati problemi, che dispo-

sizioni gravi, come quelle contenute in quel disegno di legge, sollevano in tanti spiriti liberali, in tante coscienze di uomini, che pure sono amici dell'ordine sociale?

Potrei ricordare le parole gravissime, che l'onorevole Crispi pronunziava quando...

Presidente. Venga all'argomento, onorevole Cavallotti!

Cavallotti. Potrei ricordare, dicevo, le parole dette dall'onorevole presidente del Consiglio quando ben altri fatti di sangue infestavano il paese, quando mezza Italia era funestata dalle stragi dei briganti, quando l'Italia era percorsa dalle bande dei briganti.

Voci. Questo è merito!

Presidente. Venga alla conclusione, onorevole Cavallotti. Sono sei ore e mezzo che siamo qui. Vede la Camera è stanca.

Cavallotti. Ebbene, onorevole Crispi, allora le armi, che il Governo aveva in mano (e il pericolo era maggiore) erano molto meno formidabili di quelle che Ella possiede. Ella ha, non più il vecchio Codice penale sardo, ma il Codice Zanardelliano; ha la nuova legge di pubblica sicurezza: Ella ha la legge comune, ha i nuovi provvedimenti, che la Camera, cedendo al suo volere, ha creduto di approvare. Le pare che proprio questi provvedimenti le bisognino tanto, che l'Italia non possa attendere da qui a novembre senza temere per le sue condizioni interne?

Ella per primo potrebbe e dovrebbe dare questa testimonianza delle condizioni interne del paese. Io faccio appello al suo più alto senso politico; rifletta alla gravità delle discussioni che solleverà un disegno di legge come questo, così pieno di dubbi, e che tante ripugnanze incontra nella Camera e nel paese. Vi par proprio adatto il momento presente per poter serenamente affrontare la responsabilità della discussione di un provvedimento simile? Detto ciò, e ripetuta la mia preghiera al presidente del Consiglio, rinnovo l'espressione del mio vivo desiderio che la Camera lasci l'ordine del giorno così come è presentemente.

Se il Governo desidera (ed è questo solo il pensiero, che lo muove) di avere dalla Camera la certezza che tutti gli uomini d'ordine siano con me concordi nel dargli l'autorità morale necessaria per tener fronte a pericoli generali, questa certezza esso l'ha alta ed amplissima dalle discussioni, che si

sono testè svolte e dalle leggi che la Camera ha ora votato.

A me pare che potrebbe contentarsi, giacchè nessun pericolo sovrasta al paese se noi questa legge vogliamo studiarla con animo più sereno e con spirito più pacato, quando a novembre la Camera si riaprirà. Questa è la proposta formale, che faccio; e mi auguro che venga accolta. Mi auguro che le nostre discussioni non chiudano meno serenamente questa sessione, che già troppo si è prolungata. Mi auguro che possiamo tornare fra i nostri elettori a dir loro di aver provveduto agli interessi del paese senza esserci lasciati spaventare nè da piccoli sentimenti, nè da timori del momento, che non debbono punto impressionare i rappresentanti del paese.

Rizzo. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Rizzo. Ho chiesto di parlare per ricordare alla Camera che, quando il presidente del Consiglio chiede che sia iscritto nell'ordine del giorno questo disegno di legge, è in perfetta coerenza non solo con la domanda da lui fatta il 1° luglio quando presentò il disegno di legge, ma anche con la deliberazione della Camera, con cui il disegno fu dichiarato urgente:

A me pare che il presidente del Consiglio, domandando l'iscrizione nell'ordine del giorno di questo disegno di legge, abbia mostrato di aver preso sul serio la deliberazione della Camera. Ora, poichè faccio parte della Camera, rendo omaggio a questa sua domanda, perchè, se non l'avesse fatta avrebbe mostrato di prender poco sul serio la domanda sua del 1° luglio e la decisione della Camera. (*Bravo!*)

Quindi, se il presidente del Consiglio insisterà nella sua proposta, io la voterò ben volentieri, e starò qui anche quindici giorni a sentir tutti i discorsi che si faranno pro e contro. (*Bene! Bravo! — Vive approvazioni a destra e al centro.*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio. (*Segni d'attenzione.*)

Crispi, presidente del Consiglio. Esprimeremo ciascuno le nostre idee quando il disegno di legge n. 405 sarà messo in discussione.

La Camera comprende che vi sono leggi le quali, quando il Governo le ha presentate, non si possono a cuor leggero abbandonare. (*Bene!*) Un abbandono, un indugio potrebbe essere giudicato come una colpa. (*Bene!*)

O non dovevo presentare questa legge,

ma una volta presentata la debbo mantenere. (*Bene! Bravo! — Vive approvazioni.*)

Voci. Ai voti! ai voti! (*Rumori.*)

Imbriani. Sì! i voti li darete, ma con votazione nominale! (*Rumori.*)

Voci. Sì, sì!

Imbriani. E ne farete cinquanta di votazioni nominali! (*Vivi rumori.*)

Presidente. Facciano silenzio!

Sulla proposta del presidente del Consiglio perchè nell'ordine del giorno della seduta di domani sia iscritta come primo argomento la discussione del disegno di legge n. 405, è stata chiesta la votazione nominale dagli onorevoli Cavallotti, Montenovesi, Pastore, Zabeo, Chindamo, Prampolini, Badaloni, Talamo, Bovio, Socci, Lucchini, Monticelli, Imbriani, Barzilai, Pansini, Altobelli, Aggio, Martini Giovanni, Gaetani, Maffei, Severi, Merlani, Cassilli, Caldesi. (*Ooh! ooh! — Rumori.*)

Alcune voci. Sì! sì!

Presidente. Si fa presto a dire sì, sì; ma pensino anche a chi deve star qui per sette ore!... (*Si ride.*)

Rimane dunque inteso che nella prossima seduta si procederà anzitutto alla votazione segreta sui disegni che sono stati oggi discussi. (*Parecchi deputati conversano animatamente nell'emiciclo.*)

Prendano i loro posti! Si procederà alla votazione nominale.

Coloro che approvano la proposta del presidente del Consiglio, perchè sia iscritto nell'ordine del giorno della seduta di domani il disegno di legge intorno ai provvedimenti di sicurezza pubblica, risponderanno: sì; coloro che non l'approvano, risponderanno: no.

Si faccia la chiama.

Miniscalchi, segretario, fa la chiama.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione, ed invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I segretari numerano i voti.*)

Per consentimento unanime di tutti i segretari dell'Ufficio di Presidenza, risulta che la Camera non è in numero.

Quindi la Camera è convocata per la seduta ordinaria di lunedì, 9 luglio, alle quattordici.

La seduta termina alle 21,10.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì.

1. Rinnovamento della votazione nominale sulla proposta del presidente del Consiglio per l'iscrizione nell'ordine del giorno del disegno di legge: Provvedimenti di pubblica sicurezza.

2. Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

Sui reati commessi con materie esplosive. (349)

Sulla istigazione a delinquere e sulla apologia dei reati commessi col mezzo della stampa. (404) (*Urgenza*).

3. Interrogazioni.

4. Conversione in legge del Regio Decreto 10 agosto 1893, n. 492, che approva la tabella con la quale è determinata l'assimilazione degli impiegati retribuiti ad aggio ed altri proventi agli impiegati di ruolo dell'Amministrazione centrale. (282)

5. Miglioramento agrario nell'isola di Sardegna. (321)

6. Sulla precedenza obbligatoria del matrimonio civile al religioso. (108)

7. Disposizioni per l'esercizio della caccia. (168-187)

8. Modificazioni al 5° capoverso dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1877 sulle incompatibilità parlamentari. (341 e 341 *bis*)

9. Conversione in legge del Regio Decreto 27 febbraio 1894 circa il cambio dei biglietti di Banca fra gli Istituti di emissione. (318)

10. Nuove disposizioni sulla commutazione ed affrancazione delle decime ed altre prestazioni fondiari perpetue. (172)

11. Per prefiggere un termine all'esercizio delle azioni di rivendicazione e di svincolo dei beni costituenti la dotazione di benefici e cappellanie di patronato laicale soppressi con le leggi anteriori a quella del 15 agosto 1867, n. 3848. (336)

12. Concessione al Governo di poteri straordinari per la riforma dei pubblici servizii. (299)

13. Sul lavoro delle donne e dei fanciulli. (242)

14. Aggregazione del comune di Novi al circondario di Modena per gli effetti amministrativi e finanziari. (219)

15. Conversione in legge del Regio Decreto 20 dicembre 1893, col quale è approvato il regolamento per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione. (290)

16. Disposizioni relative alle Società cooperative costituite a scopo di beneficenza. (141)

17. Trattato di commercio e di navigazione con la Spagna. (292)

18. Aggregazione del Comune di Poggio Moiano al mandamento di Orvinio. (386)

19. Modificazioni alla circoscrizione giudiziaria di Catania. (171 *bis*)

20. Sulla istituzione dei beni di famiglia. (338)

21. Seguito della discussione sul disegno di legge: Sui matrimoni degli ufficiali del Regio Esercito. (347) (*Urgenza*).

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore dell'ufficio di revisione.